

## Sindacale

- S120-25 - INPS, messaggio n. 2450/2025 – congedo di paternità obbligatorio riconosciuto al genitore intenzionale - L'INPS fornisce alcune indicazioni in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 115/2025 della Corte costituzionale che estende il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile

## Fiscalità

- F62-25 - È legge il Decreto Omnibus: nel 2026 Superbonus con cessione e sconto per i crateri sisma del 2009 e 2016 - Il decreto Omnibus diventa legge: la proroga del Superbonus 110% al 2026 riconosciuta alle aree del Centro Italia riguarda anche gli eventi sismici del 2009
- F63-25 - Bonus barriere architettoniche con IVA al 4%: escluse le cessioni con posa in opera di beni non dipendenti da contratti di appalto – Risposta n. 212/2025 - Bonus barriere architettoniche con IVA al 4%: escluse le “semplici” cessioni con posa in opera di beni
- F64-25 - Contratto di appalto: trattamento Iva dell'integrazione di prezzo - Appalti: l'Agenzia delle Entrate torna sul trattamento IVA delle somme erogate a integrazione di prezzo
- F65-25 - Superbonus 2025: dall'8 settembre un nuovo modello di comunicazione per la cessione dei crediti - Superbonus 2025: approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U77-25 - Reati ambientali: in GU il Decreto che recepisce la normativa UE in materia ambientale - In vigore dal 9 agosto il decreto-legge per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
- U78-25 - DL Salva Casa: adeguamento regionale e stato di attuazione della modulistica - Aggiornati i dossier Ance in merito all'applicazione sul territorio regionale delle nuove semplificazioni in materia edilizia e all'adeguamento ai moduli unificati e standardizzati

## Sicurezza e normativa tecnica

- N26-25 - Decreto controlli antincendio: ulteriore proroga all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori - Pubblicato il DM 15 luglio 2025 che modifica il comma 1-bis dell'art. 6 del DM 1° settembre 2021 relativo all'entrata in vigore della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio
- N27-25 - Avviso n. 3/2025 – Innovazione - Pubblicato da Fondimpresa l'Avviso n. 3/2025 con il quale sono finanziati piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo
- N28-25 - Formazione datore di lavoro: Confindustria e SFC propongono un piano formativo - Confindustria, in collaborazione con SFC, ha predisposto una nota dettagliata sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro a carico del datore di lavoro, considerata non un mero obbligo normativo, ma un'opportunità strategica e una garanzia di business continuity

## **S120-25 - INPS, messaggio n. 2450/2025 – congedo di paternità obbligatorio riconosciuto al genitore intenzionale**

**L'INPS fornisce alcune indicazioni in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 115/2025 della Corte costituzionale che estende il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (vedasi notizia S119-25 di ANCE FVG Informa n°31/2025) per trasmettere il messaggio n. 2450 con cui l'INPS recepisce gli effetti della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Con la recente pronuncia giurisprudenziale sopracitata, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 151/2001, relativo al congedo di paternità obbligatorio per un periodo di 10 giorni lavorativi, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non riconosce tale congedo ad una lavoratrice, genitore "intenzionale", in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Conseguentemente, con il messaggio in commento, l'INPS precisa che le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Si rinvia al messaggio riportato di seguito per quanto non espressamente ivi riportato.



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 07-08-2025**

**Messaggio n. 2450**

Allegati n.1

**OGGETTO: Sentenza n. 115 - 6 maggio - 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile**

Con la sentenza n. 115 depositata in data 21 luglio 2025 (Allegato n. 1) la Corte Costituzionale ha dichiarato *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”*.

Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU).

Conseguentemente, le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità

obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Ne consegue che, come precisato nell'ultimo comma dell'articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all'INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro (cfr. il paragrafo 2.5 della circolare n. 122/2022). Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l'Istituto competenza per tali lavoratrici.

A tale proposito si ricorda che la fruizione del congedo e l'anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Nella sentenza in oggetto la Corte Costituzionale ha precisato che *"è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente"*. Pertanto, per "madre intenzionale" in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla "madre biologica" sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025. Pertanto, solo dal 24 luglio 2025 la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.

Il Direttore generale vicario  
Antonio Pone

## **F62-25 - È legge il Decreto Omnibus: nel 2026 Superbonus con cessione e sconto per i crateri sisma del 2009 e 2016**

### **Il decreto Omnibus diventa legge: la proroga del Superbonus 110% al 2026 riconosciuta alle aree del Centro Italia riguarda anche gli eventi sismici del 2009**

La conversione in legge del cosiddetto Decreto Omnibus (95/2025 ) ha apportato importanti modifiche che interessano il mondo delle costruzioni e vanno nella direzione indicata dall'Ance in sede di discussione parlamentare. La nuova legge (118/2025) prevede, infatti, l'estensione del Superbonus al 110% anche per le spese sostenute nel 2026 per interventi sugli immobili interessati dagli eventi sismici che si verificarono il 6 aprile del 2009 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, oltre a quelli dal 24 agosto 2016. Chiaramente l'agevolazione è contemplata nel caso in cui sia stata presentata istanza di concessione dei contributi pubblici dal 30 marzo 2024 e a condizione che il beneficio fiscale sia fruito mediante sconto in fattura e cessione del credito.

Per i territori del "cratere" sismico, quindi, il beneficio fiscale al 110% per il 2026 si applica anche agli interventi edilizi post eventi sismici del 6 aprile 2009.

La proroga al 2026 del Superbonus al 110% opera in presenza di queste condizioni:

- presentazione delle istanze o delle dichiarazioni a decorrere dal 30 marzo 2024;
- pagamento delle spese nel 2026 di importo eccedente il contributo per la ricostruzione;
- fruizione del Superbonus mediante l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Il Fondo pari a 400 milioni di euro, originariamente stanziato per il 2024 proprio per finanziare l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi agevolabili, viene rimodulato sul piano temporale per consentire l'estensione al 2026 del termine di completamento degli interventi edilizi agevolabili, usufruendo della cessione e dello sconto in fattura.

E' bene precisare che la rimodulazione non interessa le ipotesi in cui i beneficiari abbiano rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione per usufruire del cosiddetto Superbonus rafforzato (maggiorazione del 50% dei limiti di spesa agevolati), che peraltro già non era finanziato da questo Fondo da 400 milioni. In questo caso, quindi, resta fermo che il beneficio fiscale è disponibile solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 e solo in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La proroga al 2026 riguarda, quindi, solo l'incentivo fiscale fruito sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito, e non mediante la detrazione in dichiarazione dei redditi, che resta comunque ammissibile per le spese relative agli interventi edilizi di ripristino, eccedenti il contributo di ricostruzione, sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il Decreto Omnibus non è intervenuto in merito a tutti gli altri territori colpiti da eventi sismici (le Regioni "extra cratere" come il Molise, la Campania, l'Emilia Romagna e la Sicilia), per i quali il Superbonus al 110% rimane quindi confermato sino al 31 dicembre 2025.

Per questi, si ricorda che il Decreto “Agevolazioni fiscali” (DI 39/2024), convertito in legge (67/2024), ha eliminato dal 30 marzo 2024 le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito o dello sconto in fattura, stanziando, al contempo, un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025 che va a finanziare gli interventi relativi agli immobili danneggiati dagli eventi sismici situati in tali zone, anche se non è stato ancora emanato l’atto di riparto di queste risorse.

Sul tema, l’Ance era intervenuta con forza nella fase di discussione parlamentare per la conversione in legge del Decreto omnibus, per evidenziare che la mancata proroga del 110% per i territori extra cratere rischia di produrre effetti discriminatori profondi nell’ambito della tutela del territorio e del diritto alla ricostruzione post-sismica, tenuto conto anche del fatto che il Fondo stanziato dal Decreto “Agevolazioni fiscali” non è ancora del tutto operativo.

Grazie anche all’azione dell’Associazione dei costruttori edili, è stato accolto alla Camera uno specifico Ordine del Giorno (il numero 9/2551/23 della seduta del 5 agosto scorso) che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di adottare misure volte a rafforzare il sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, assicurando coerenza e continuità tra le diverse aree interessate e favorendo l’efficace utilizzo delle risorse disponibili”.

Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali». (25A04549)

(GU n.184 del 9-8-2025)

Vigente al: 9-8-2025

## Capo I

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura

### Art. 4

Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite *((dalle seguenti))*: «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a *((euro))* 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027*((,,))* si provvede ai sensi dell'articolo 20.

*((1-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «In tale ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi».*

*1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della Legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza.)*

2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

«8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle *((regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016))* dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del *((presente decreto))*).

3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo».

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 40, si applicano anche c

euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

*((5-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025.))*

**((Capo IV**

**Disposizioni finanziarie e finali))**

**Art. 20**

**Disposizioni finanziarie**

1. *((Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del))* decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di *((7 milioni di euro per L'anno 2025,))* 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, *((4, commi 1, 4 e 5)),* 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a *((euro 760.942.367))* per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, *((euro 13 milioni))* per l'anno 2029 e *((euro 13 milioni))* annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a *((euro 235.920.000 per L'anno 2026 ed euro 35.150.000 per L'anno 2030))*, si provvede:

a) quanto a *((euro 107.280.000 per L'anno 2025,))* mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027*((,))* mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a euro 24.620.000 *((per))* l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 *((per L'anno 2026 ed))* euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, *((a euro 107.000.000))* per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027*((,))* mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1:

i) corrispondente riduzione del fondo unico nazionale per il cui importo si

conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

*((m-bis) quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.))* 3. Ad esclusione di quanto previsto *((agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2))* del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### XIX LEGISLATURA

#### Resoconto di seduta - Allegato A

#### Seduta di Martedì 5 agosto 2025

#### ORDINI DEL GIORNO

*(omissis)*

La Camera,

premesso che:

al fine di supportare i territori in stato di emergenza colpiti da eventi calamitosi, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 28, lettera *f*)), è intervenuta sulla disciplina del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (in particolare inserendo il comma *8-ter*) prevedendone la proroga, sino a fine 2025, nella percentuale massima del 110 per cento per gli interventi effettuati in tutti i territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009;

il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, nel limitare al massimo le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito e dello sconto in fattura, ha mantenuto, per le regioni del cosiddetto cratere in stato di emergenza (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), la possibilità di continuare a scegliere tali modalità alternative anche dopo il 30 marzo 2024, nei limiti di un apposito stanziamento pari a 400 milioni di euro (cfr. articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 39 del 2024 che ha inserito il comma *3-ter.1*, nell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023);

il medesimo decreto-legge n. 39 del 2024, per tutti gli altri territori colpiti da eventi sismici (cosiddette regioni extra cratere), ha eliminato dal 30 marzo 2024 le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito o dello sconto in fattura, stanziando, al contempo, un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025 per finanziare gli interventi riguardanti immobili danneggiati dagli eventi sismici situati in tali zone (cfr. articolo *1-bis* del decreto-legge n. 39 del 2024);

l'attuale decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ha prorogato il Superbonus al 110 per cento sino a tutto il 2026 per i soli territori dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, nelle ipotesi di opzione per l'utilizzo dello stesso tramite cessione del credito d'imposta o di sconto in fattura, e quindi nei casi finanziati tramite il suddetto stanziamento pari a 400 milioni di euro;

durante la discussione al Senato del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2025, è stato approvato un emendamento che proroga sino a tutto il 2026 il Superbonus nella misura del 110 per cento anche per i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a rafforzare il sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, assicurando coerenza e continuità tra le diverse aree interessate e favorendo l'efficace utilizzo delle risorse disponibili.

9/2551/23. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Curti](#).

*(omissis)*

## **F63-25 - Bonus barriere architettoniche con IVA al 4%: escluse le cessioni con posa in opera di beni non dipendenti da contratti di appalto – Risposta n. 212/2025**

### **Bonus barriere architettoniche con IVA al 4%: escluse le “semplici” cessioni con posa in opera di beni**

Le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell'aliquota IVA del 4%, essendo l'agevolazione limitata alle sole prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

È questo il principio affermato con la Risposta n. 212 del 19 agosto 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, chiarendo l'esclusione dal bonus delle ipotesi di cessione con posa in opera di infissi.

Nel fornire risposta negativa l'Amministrazione finanziaria parte dal dato letterale della norma di riferimento.

Il n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% per le « prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche ».

Dunque, la norma stessa limita l'agevolazione alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte a superare o rimuovere barriere architettoniche. Nel dettaglio, poi, possono considerarsi destinati al superamento delle c.d. barriere architettoniche degli edifici gli interventi che rispettano i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Dunque, risultano essere due le condizioni necessarie per l'accesso all'aliquota IVA agevolata:

- il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa relativa alle barriere architettoniche (D.M. 236/89);
- che si tratti di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Nel caso di specie, l'istante si occupa della vendita e posa in opera di infissi conformi al D.M. 236/1989 - e quindi rientranti tra le opere che possono considerarsi finalizzate al superamento o eliminazione delle barriere architettoniche – ma tale attività non viene realizzata nell'ambito di un contratto di appalto.

L'agenzia delle Entrate qualifica la forma contrattuale come una mera compravendita, richiamando numerosi precedenti di prassi ove si chiarisce la distinzione tra una cessione di beni con posa in opera e una generica prestazione di servizi dipendente da un appalto.

In particolare, viene chiarito che può ritenersi sussistente un contratto di appalto se l'oggetto principale della prestazione prevede la realizzazione di un “quid novi”. Al contrario, se la prestazione è rappresentata dalla mera fornitura di beni – pur con un servizio accessorio quale la posa in opera - si tratta di un contratto di compravendita.

Facendo concreta applicazione di tali principi, nel caso di specie (i) manca l'elemento della novità, trattandosi di mera posa in opera di infissi e (ii) la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi.

Il che fa concludere per la presenza di un mero contratto di compravendita.

In considerazione di ciò, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione con posa in opera di infissi, pur conformi al DM 236/89, non può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%.

## **Risposta n. 212/2025**

***OGGETTO: IVA – Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche – Aliquota IVA – n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Con l'istanza di interpello in oggetto, la società ALFA S.r.l. (nel seguito anche "la Società" o "ALFA"), che è attiva nel settore del bricolage e opera in Italia attraverso numerosi punti vendita, rappresenta di aver recentemente avviato la commercializzazione con posa in opera di infissi dotati delle specifiche funzionali e dimensionali previste dall'articolo 8 del D.M. n. 236/89, in quanto tali classificabili, secondo la normativa vigente, tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche. Il servizio di posa in opera, fatturato da ALFA direttamente

al cliente finale insieme ai beni, è reso tramite fornitori terzi, artigiani *partner*, all'uopo incaricati dalla Società.

Al fine di garantire la piena rispondenza degli interventi ai requisiti tecnico-funzionali richiesti dal D.M. n. 236/89, la Società riferisce di seguire, ai fini della realizzazione delle suddette opere, un articolato iter operativo, secondo quanto rappresentato anche in sede di invio di documentazione integrativa.

Tale iter prevede:

- l'effettuazione di un sopralluogo tecnico preventivo presso il cliente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la sostituzione degli infissi esistenti con infissi dotati delle caratteristiche previste dal citato D.M. n. 236/89 per il superamento delle barriere architettoniche;

- la compilazione, nel corso del sopralluogo, di una scheda tecnica contenente, tra le altre, le seguenti informazioni: i) misurazione dell'altezza delle maniglie e del profilo della soglia della portafinestra; ii) misurazione della luce netta di apertura della porta finestra; iii) documentazione fotografica di tutti gli infissi oggetto dell'intervento e iv) raccolta delle specifiche necessarie per la progettazione dei nuovi infissi;

- l'elaborazione del preventivo e l'effettuazione dell'ordine;

- l'esecuzione, post installazione, di un nuovo sopralluogo volto a verificare l'effettivo superamento delle barriere architettoniche mediante apposite misurazioni e raccolte fotografiche inserite all'interno di una nuova scheda tecnica;

- la compilazione della scheda di collaudo lavori;

- il rilascio di un'attestazione tecnica di congruità dell'intervento redatta da un professionista abilitato.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni normative contenute nel n. 41-*ter* della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% per le *"prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche"*, il dubbio interpretativo rappresentato dalla Società con la presente istanza attiene all'applicabilità della succitata aliquota agevolata nel caso in cui le suddette opere siano eseguite, secondo l'iter innanzi descritto, mediante contratti di cessione con posa in opera.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In ordine alla concreta individuazione delle opere di cui al predetto numero 41-*ter*, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l'istante fa presente che la Circolare ministeriale n. 57/E del 24 febbraio 1998 ha chiarito che le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, sono *"opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria, ma la particolare finalità cui sono destinate determina*

*l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento.*" (cfr., in tal senso, anche la Consulenza giuridica n. 18/2019).

Peraltro, i suddetti lavori rimangono assoggettati all'aliquota IVA del 4% *"...anche nelle ipotesi in cui l'abbattimento delle barriere architettoniche concretizza un semplice intervento di manutenzione ordinaria..."* (cfr. Circolare ministeriale n. 1/94).

L'istante osserva che le opere elencate nella Circolare n. 57/98 sono state indicate anche nella più recente Circolare n. 17 del 26 giugno 2023 al paragrafo *"Interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti"*.

Con riferimento alla modalità contrattuale con cui devono essere realizzate le predette opere, ai fini della fruizione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, la Società rappresenta che il numero 41-*ter* della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72, fa riferimento al solo contratto d'appalto e sembrerebbe, quindi, escludere dall'agevolazione, stando a un'interpretazione meramente letterale della norma, tutte quelle opere che, seppur in pieno possesso dei requisiti previsti dalla normativa per essere considerate quali opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzate mediante contratti di cessione di beni con posa in opera, secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate e confermato anche dalla giurisprudenza (Cfr., fra le tante, sentenza Cass. civ., 2 dicembre 1997, n. 12199 e sentenza Cass. civ., 11 dicembre 1992, n. 13125).

A tal proposito, l'istante, dopo aver rilevato che dal punto di vista civilistico il contratto di "fornitura e posa in opera" è un contratto atipico, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà di beni e prestazione di

manodopera), richiama i criteri che, secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, consentono di distinguere tra contratto di appalto e contratto di cessione di beni con posa in opera (Cfr. Risoluzioni Agenzia delle Entrate del 10.8.2007 n. 220, del 11.7.2007 n. 164, del 4.3.2008 n. 76).

In particolare, la Risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976, avente ad oggetto l'identificazione degli elementi distintivi del contratto di appalto e del contratto di vendita, chiarisce che *"sono da considerare contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc., qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e materiali sopra menzionati"* (cfr. anche la R.M. del 12.3.1974 n. 503351).

Secondo l'istante, una soluzione conforme a tale orientamento determinerebbe, a parità di intervento, una disparità di trattamento tra la situazione in cui la sostituzione di infissi rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 236/89 venisse effettuata nell'ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione operato in dipendenza di un contratto di appalto, dando luogo all'applicazione dell'aliquota agevolata, e quella in cui il cliente intendesse effettuare unicamente l'intervento volto al superamento delle barriere architettoniche, rivolgendosi direttamente al rivenditore degli infissi per l'acquisto e la posa degli stessi, senza poter beneficiare dell'agevolazione IVA al 4%.

E' opinione dell'istante che quanto sopra sarebbe, peraltro, in netto contrasto con l'intento del legislatore di oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione (Cfr. Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 3/2020).

In ultimo, la Società sottolinea come, nell'ambito della manutenzione straordinaria, fattispecie in cui rientrano gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche (Cfr. Circolare n. 57/98), ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, non viene operata alcuna distinzione tra le opere realizzate mediante contratto di appalto e quelle poste in essere mediante cessione dei beni con posa in opera, nonostante l'art. 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/99 faccia esplicito riferimento alle sole *"prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio...."*, ove il termine prestazione rimanda all'appalto, quale prestazione di servizi, non contemplando, quindi, la cessione di beni con posa.

E al riguardo, sempre con riferimento all'IVA agevolata del 10% applicabile alle opere di manutenzione straordinaria, l'istante evidenzia che la Circolare n.15/2018 ha chiarito che *"la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera"*.

A parere della Società quanto *supra* argomentato porta a concludere che l'IVA agevolata nella misura del 4%, di cui alla lett. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, possa essere applicata a tutti gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche ex D.M. 236/89, indipendentemente dagli schemi contrattuali adottati (cessione con posa effettuata dal medesimo soggetto che vende i beni o contratto di appalto).

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il dubbio interpretativo dell'istante riguarda l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% alla fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, alla luce del tenore letterale del numero 41-ter, Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, secondo cui sono assoggettate alla citata aliquota del 4 per cento le *«prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche»*.

Come affermato nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, si tratta di un'agevolazione diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Le barriere architettoniche qui in discussione, in particolare, sono quelle descritte dall'articolo 2 del D.M. n. 236 del 1989, attuativo dell'articolo 1 della citata legge n. 13 del 1989, ai sensi del quale sono tali:

*"a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*

*b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;*

*c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".*

La disposizione di cui al citato numero 41-*ter*) di fatto completa la previsione del precedente numero 31), includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e, pertanto, ha carattere oggettivo, nel senso che guarda alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente (cfr. anche la risposta pubblicata n. 3 del 2020).

Pertanto, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'articolo 8.1.13 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e siano realizzate in base ad un contratto di appalto, può trovare applicazione l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento.

In merito ai criteri che consentono di distinguere tra cessione di beni con posa in opera e prestazioni di servizi, con la Risoluzione 10.08.2007, n. 220/E, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che *"...nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare. Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro*

*qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato".*

In linea generale, si fa presente che, in assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un *quid novi* rispetto all'ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. Con la risoluzione n. 25/E del 2015 (confermando quanto già sostenuto con risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976) è stato escluso il requisito del *quid novi* nel caso in cui nella fornitura degli infissi siano previste semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente.

Si rileva, altresì, che, come evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale unionale, ai fini della qualificazione dell'operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre individuarne gli elementi predominanti, tra cui il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi rappresenta senz'altro un indice oggettivo di cui si può tener conto, anche se questo elemento da solo non deve assumere un'importanza decisiva (cfr. sentenza CGUE relativa alla causa C-111/05).

Al riguardo, in sede di invio di documentazione integrativa, l'istante rappresenta che l'incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale, mentre la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, assumendosi la ricorrenza di un contratto di compravendita e tenuto conto dell'espresso riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto contenuto nella norma, rimane esclusa l'applicazione, invocata dall'Istante, dell'art. 41-*ter*, della Tabella A, parte II, d.P.R. n. 633 del 1972.

**firma su delega del Direttore Centrale  
Delega n. 7691 del 31 maggio 2024**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**

## **F64-25 - Contratto di appalto: trattamento Iva dell'integrazione di prezzo** **Appalti: l'Agenzia delle Entrate torna sul trattamento IVA delle somme erogate a integrazione di prezzo**

Le somme corrisposte a titolo di risarcimento, penali o indennizzo si considerano, in linea generale, fuori campo IVA poiché non rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Tuttavia, in presenza di un contratto di appalto, è necessario valutare attentamente la natura effettiva di tali importi. Infatti, se tali somme rappresentano, di fatto, un'integrazione del corrispettivo per una prestazione effettivamente resa, esse assumono la natura di corrispettivi supplementari, perdendo la funzione indennitaria e rientrando, quindi, nel campo di applicazione dell'IVA.

È quanto chiarito dalla Risposta n. 215/2025 dell'Agenzia delle Entrate in merito alla qualificazione giuridica delle somme dovute da un'impresa appaltante all'impresa appaltatrice incaricata della costruzione di un edificio.

Nel caso esaminato, a seguito dei ritardi nella prosecuzione del progetto imputati alla committente, l'impresa appaltatrice otteneva dal giudice una sentenza di condanna al pagamento dei maggiori oneri connessi a ritardi addebitabili alla stazione appaltante.

La questione posta all'attenzione dell'Agenzia verte sulla necessità o meno di applicare l'IVA sulle somme versate e, pertanto, comporta una valutazione sulla loro natura, meramente risarcitoria o strettamente sinallagmatica.

Secondo la normativa vigente, l'art. 3 del DPR 633/1972 stabilisce che la base imponibile per cessioni di beni e prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, mentre l'art. 15 del DPR 633/1972 esclude dal campo IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del committente.

In sostanza, per verificare se una somma di denaro rientri, o meno, nel campo di applicazione IVA, occorre verificare l'esistenza del presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta, ossia di una correlazione tra l'operazione realizzata e i versamenti in denaro.

Nel caso di specie, conclude l'Agenzia, a prescindere dalla qualificazione giuridica delle somme da versare, come maggiori oneri determinati da ritardo imputabile al committente che viene fornita dal giudice in sede di condanna, ciò che rileva è il fatto che la prestazione derivante dal contratto di appalto è stata comunque eseguita e il committente ha goduto del nuovo edificio.

Di conseguenza, in questo particolare caso, a fronte dell'esecuzione della prestazione derivante dal contratto di appalto, la somma che il committente deve corrispondere all'impresa in relazione ai "maggiori oneri diretti e indiretti" da essa subiti, costituisce un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario e, pertanto, va assoggettata ad IVA.

## **Risposta n. 215/2025**

***OGGETTO: IVA – somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell'ambito di un contratto di appalto***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La società "ALFA" (in seguito "ALFA", "Società", "Istante" o "Contribuente") è un'impresa di costruzioni generali specializzata in edilizia civile e ospedaliera la cui attività si concentra, oltre che nello sviluppo dell'edilizia civile e ospedaliera, anche nella realizzazione di opere infrastrutturali, numerose opere di viabilità stradale e ferroviaria, urbanizzazioni e servizi di *facilities management*.

La Società rappresenta di aver stipulato con la BETA (di seguito, "BETA") un contratto di appalto (di seguito, il "Contratto") in data ..., avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi ad un progetto che prevedeva la realizzazione di una nuova sede della BETA, ubicata nel capoluogo .... Nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi

alla realizzazione dell'opera, l'Istante subiva una serie di ritardi nella prosecuzione del progetto, la cui esecuzione veniva più volte sospesa. A causa di questi ritardi, l'Istante e le altre imprese della compagine appaltatrice citavano in giudizio la BETA chiedendone la condanna al pagamento dei maggiori costi sostenuti in costanza di esecuzione del contratto.

Il Tribunale accoglieva parzialmente le richieste della Società condannando la BETA, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, al pagamento di euro ... (di seguito l'"Indennizzo"), oltre interessi legali.

Nel dettaglio, il Tribunale ha riconosciuto alla Società le doglianze relative alle seguenti riserve:

i. nn. ..., inerenti ai *"maggiori oneri diretti e indiretti a causa del ritardo addebitabile alla Stazione appaltante nell'adottare le varianti concordate, comunque necessarie per proseguire convenientemente i lavori"*.

ii. n. ..., relativo ai *"maggiori oneri diretti e indiretti sopportati dall'Appaltatore"* per il periodo intercorrente tra il ... ed il ... a seguito di varianti richieste dalla BETA.

Ai fini della quantificazione dei danni il Giudice ha tenuto conto (a) delle spese generali sostenute dall'Istante, (b) del ritardato percepimento dell'utile d'impresa, (c) dell'ammortamento di mezzi, macchinari e attrezzature e (d) delle retribuzioni inutilmente corrisposte.

In seguito all'emanazione della Sentenza, la BETA invitava la Società ad emettere *"le fatture elettroniche delle somme a titolo risarcitorio (escluse IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) stabilite dalla Sentenza..."*.

Di conseguenza, in data ..., ALFA emetteva nei confronti della BETA una fattura senza applicazione dell'IVA per l'importo riconosciuto in Sentenza.

Ciò premesso, a parere dell'Istante, esistono allo stato attuale dubbi di carattere interpretativo relativi alla corretta interpretazione e ad applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto IVA, nella misura in cui prevede che siano assoggettate ad IVA le somme corrisposte a fronte di obblighi "*di fare, di non fare e di permettere*" e all'art. 15, comma 1, n.1), decreto IVA, nella misura in cui prevede che le somme corrisposte "*a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente*" non concorrono a formare la base imponibile.

Secondo la Società occorre valutare se le somme ricevute dal soggetto danneggiato abbiano realmente natura risarcitoria, oppure se le stesse costituiscano il corrispettivo di un'obbligazione assunta dalla controparte.

Da ultimo, l'Istante non ravvede precedenti di prassi simili al caso in esame, in quanto l'Agenzia delle entrate si sarebbe espressa solo su casistiche ove il risarcimento trova fondamento in una clausola contrattuale e non in un provvedimento di un'Autorità Giudiziaria.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che l'Indennizzo spettante alla Società in forza della Sentenza sia "fuori campo" IVA in virtù del fatto che non sarebbe integrato il requisito oggettivo ex articolo 3, comma 1 del Decreto IVA, non realizzandosi alcuna cessione di beni o prestazione di servizi.

Secondo la Società, l'assoggettabilità ad IVA sarebbe prevista laddove vi sia una controprestazione rispetto alla corresponsione di una somma, ovvero laddove vi sia un nesso sinallagmatico funzionale tra le predette prestazioni, come nel caso di accordi transattivi.

L'Istante sottolinea la differenza di trattamento fiscale tra le somme erogate in forma di risarcimento e quelle versate in base ad accordi transattivi; queste ultime somme, secondo la prassi, sarebbero assoggettabili ad IVA quando assumono la funzione di "corrispettivo" all'interno di un rapporto sinallagmatico. A sostegno di questa tesi, l'Istante cita diversi precedenti di prassi come le risposte n. 356 del 19 maggio 2021, la n. 212 del 22 aprile 2022 e la recente risposta n. 33 del 13 gennaio 2023, con le quali l'Agenzia ha ribadito l'imponibilità ai fini IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi.

Nel caso in esame, secondo l'Istante, la Società non è tenuta ad adempiere alcuna prestazione, ravvisandosi invece solo un obbligo, stabilito dal Giudice nell'ambito della Sentenza, di pagamento in capo alla BETA a titolo di mero risarcimento danni.

Difatti, nella Sentenza viene richiamata espressamente, ai fini della determinazione dell'*an* e del *quantum* dei danni subiti dall'Istante, l'articolo 25 D.M. n. 145, il quale individua in capo al soggetto appaltatore il diritto al riconoscimento dei danni subiti in ragione di sospensioni "ingiustificate", ovvero illegittime.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il presente parere è reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro

veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicata ogni possibilità di sindacato e controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, si evidenzia che dall'individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere deriva la determinazione del corretto trattamento fiscale delle stesse. In particolare, ai fini IVA, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 costituiscono, infatti, prestazioni di servizi imponibili *"le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte"*.

L'articolo 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che agli effetti dell'IVA *"la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente ..."*.

Il successivo articolo 15, primo comma, n.1) dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che sono escluse dal computo della base imponibile *"le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente"*.

Ai fini dell'assoggettamento ad IVA, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma. Secondo l'orientamento

costante dei giudici comunitari tale reciprocità sussiste in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscano l'effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile (in tal senso, *cf.* CGE causa C-277/05 del 18 luglio 2007, nonché causa C270/09 sentenza del 16 dicembre 2010). Il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA viene a mancare nel caso in cui, invece, non si ravvisi alcuna correlazione tra l'operazione realizzata e i versamenti di denaro.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.

Relativamente all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, n. 1), l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che presupposto stringente è *"l'esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali"* (*cf.* risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E). Inoltre, *"le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitiva risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo"*(*cf.* risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E).

In linea generale, pertanto, i risarcimenti, le penali e gli indennizzi hanno la funzione di lasciare indenne chi ha subito un danno, un ritardo o una perdita.

Opposta, invece, è l'ipotesi di un eventuale maggior compenso derivante dall'introito di somme che superano il corrispettivo stabilito originariamente.

Per quanto attiene al caso in esame, laddove ci si limitasse al solo dato letterale della sentenza riportata, ove si parla di "danno", non vi sarebbe alcun dubbio interpretativo, in quanto le somme dovute a titolo di "*penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi*" contrattuali costituiscono un'operazione fuori campo IVA, a norma dell'art. 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. 633/72.

Tuttavia, occorre valorizzare la circostanza che la somma di denaro che la BETA debba corrispondere a ALFA sia determinata in funzione di ritardo subito dall'Istante nell'ambito di un contratto di appalto in essere. In particolare, la somma per i maggiori oneri che la BETA deve erogare all'Istante in virtù dei ritardi causati è circoscritta nell'ambito del contratto di appalto, il quale, in base a quanto rappresentato nell'istanza, è giunto comunque a termine con la costruzione dell'edificio per l'appaltante.

Ciò induce a ritenere che - al di là del *nomen iuris* utilizzato dal Giudice - tale somma rappresenti un'integrazione del corrispettivo della prestazione comunque fornita alla BETA, piuttosto che una penale.

Detto in altre parole, la natura sinallagmatica e non indennitaria della somma disposta dal Giudice appare confermata dalla circostanza che - nonostante il ritardo subito dall'Istante - la BETA può comunque godere del nuovo edificio.

In conclusione, alla luce delle osservazioni innanzi precisate, si ritiene che la somma da corrispondere all'Istante, in relazione ai "*maggiori oneri diretti e indiretti*" subiti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA, a fronte dell'esecuzione di una prestazione, rappresentata, comunque, dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se "eccedente" rispetto a quello originariamente pattuito.

**firma su delega del Direttore Centrale Grandi  
contribuenti e internazionale Fabio Ignaccolo  
Delega n. 9133 del 18 settembre 2023**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**

## **F65-25 - Superbonus 2025: dall'8 settembre un nuovo modello di comunicazione per la cessione dei crediti**

### **Superbonus 2025: approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura**

Con il Provvedimento n. 321370 dello scorso 7 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello – e relative istruzioni – per la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura o prima cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati con Superbonus.

La nuova modulistica ha recepito le molteplici modifiche intervenute in materia, in particolare l'esclusione delle opzioni alternative alla detrazione per la generalità dei bonus edilizi e le restrizioni introdotte anche in relazione al Superbonus (c.d. blocco delle cessioni).

Difatti, per le spese sostenute nel 2025, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura possono essere esercitate soltanto per interventi ammessi al superbonus che rientrano nelle deroghe al c.d. "blocco delle cessioni", introdotto con il DL 11/2023 e successivamente integrato dal DL 39/2024.

Il nuovo modello di comunicazione sarà operativo a partire dall'8 settembre 2025. In tal senso, il Provvedimento chiarisce che le comunicazioni inviate fino al 7 settembre utilizzando il precedente modello rimangono valide.

Si ricorda che le comunicazioni delle opzioni relative al Superbonus 2025 dovranno essere inviate entro il termine del 16 marzo 2026.

Termine da tenere bene a mente in considerazione del fatto che non è più prevista la possibilità di avvalersi della c.d. "remissione in bonis" che consentiva di trasmettere la comunicazione oltre la scadenza e/o di correggere eventuali errori sostanziali.

Per completezza, si riepilogano, di seguito, le fattispecie per le quali è ancora possibile accedere alle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2025.

### **SPESE 2025: CHI USUFRUISCE DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA?**

Solo chi accede al Superbonus a determinate condizioni:

- Al 65% à Condomini, mini condomini: delibera dei lavori e CILAS entro il 17.02.2023 e sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati, entro il 30.03.2024;
- Al 65% à Onlus «non sanitarie», APS, ODV: costituzione dell'ente entro il 17.02.2023, e CILAS, o istanza per il titolo in caso di demolizione e ricostruzione, e delibera condominiale in caso di interventi condominiali, entro il 30.03.2024;
- Al 110% à Onlus «sanitarie»: costituzione dell'ente entro il 17.02.2023, e CILAS, o istanza per il titolo in caso di demolizione e ricostruzione, e delibera condominiale in caso di interventi condominiali, entro il 30.03.2024;
- Al 110% à Zone terremotate (entro e fuori cratere): CILAS, o istanza per il titolo

in caso di demolizione e ricostruzione, delibera condominiale in caso di interventi condominiali, o istanza per concessione contributi presentate entro il 30.03.2024;

Zone terremotate (entro e fuori cratere): istanza per concessione contributi presentate dal 30.03.2024 solo se, sempre prima del 30 marzo 2024, in alternativa alla presentazione dell'istanza per il contributo, risulta effettuato uno di questi 3 adempimenti alternativi, ovvero la presentazione: 1. della CILA, per gli interventi non condominiali; 2. della CILA e della delibera assembleare per gli interventi sui condomini; 3. dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione;

Zone terremotate (solo Regioni dentro il "cratere"): istanza per il contributo e adempimenti alternativi effettuati dal 30 marzo 2024 a condizione che l'istanza per la concessione del contributo si riferisca ad un intervento su un immobile danneggiato nel "cratere" e rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, stanziati per il 2024



***Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### ***1. Comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nel 2025***

1.1 Il presente provvedimento approva il modello allegato denominato “Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025” (di seguito, “modello”) con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni (di seguito, “decreto”). Il *modello* è utilizzabile per esercitare le opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell'anno 2025, per gli interventi individuati dall'articolo 119 del *decreto*, nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti.

1.2 L'opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere

più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1.3 Ai fini dell'opzione di cui al punto 1.1, il beneficiario della detrazione deve richiedere:

- a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del *decreto*, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
- b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del *decreto*, che l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- c) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)

dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente punto 1.3 e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del *decreto*.

1.4 Le eventuali ulteriori cessioni dei crediti sono disciplinate dal punto 5 del presente provvedimento.

## ***2. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d'imposta***

2.1 Il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *a)*, del *decreto*, è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 2.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del *decreto*.

2.2 Il credito d'imposta di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *b)*, del *decreto*, è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 2.3.

2.3 L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata

all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

2.4 L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

### ***3. Modalità e termini di invio della comunicazione di esercizio dell'opzione da parte del titolare della detrazione***

3.1 La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

3.2 La comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

3.3 La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:

- a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- b) dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, indicato nella comunicazione, è tenuto a confermarlo mediante l'apposito servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

3.4 Per gli interventi di cui al punto 1.3, lettera a), la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti, l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.

3.5 A seguito dell'invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021.

3.6 La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

3.7 Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

a) il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti

dati sono comunicati al condòmino incaricato di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate;

b) l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione di cui al punto 3.3; nel caso in cui, in base all’articolo 1129 del codice civile, la comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

3.8 Il *modello* e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento, devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del *modello* e delle relative specifiche tecniche.

3.9 Eventuali aggiornamenti del *modello* di comunicazione, delle relative istruzioni di compilazione e delle specifiche tecniche di trasmissione telematica saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data adeguata pubblicità.

#### **4. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta**

4.1 I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1, del *decreto* esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, fatte salve le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Si applica l’articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

#### 4.2 Ai fini di cui al punto 4.1:

a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate (di seguito, "*Piattaforma cessione crediti*" o "*Piattaforma*"). Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la *Piattaforma cessione crediti* la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;

b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

d) non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, *pro tempore* vigenti;

e) sono utilizzati i codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

4.3 Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del *decreto*, la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

## 5. *Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta*

5.1 In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, fatte salve le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021:

a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *a*), del *decreto*, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei seguenti soggetti (di seguito, "*soggetti qualificati*"):

- a.1) banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- a.2) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- a.3) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

I *soggetti qualificati* che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri *soggetti qualificati*;

b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *b*), del *decreto*, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di *soggetti qualificati*. I *soggetti qualificati* che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri *soggetti qualificati*. Tuttavia, se la comunicazione dell'opzione per lo sconto

in fattura o la prima cessione del credito è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei *soggetti qualificati*;

c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

5.2 Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la *Piattaforma cessione crediti* fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei *soggetti qualificati*.

5.3 La comunicazione delle cessioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la *Piattaforma cessione crediti*, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima *Piattaforma*.

5.4 I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la *Piattaforma cessione crediti*. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente,

tramite la suddetta *Piattaforma*, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

5.5 Ai sensi dell'articolo 121, comma 1-*quater*, del *decreto*, le rate annuali dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la *Piattaforma cessione crediti*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.

5.6 I crediti acquisiti a seguito di cessioni successive alla prima o allo sconto in fattura possono essere accettati dal cessionario decorsi cinque giorni lavorativi dalla relativa comunicazione avvenuta tramite la *Piattaforma cessione crediti*.

5.7 I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del *decreto* e all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.

## **6. *Trattamento dei dati***

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera *b*), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, “*Regolamento*”) e 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, “*Codice*”) – è individuata negli articoli 119 e 121 del *decreto*. L'articolo 119, comma 12 e l'articolo 121, comma 7, del *decreto* stabiliscono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano

definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni ivi previste.

6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel *modello* approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:

- a) i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- b) i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- c) gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il *set* informativo minimo per la corretta gestione della comunicazione dell'opzione e delle successive cessioni, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*), del *Regolamento*), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*), del *Regolamento*), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del *modello* venga effettuata mediante i canali

telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura dell’amministratore del condominio, del soggetto che appone il visto di conformità, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del *Regolamento* e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante del *modello* di comunicazione.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati, ai sensi dell’articolo 35 del *Regolamento*.

## **7. Disposizioni finali**

7.1 Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende le opzioni e le cessioni inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

7.2 Il presente provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022.

## **Motivazioni**

Con il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 12 dell’articolo 119 e del comma 7 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è approvata la versione aggiornata del *modello* (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) da

utilizzare per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 119 del medesimo decreto (c.d. *Superbonus*), per le spese sostenute nel 2025.

Infatti, ai sensi del citato articolo 121 (commi 1 e *7-bis*) del decreto-legge n. 34 del 2020, le suddette opzioni possono essere esercitate, per l’anno 2025, solo in relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi individuati dall’articolo 119 del medesimo decreto-legge.

Il *modello* e le nuove specifiche tecniche devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.

Come per gli anni precedenti, le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2025 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo dell’anno successivo (16 marzo 2026).

Inoltre, il provvedimento riepiloga le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti successive alla prima opzione e di utilizzo in compensazione dei medesimi crediti tramite modello F24, anche derivanti dalle opzioni esercitate per le spese sostenute negli anni fino al 2024, già contenute nei precedenti provvedimenti attuativi delle richiamate disposizioni, eliminando quelle non più attuali.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera *a)*; articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo del Codice civile*” (articolo 1129);

Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, rubricato “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” (articoli 64 e 106);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” (articoli 32, 35 e 17);

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, rubricato “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*” (articolo 6, comma 2-*quinq*ues);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, rubricato “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 3, comma 3);

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”* (articolo 34);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* (articolo 2-ter);

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, rubricato *“Codice delle assicurazioni private”*;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* (articolo 1, comma 53);

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* (articolo 31, comma 1);

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”* (articolo 14, comma 3-ter);

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articoli 5, 6, 28, 32, 35);

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “*Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati*”;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “*Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*”;

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” (articolo 28, comma 2);

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria*” (articolo 4-bis, comma 5);

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (articoli 119 e 121);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, recante “*Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, recante “*Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici*”;

Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, recante “*Detrazioni fiscali per interventi edilizi - comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, recante “*Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 agosto 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
Vincenzo Carbone  
*Firmato digitalmente*

# COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 (SUPERBONUS) PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2025

(Articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679*

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

## Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nel 2025, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

## Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

## Base giuridica

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disciplina le detrazioni spettanti per taluni interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico.

Ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto, i soggetti che sostengono le spese per la realizzazione dei suddetti interventi, negli anni dal 2020 al 2025, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione del corrispondente credito ad altri soggetti.

L'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche.

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Con la firma apposta sul modello l'Agenzia delle Entrate viene autorizzata a comunicare il codice fiscale al cessionario o al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

## Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

## Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle Entrate.

## Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

## Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

## Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

## Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito [web](http://web.agenziaentrate.it) dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: [entrate.updp@agenziaentrate.it](mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it)

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito [web](http://web.garanteprivacy.it) del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 (SUPERBONUS) PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2025

(Articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

### DATI DEL BENEFICIARIO

Codice fiscale

Telefono

E-mail

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)

Codice fiscale

Codice carica

CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE  
AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO  
E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Firma del beneficiario  
(o di chi lo rappresenta)

### CONDOMINIO

(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

Codice fiscale del condominio

Condominio Minimo

Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato

E-mail

Firma

### IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Data dell'impegno

Firma dell'incaricato

### VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

### ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Codice identificativo ENEA

Polizza assicurativa

### ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

Codice identificativo  
dell'asseverazione

Codice fiscale del professionista

Polizza  
assicurativa

**QUADRO A - INTERVENTO**

Tipologia di intervento	Intervento Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione		1° anno di sostenimento della spesa		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Codice Comune	Tipologia immobile (T/U)	Sezione Urbana/ Comune catastale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Foglio	Particella	Subalterno
<input type="text"/>	<input type="text" value=" /"/>	<input type="text"/>

**QUADRO C - OPZIONE****SEZIONE I - BENEFICIARIO****TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)****A** CONTRIBUTIVO SOTTO FORMA DI SCONTO **B** CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA 

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)

**SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)**

	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>

**QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO**

(il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>

## COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 (SUPERBONUS) PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2025

(Articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### Premessa

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disciplina le detrazioni spettanti per taluni interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico.

Ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto, i soggetti che sostengono le spese per la realizzazione dei suddetti interventi, negli anni dal 2020 al 2025, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, il contribuente deve acquisire anche:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'articolo 119, comma 12, e l'articolo 121, comma 7, prevedono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione relativa agli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici.

#### Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall'amministratore del condominio o dal condòmino incaricato.

In caso di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

#### Come si presenta

La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

#### Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

#### Termini di presentazione

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.

Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni:

1. "Dati del beneficiario" e "Dati relativi al rappresentante del beneficiario";
2. "Condominio": da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio;
3. "Impegno alla trasmissione telematica": da compilare se la comunicazione è trasmessa avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate;
4. "Visto di conformità": la compilazione di questa sezione è obbligatoria.
5. "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico": tali sezioni devono essere compilate dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

Nella sezione "Dati del Beneficiario" deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che comunica l'opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione "Dati relativi al rappresentante del beneficiario" - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d'imposta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il firmatario autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

Nella sezione "Condominio" deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L'indicazione del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo "Condominio minimo" va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministratore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.

Nella sezione "Impegno alla presentazione telematica" il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

La sezione "Visto di conformità" è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

La sezione "Asseverazione efficienza energetica" deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall'ENEA a seguito della trasmissione dell'asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. La sezione "Asseverazione rischio sismico", invece, deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell'asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l'asseverazione. In entrambe le sezioni "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico" deve, inoltre, essere barrata la casella "Polizza assicurativa" al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell'attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile, prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui sia stata barrata la casella "Superbonus" (oppure la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus") per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione "ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA" è facoltativa (se l'intervento trainante è di tipo "Sismabonus").

CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO SUPERBONUS
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO</b>		
<b>INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS</b>		
1	Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%	
2	Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti	
<b>INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>		
4	Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	X
5	Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	X
6	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione $\geq$ classe A	X
7	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione $\geq$ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua	X
8	Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari	X
9	Acquisto e posa in opera di schermature solari	X
10	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili	X
11	Acquisto e posa in opera di sistemi di microgenerazione in sostituzione di impianti esistenti	X
12	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)	X
<b>INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3</b>		
13	Intervento antisismico	X
14	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore	X
15	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	X
<b>ALTRI INTERVENTI</b>		
16	Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	X (solo per le comunità energetiche)
19	Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	X
20	Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	X
21	Intervento per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici	X
28	Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)	X
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI</b>		
26	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)	X
27	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)	X

## QUADRO A Intervento

Nel **quadro A** deve essere indicato, nel campo "Tipologia intervento", il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (vedi tabella degli interventi).

La casella "Intervento Superbonus" deve essere barrata per gli interventi antisismici o nel caso in cui l'intervento selezionato nel campo "Tipologia intervento" sia un intervento trainato (ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche) eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3, ammesso al Superbonus. Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus se le spese per l'intervento trainante sono sostenute nei periodi d'imposta indicati nell'articolo 119 del Decreto e le spese per l'intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell'intervento trainante.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regolamenti

edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti ovvero che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta. In questo caso deve essere barrata la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus".

Nel campo "N. unità presenti nel condominio", da compilare solo se la comunicazione è presentata per un intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale, l'amministratore di condominio deve indicare il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Con riferimento all'intervento selezionato devono essere indicate, negli appositi campi, le seguenti informazioni: importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e anno di sostenimento della spesa.

Se l'opzione è esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere indicato nel campo "Stato di avanzamento lavori" il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo "Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)" deve essere indicato l'importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l'anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

---

## QUADRO B

### Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Nel **quadro B** devono essere indicati i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento selezionato nel campo "Tipologia di intervento" del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. Nel caso di opzione per interventi su parti comuni condominiali in questo quadro vanno indicati i dati catastali della singola unità immobiliare presente nel condominio. Il comma 4-ter dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, deve essere indicato il valore "S" (Sisma) nel campo "Tipologia immobile (T/U)" del presente quadro. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il valore "S" (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella "Superbonus" o la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus", se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il valore "S" nel suddetto campo.

---

## QUADRO C

### Opzione

Il **quadro C** è composto da due sezioni:

- sezione I - "Beneficiario";
- sezione II - "Soggetti beneficiari", da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio.

Nella sezione I - "Beneficiario" deve essere indicata l'opzione esercitata dal beneficiario, ossia contributo sotto forma di sconto (A) o cessione del credito (B) selezionando la corrispondente casella. Il beneficiario deve indicare, inoltre, l'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) nell'apposito campo.

Nella sezione II - "Soggetti beneficiari" devono essere indicati, per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l'importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

---

## QUADRO D

### Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto

Nel **quadro D** – da compilare solo dopo aver acquisito l'accettazione da parte dei cessionari/fornitori – devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l'opzione, la data di esercizio dell'opzione, nonché l'ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. Nel campo "Tipologia del cessionario", che va compilato solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato:

- il **codice 1** se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- il **codice 2** se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il **codice 3** se il cessionario è un'impresa di assicurazione e il soggetto richiedente abbia contestuale stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spetta la detrazione d'imposta prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **U77-25 - Reati ambientali: in GU il Decreto che recepisce la normativa UE in materia ambientale**

**In vigore dal 9 agosto il decreto-legge per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2025, il Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, c.d. "Terra dei Fuochi" (in allegato), che ha l'obiettivo di contrastare i reati ambientali e tutelare maggiormente la salute pubblica e l'ambiente.

Nello specifico, il provvedimento introduce disposizioni urgenti per impedire le attività illecite in materia di rifiuti su tutto il territorio nazionale e per incentivare gli interventi di bonifica nell'area denominata Terra dei fuochi.

Il Decreto va a modificare direttamente alcune disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (C.d. Codice dell'Ambiente) e del Codice penale, in linea con il più ampio processo di rafforzamento della normativa ambientale in corso a livello europeo.

Il Decreto-Legge, infatti, rappresenta un primo passo del Governo verso l'attuazione della Legge di delegazione europea 2024, del 13 giugno 2025, n. 91, con cui l'Italia si è assunta l'impegno di recepire, tra le altre, anche la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale ambientale.

Tale direttiva, entrata in vigore il 20 maggio 2024 e da recepire entro il 21 maggio 2026, sostituisce le precedenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, introducendo significative novità finalizzate a rafforzare la protezione dell'ambiente con strumenti di diritto penale.

Attraverso questo provvedimento, il Governo anticipa dunque l'attuazione di alcune disposizioni previste dalla Direttiva, in particolare per quanto riguarda:

- – l'introduzione di nuove fattispecie di reato ambientale (es. abbandono di rifiuti in casi particolari) e di nuove sanzioni accessorie (es. sospensione della licenza per il trasporto beni conto terzi e confisca veicolo);
- – l'ampliamento delle condotte sanzionabili e l'inasprimento del quadro sanzionatorio, mediante la previsione di pene detentive nei casi più gravi e aggravanti per i fatti commessi nell'ambito di un'attività d'impresa (con responsabilità per omessa vigilanza) o in siti contaminati;
- – l'estensione delle ipotesi di confisca, interdizione e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il provvedimento è ora al vaglio del parlamento per l'iter di conversione in legge.

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116.

**Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;

Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212, dopo il comma 19-*bis* è aggiunto il seguente:

«19-*ter*. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo

nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;

b) all'articolo 255:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.»;


3) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;

4) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-*bis* può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-*bis* è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;



c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:

«Art. 255-bis (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*). — 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*). —

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;

d) all'articolo 256:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»;

1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;



2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;

6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis.»;

7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;

e) all'articolo 256-bis:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;

4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»;

5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;

f) all'articolo 258:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da due-mila a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a ventimila euro»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.»;

3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;

g) all'articolo 259:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;

h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). — 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). — 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».



## Art. 2.

*Modifiche al codice penale*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-*bis*, terzo comma, dopo il numero 4-*bis*) è aggiunto il seguente:

«4-*ter*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis*, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) all'articolo 452-*sexies*:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;

2) il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 452-*quaterdecies*, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale*

1. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-*bis*,» sono inseriti i seguenti: «452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*,» e le parole: «nonché ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico».

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*

1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies*, 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

## Art. 6.

*Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;

3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;


4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per la violazione dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a mille duecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;

5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) per la violazione dell'articolo 452-*septies*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-*ter*) per la violazione dell'articolo 452-*terdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;



e-*quater*) per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-*quater*)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;

c) al comma 2:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) per il reato di cui all'articolo 255-*bis*, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-*ter*) per il reato di cui all'articolo 255-*ter*:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-*bis*) per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-*ter*) per la violazione dei commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-*quater*) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;

3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) per il reato di cui all'articolo 256-*bis*:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;

4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;

5) la lettera f) è abrogata;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-*ter* del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-*bis*), a-*ter*), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-*bis*) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale, agli articoli 256, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

Art. 7.

*Modifiche al codice della strada,  
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;

2) la lettera f-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«f-*bis*) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-*bis* e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;»;

b) all'articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*quater*. Le disposizioni del comma 5-*ter* si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».



## Art. 8.

*Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura*

1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

## Art. 9.

*Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi*

1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.

3. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

## Art. 10.

*Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi*

1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione».

## Art. 11.

*Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche*

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite da quelle «31 dicembre 2025».

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia,*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00128



## **U78-25 - DL Salva Casa: adeguamento regionale e stato di attuazione della modulistica**

### **Aggiornati i dossier Ance in merito all'applicazione sul territorio regionale delle nuove semplificazioni in materia edilizia e all'adeguamento ai moduli unificati e standardizzati**

Avanti con il decreto Salva Casa: sono 16 le Regioni che, ad oggi, hanno adeguato la normativa regionale o fornito delle indicazioni circa l'applicabilità delle disposizioni relative al provvedimento in rapporto alle rispettive normative locali.

In particolare, si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle D'Aosta e Veneto.

Anche la Provincia Autonoma di Trento ha modificato la propria normativa in tema di governo del territorio. L'Ance ha aggiornato i Dossier con la legge regionale Lazio 30 luglio 2025, n. 12 e con la legge regionale Toscana n. 51/2025. Si segnala inoltre che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 4 agosto 2025, ha impugnato alcune norme della legge regionale Sardegna n. 18/2025.

Parallelamente, sale a 13 il numero delle Regioni che hanno recepito o già proceduto ad adeguare i moduli unificati e standardizzati in edilizia, aggiornati alle nuove disposizioni introdotte dal DL 69/2024 a seguito dell'accordo della Conferenza Unificata dello scorso 27 marzo (vedasi notizie U34-25 di ANCE FVG Informa n°13/2025 e U41-25 di ANCE FVG Informa n°15/2025): sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Sardegna e Sicilia.

**Decreto-legge 69/2024  
cd. "Salva casa"**

*Attuazione regionale e locale*

**28 agosto 2025**

## INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA.....	2
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ART. 6, COMMA 1, LETT. B-BIS E B-TER) DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. A) D.L. 69/2024) .....	4
STATO LEGITTIMO ART. 9 BIS DPR 380/2001(COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. B) D.L. N. 69/2024 .....	6
CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO ART. 23 TER DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C) D.L. N. 69/2024) E ART. 10 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C) D.L. N. 69/2024) .....	9
TOLLERANZE COSTRUTTIVE ED ESECUTIVE ART. 34 BIS DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. F) D.L. N. 69/2024) .....	18
CASI PARTICOLARE DI INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO ART. 34 TER DPR 380/2001 (COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. F-BIS) D.L. N. 69/2024).....	21
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITÀ ART. 36 DPR 380/2001(COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. G) D.L. N. 69/2024) .....	24
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER DIFFORMITÀ PARZIALI E VARIAZIONI ESSENZIALI ART. 36 BIS DPR 380/2001(COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. H) D.L. N. 69/2024).....	26
VARIAZIONI ESSENZIALI IMMOBILI VINCOLATI ART. 32 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. D-BIS) D.L. N. 69/2024) .....	34
INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ART. 34 (L) DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. N. 69/2024).....	36
INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ART. 37 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. I) D.L. N. 69/2024).....	38
DEROGA REQUISITI IGIENICO SANITARI IN ATTESA DI RIFORMA ART. 24 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C-BIS) D.L. N. 69/2024).....	40
RECUPERO SOTTOTETTI ART. 2 BIS DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. 0A) D.L. N. 69/2024) .....	43
RIMOZIONE OPERE ABUSIVE/ALIENAZIONE IMMOBILI ABUSIVI ART. 31 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. D) D.L. N. 69/2024).....	46
DESTINAZIONE DI UNA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI ART. 1, COMMA 2, DL 69/2024 .....	48
STRUTTURE AMOVIBILI TEMPORANEE-COVID 19 ART. 2 DL 69/2024 .....	49
REGOLARIZZAZIONE ABUSI PAESAGGISTICO ANTE 12 MAGGIO 2006 ART. 3 DL 69/2024 .....	50
FONTI NORMATIVE.....	52

## Premessa



Il Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*", come convertito con legge 24 luglio 2024, n. 105 è entrato in vigore lo scorso 28 luglio.

Dalla sua entrata in vigore, numerose sono le questioni applicative e interpretative che sono sorte, in particolare con riferimento al rapporto con le normative regionali e locali vigenti.

**Ad oggi sono 16 le Regioni che hanno adeguato la normativa regionale o fornito delle indicazioni** circa l'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte in rapporto alle singole normative regionali (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto). Anche la Prov. Autonoma di Trento ha modificato la propria normativa in tema di governo del territorio.

Si evidenzia al riguardo che la **Regione Lazio** (Deliberazione 3 ottobre 2024, n. 742; Determina 12 novembre 2024 n. G.15003; Circolare 20 dicembre 2024 n. 15663357) ha fornito anche specificatamente delle indicazioni operative per il nuovo procedimento di accertamento di conformità (art. 36 bis Dpr 380/2001) e di compatibilità paesaggistica ( art. 36 bis, comma 4

Dpr 380/2001) e che la **Regione Veneto** (Delibera Giunta Regionale 28 novembre 2024, n. 0605513) ha dettato indicazioni tecniche e operative relativamente alla materia sismica. Ugualmente la **Regione Marche** ha adeguato la normativa regionale alle nuove indicazioni in materia sismica (Lr 17 aprile 2025, n. 4).

La Regione Emilia-Romagna ha inoltre pubblicato una Circolare illustrativa della legge regionale 25 luglio 2025, n. 5.

**Anche a livello comunale si sono formate le prime linee di indirizzo;** in particolare tra queste si segnala la Circolare del Comune di Roma (Prot. QI/2024/0205723 del 21 ottobre 2024) che ha fornito chiarimenti in tema di mutamenti d'uso, agibilità e oblazioni previste in caso di parziali difformità dal permesso di costruire o dalle Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nonché di variazioni essenziali (art. 36 bis, comma 5, Dpr 380/2001).

Di seguito l'illustrazione delle principali indicazioni fornite dalla Regioni nonché dal Comune di Roma suddivise in macro-tematiche.

## Attività edilizia libera

Art. 6, comma 1, lett. b-bis e b-ter) Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 69/2024)

<p><b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025</p>	<p>L'art. 6 Dpr 380/2001, come modificato dal DL 69/2024, <b>si applica integralmente</b>. La legge regionale Campania n. 13/2022 integra le fattispecie di edilizia libera e individua all'art. 2, comma 2, ulteriori interventi di edilizia libera, rispetto a quanto previsto dall'art. 6 Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art. 7 Lr 15/2013) con le novità introdotte in tema di edilizia libera dal DL 69/2024, come convertito.</p>
<p><b>Friuli-Venezia Giulia</b> Lr 9/2025</p>	<p><b>VEPA</b> Modificata la normativa regionale (art. 16 Lr 19/2009) con l'introduzione delle novità in materia di VEPA introdotte dal DL 69/2024, con alcune differenze, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le strutture devono avere una superficie massima pari a 40mq;</li><li>- viene previsto che negli edifici condominiali o plurifamiliari, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi, l'esecuzione di tali opere presuppone un progetto unitario volto a definire e unificare le caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche di tali elementi e, nei casi previsti, l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale o dalla maggioranza dei proprietari, ove non sia costituito il condominio.</li></ul> <p><b>TENDE DA SOLE</b> Modificata la normativa regionale (art. 16 Lr 19/2009) con l'introduzione delle novità in materia di tende da sole introdotte dal DL 69/2024, con alcune differenze, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le opere devono avere una superficie massima pari a 25mq;</li><li>- viene specificato che non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con caratteristiche tali da generare nuova superficie utile.</li></ul> <p>Viene previsto inoltre che rientra nell'attività edilizia libera asseverata la realizzazione di VEPA, tende a pergola e pergotende anche bioclimatiche, nonché di tettoie pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili in edilizia libera.</p>

<b>Liguria</b>	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Sardegna</b> Lr 18/2025	Modificata la normativa regionale (art. 15 lr 23/1985) con le novità introdotte in materia di edilizia libera dal DL 69/2024.
<b>Sicilia</b> Art. 15 legge regionale 18 novembre 2024, n. 27	Le nuove disposizione statali sono state inserite con identico contenuto all'art. 3 comma 1 della legge regionale 16/2026.
<b>Toscana</b> Lr 51/2025	<p><b>TENDE DA SOLE</b> Modificato l'art. 136, comma 1 lr 65/2014 con l'inserimento della lettera b-quater) che prevede in edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come definite e disciplinate dall'art. 6, comma 1, lett. b-ter) Dpr 380/2001, a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e superfici. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 137 lr 65/2014 che prevede gli interventi c.d. privi di rilevanza.</p> <p><b>VEPA</b> Rimando alla disciplina dell'art. 6, comma 1, lett. b-bis) Dpr 380/2001.</p>
<b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024	<b>Applicazione diretta</b> , nel rispetto delle disposizioni dell'art. 118, comma 5, legge regionale n. 1/2015.

## Stato legittimo

Art. 9 bis Dpr 380/2001(come modificato da art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 69/2024

<b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025	<p>Modificata la normativa regionale (art. 10-bis lr 15/2013) specificando che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel caso di interventi edilizi che hanno interessato l'intero edificio o unità immobiliare ad esclusione della manutenzione ordinaria, lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo edilizio, legittimamente presentato o rilasciato, che ha abilitato la realizzazione del medesimo intervento, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, a condizione che la documentazione presentata ai fini del rilascio o della presentazione del medesimo titolo abbia incluso copia dei titoli abilitativi pregressi o ne siano stati indicati gli estremi, anche attraverso l'utilizzo della modulistica regionale unificata;</li><li>- lo stato legittimo può essere desunto attraverso i documenti probanti indicati, indipendentemente dall'epoca di costruzione dell'immobile, anche nei casi in cui non sia disponibile copia del titolo abilitativo e, tuttavia, sussista un principio di prova dell'avvenuto rilascio dello stesso, anche quando non se ne conoscono gli estremi.</li></ul> <p>È stata inoltre inserita la previsione relativa alla verifica dello stato legittimo per interventi nei condomini o singole unità immobiliari (art.9-bis, comma 1-ter, Dpr 380/2001).</p>
<b>Friuli-Venezia Giulia</b> Lr 9/2025	<p><b>DIMOSTRAZIONE STATO LEGITTIMO ATTRAVERSO ULTIMO TITOLO:</b> non recepita.</p> <p><b>DOCUMENTI PROBANTI IN CASO DI ESTREMI TITOLO EDILIZIO NON REPERIBILE</b> (Art. 9 bis, comma 1-bis, quarto periodo): modificata la normativa regionale (art. 40-ter lr 19/2009) con tale previsione.</p> <p><b>VERIFICA DELLO STATO LEGITTIMO PER INTERVENTI NEI CONDOMINI O SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI</b> (Art. 9 bis, comma 1-ter): modificata la normativa regionale (art. 40-ter lr 19/2009) con tale previsione.</p>
<b>Liguria</b>	<b>Applicazione diretta.</b>

<p><b>Sardegna</b> Lr 18/2025</p>	<p>Applicazione art. 9 bis Dpr 380/2001.</p> <p>Viene inoltre specificato che negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma.</p> <p>Vengono fatte salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio.</p> <p>Per tali immobili è, comunque, sempre consentita la demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti.</p>
<p><b>Sicilia</b> Circolare 8 agosto 2024, n. 3</p>	<p><b>Applicazione diretta</b> nell'ordinamento regionale in quanto l'art. 9 bis Dpr 380/2001 è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.</p>
<p><b>Toscana</b> Lr 51/2025</p>	<p>Recepite le novità introdotte attraverso il richiamo all'art. 9-bis, comma 1-bis e 1-ter, Dpr 380/2001 inserito all'art. 133, comma 7-bis, lr 65/2014.</p> <p>Inserita inoltre una norma che prevede che concorrono alla determinazione dello stato legittimo le sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessione in pristino previste dalla l.r. 65/2014 al titolo VII, capo II e la dichiarazione di cui all'articolo 198, comma 4 (tolleranze costruttive).</p>
<p><b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024</p>	<p><b>Applicazione diretta</b> in quanto l'art. 139 bis della legge regionale n. 1/2015 ha un contenuto più ristretto rispetto all'art. 9 bis Dpr 380/2001, come modificato dal Decreto-legge 69/2024 e di conseguenza deve intendersi disapplicato.</p>
<p><b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art. 59 bis Lr 11/1998) con le novità introdotte dal DL Salva Casa in tema di stato legittimo, con alcune differenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è stata riportata la possibilità di attestare lo stato legittimo con il titolo abilitativo che ha "legittimato" la costruzione (è rimasta la possibilità di attestare lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare con il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione);</li> <li>- è stato specificato che lo stato legittimo può essere dimostrato attraverso l'ultimo titolo che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che la verifica che l'amministrazione competente in sede di rilascio dello stesso deve aver effettuato sia relativa alla legittimità <u>formale</u> dei titoli pregressi;</li> </ul>

	<p>- non è stata recepita la possibilità di dimostrare lo stato legittimo attraverso i documenti probanti previsti all'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo (estratti cartografici, documenti d'archivio, etc..) nel caso in cui non siano disponibili gli estremi del titolo abilitativo.</p> <p><b>VERIFICA DELLO STATO LEGITTIMO PER INTERVENTI NEI CONDOMINI O SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI</b> (Art. 9 bis, comma 1-ter): inserita la norma all'interno dell'art. 59 bis Lr 11/1998.</p>
<b>Prov. Trento</b> Lp 3/2025	Modificata la normativa provinciale (art. 86-bis lp 15/2015) con le novità introdotte in tema di stato legittimo dal DL 69/2021 come convertito.

### Cambi di destinazione d'uso

Art. 23 ter Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. c) D.L. n. 69/2024) e art. 10 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. c) D.L. n. 69/2024)

<p><b>Abruzzo</b> Lr 19/2025</p>	<p><b>TITOLI EDILIZI</b> recepito quanto previsto dall'art. 23-ter Dpr 380/2001, come modificato dal DL 69/2024, in tema di titoli abilitativi previsti per i mutamenti di destinazione d'uso. In particolare, viene previsto il seguente regime amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SCIA:</b> cambi d'uso orizzontali (all'interno della stessa categoria funzionale) e verticali (tra diverse categorie funzionali) senza opere o con opere riconducibili all'attività edilizia libera o eseguibili con una comunicazione di inizio lavori asseverata;</li><li>• <b>Titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento d'uso</b>, nei restanti casi.</li></ul>
<p><b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025</p>	<p><b>TITOLI EDILIZI</b></p> <p><b>MUTAMENTO SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE "ORIZZONTALE":</b> - <u>senza opere o con opere di edilizia libera</u>: SCIA; - <u>con opere</u>: titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al cambio d'uso; per le opere riconducibili all'art. 6 bis Dpr 380/2001 si procede con SCIA, anziché con CILA.</p> <p><b>MUTAMENTO SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE "VERTICALE"</b> (tra categorie funzionali di cui all'articolo 23 ter, co. 1, lettere a), a-bis), b) e c) del TUE): <b>si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale</b> (Art.23 ter, comma 1 quinquies, Dpr 380/2001).</p> <p><b>MUTAMENTO INTERO IMMOBILE "ORIZZONTALE":</b> SCIA alternativa al Pdc (art. 2, comma 6, legge regionale n. 13/2022).</p> <p><b>MUTAMENTO INTERO IMMOBILE "VERTICALE":</b> SCIA alternativa al PDC (si applica integralmente la disciplina regionale e, quindi, l'articolo 2, co. 6, della l. r. n. 13/2022).</p> <p><b>MUTAMENTO, CON O SENZA OPERE, ORIZZONTALE O VERTICALE, CHE NON GENERA INCREMENTO DEL FABBISOGNO DEGLI STANDARD URBANISTICI:</b> liberamente attuabile, in quanto urbanisticamente non rilevante in Campania (art.27 Lr 31/2021 e art. 2 Lr 13/2022).</p>

## FATTISPECIE SPECIFICHE-TITOLI EDILIZI

**ZONA RURALE:** La Regione specifica che il Dpr 380/2001 non disciplina il mutamento d'uso verticale nel caso di categoria rurale **mentre la Legge regionale n. 19/2001 (art.2, comma 8) assoggetta a PdC il mutamento nelle zone E.**

**EDILIZIA LIBERA:** mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee (Art. 2, comma 5 Lr 19/2001).

### **PERMESSO DI COSTRUIRE:**

- mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio o che determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee (Art.2, comma 6 Lr 19/2001);
- mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale (Art.2, comma 7 Lr 19/2001);
- mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole-zona E (Art.2, comma 8 Lr 19/2001).

## DEFINIZIONE MUTAMENTO SENZA OPERE

La Regione specifica che con riferimento all'art. 23 ter, comma 1, primo periodo Dpr 380/2001 (che stabilisce che il mutamento d'uso si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6) **si devono considerare, in aggiunta alla casistica nazionale di edilizia libera stabilita dall'art. 6, le attività di edilizia libera previste dalla normativa regionale.**

**DEFINIZIONE MUTAMENTO SENZA OPERE:** anche nel caso in cui comporta l'esecuzione di opere costituenti attività edilizia libera.

## MUTAMENTO D'USO SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE/INTERO IMMOBILE ORIZZONTALE E VERTICALE:

sempre consentito, nel rispetto delle norme di settore, statali e regionali, incidenti sulla disciplina dell'attività che si intende insediare nonché delle condizioni specifiche fissate dagli strumenti urbanistici comunali.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili o delle singole unità immobiliari, ivi comprese quelle poste al primo piano fuori terra o seminterrate, e fissare specifiche condizioni cui le stesse sono subordinate.

**Emilia-Romagna**  
Lr 5/2025

Art. 6 Lr 31 marzo  
2025 n.2

**SPECIFICHE CONDIZIONI:** criteri oggettivi stabiliti nelle norme tecniche di attuazione, supportati da adeguata motivazione presente nel documento di Valsat o in altri elaborati dello strumento di pianificazione.

**ONERI DI URBANIZZAZIONE:** Nel rispetto delle specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di settore, il mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari non è assoggettato all'obbligo di reperimento o monetizzazione di ulteriori aree per servizi di interesse generale ai sensi del DM 1444/1968 dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici e pertinenziali come attuata dalla pianificazione urbanistica comunale. Rimane fermo il pagamento del contributo di costruzione secondo i principi della normativa vigente.

**TITOLI EDILIZI RICHIESTI**

**Titolo richiesto per intervento edilizio:** mutamento con opere;

**SCIA:** mutamento senza opere;

**Edilizia libera:**

- cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati;
- destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, purché contenuta entro il limite del 25 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 750 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.

**STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE-MUTAMENTI D'USO:**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'art. 6 Lr 2/2025 (che ha modificato l'art. 28 Lr 15/2013), i Comuni individuano, con apposito atto ricognitivo del Consiglio comunale, la disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativa al mutamento di destinazione d'uso che continua a trovare applicazione in quanto conforme alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.

I Comuni stabiliscono la disciplina dei cambi d'uso nel piano urbanistico generale (PUG) ovvero, nelle more dell'approvazione dello stesso, attraverso una variante specifica allo strumento urbanistico vigente, adottata e approvata con il procedimento semplificato disciplinato dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3.

<p><b>Liguria</b></p>	<p>La legislazione regionale vigente contenuta negli articoli 13 e 13 bis della legge regionale n. 16/2008 è coerente con i principi della legislazione statale, salvo per quanto riguarda la specifica disciplina introdotta dall'art. 23 ter con particolare riferimento ai mutamenti di destinazione d'uso di singole unità immobiliari tra diverse categorie funzionali (c.d. "cambi verticali"). <b>Fino ad eventuale adeguamento della legislazione regionale, tale disciplina statale trova diretta applicazione.</b></p> <p><b>MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI POSTE AL PIANO TERRENO O SEMINTERRATO:</b> continuano a trovare applicazione le previsioni dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2001 e dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2019 nel rispetto dei presupposti e condizioni previste da tali disposizioni di natura speciale, in attesa di <i>"acquisire puntuali indicazioni da parte del competente Ministero in merito al previsto intervento legislativo regionale richiesto per la disciplina di tali interventi da parte dei Comuni"</i>.</p> <p>La Regione in ogni caso afferma la necessità, ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina sui cambi d'uso e di un eventuale intervento regionale in materia, di una apposita circolare esplicativa da parte del Ministero competente.</p>
<p><b>Lombardia</b> Legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20</p>	<p><b>SEMINTERRATI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminata la previsione che disponeva per i volumi dei vani e locali seminterrati recuperati il divieto di mutamento d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità (art. 2, comma 7, Lr 7/2017);</li> <li>- Previsto che il recupero dei seminterrati conseguito senza opere edilizie è soggetto a SCIA (in luogo della CILA prevista precedentemente) (art. 2, comma 3, Lr 7/2017)</li> </ul> <p><b>TITOLI EDILIZI:</b> Applicazione regime previsto dall'art. 23-ter, comma 1-quinquies, Dpr 380/2001.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminata la previsione per cui i mutamenti d'uso di immobili senza opere, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti a comunicazione dell'interessato al Comune, fatte salve le previsioni dell'art. 20, comma 1, D.lgs. 42/2004 (art. 52, comma 2, Lr 12/2005);</li> <li>- eliminata la disposizione che prevedeva che, qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione (art. 52, comma 3, Lr 12/ 2015).</li> </ul>
	<p>Viene previsto che in ottemperanza all'articolo 23-ter, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi sui fabbricati che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024,</p>

<p><b>Molise</b> Lr 3/2025</p>	<p>risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata, possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d'uso, sia parziale che totale, delle unità immobiliari interessate, purché il cambio di destinazione avvenga tra le categorie previste dal comma 1 dell'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001.</p> <p>Tali interventi possono essere realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anche con esecuzione di opere, purché queste non modifichino l'aspetto esteriore del fabbricato;</li> <li>- purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene.</li> </ul> <p>Nelle zone omogenee classificate "E" di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968, sono ammessi esclusivamente interventi di modifica alla destinazione, finalizzati all'uso agricolo e/o residenziale.</p>
<p><b>Sardegna</b> Lr 18/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale in tema di cambi d'uso (art. 11 Lr 23/1985). Non sono state recepite le novità introdotte dal DL Salva-Casa.</p>
<p><b>Sicilia</b> Circolare 8 agosto 2024, n. 3</p>	<p><b>Applicazione diretta</b> in quanto l'art. 23-ter Dpr 380/2001 è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.</p>
<p><b>Toscana</b> Lr 51/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art.99 Lr 65/2014) in tema di mutamento d'uso. In particolare, vengono recepite le disposizioni contenute nei commi 1 (primo periodo), 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 23-ter Dpr 380/200, con alcune specifiche disposizioni tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la previsione che è consentito il mutamento "verticale" nelle zone A, B e C <u>ad esclusione</u> delle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra; viene comunque attribuita al comune la possibilità di individuare specifiche porzioni del territorio urbanizzato nelle quali i cambi di destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali si applicano anche alle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra;</li> <li>- è riconosciuta la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare non solo specifiche "condizioni" per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare (come previsto dal comma 1-quater dell'art. 23-ter Dpr 380/2001), ma anche "limitazioni"; al riguardo, viene inserita una norma transitoria (art.252 septies Lr 65/2014) che prevede che la disciplina sui mutamenti "verticali" trova applicazione solo a seguito dell'approvazione da parte dei Comuni di una apposita variante di adeguamento dello strumento urbanistico che stabilisca le condizioni e limitazioni; tale variante deve essere approvata entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge, decorsi i</li> </ul>

	<p>quali trova applicazione diretta quanto previsto dall'art. 99, comma 2 let.c) e comma 2-bis che disciplina il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali;</p> <p>- viene disciplinato il <b>mutamento d'uso di un intero immobile, anche se costituito da una singola unità immobiliare e quelli residuali che interessano singole unità immobiliari</b>: in tali casi i mutamenti di destinazione d'uso sono consentiti solo ove espressamente previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali o dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.</p> <p><b>TITOLI EDILIZI</b></p> <p><b>SCIA</b>: mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie.</p> <p><b>COMUNICAZIONE</b>: mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie.</p>
<p><b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024</p>	<p>I cambi d'uso sono disciplinati dall'art. 155 della legge regionale n. 1/2025, il quale non comprende le fattispecie introdotte nell'art. 23-ter Dpr 380/2001 dal Decreto-legge 69/2024. Pertanto, <b>la normativa regionale dovrà essere integrata con la diretta applicazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 23-ter novellato.</b></p>
<p><b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025</p>	<p><b>MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE</b>: Ripresa la nozione contenuta nell'art. 23-ter DPR 380/2001.</p> <p><b>MUTAMENTO ORIZZONTALE</b>: Il diverso uso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, senza interventi di ampliamento volumetrico, all'interno della stessa categoria di destinazione è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Fino all'approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG.</p> <p><b>MUTAMENTO VERTICALE</b>: è sempre ammesso il cambio d'uso di singola unità immobiliare, senza interventi di ampliamento volumetrico, tra le seguenti categorie funzionali: destinazione ad abitazione permanente o principale; destinazione ad abitazione temporanea; destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale; destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale; destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive. Tale mutamento inoltre deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguardare immobili ricompresi nelle zone A, B e C, ovvero nelle zone equiparabili;</li> <li>• avvenire nel rispetto delle normative di settore;</li> <li>• rimane ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.</li> </ul>

	<p>Viene inoltre specificato che in tali casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dagli strumenti urbanistici e dalle disposizioni regionali, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi;</li> <li>- Fino all'approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG.</li> </ul>
<p><b>Veneto</b> Lr 6/2025</p>	<p><b>CATEGORIE FUNZIONALI:</b> <u>Attività logistica</u>: assimilata alla categoria produttiva se collegata ad una specifica attività produttiva o quando sia svolta come autonoma attività di servizio al pubblico non avente carattere commerciale; in tutti gli altri casi è assimilata all'attività commerciale.</p>
	<p><b>MUTAMENTO ORIZZONTALE:</b> Sempre consentito nel rispetto delle normative di settore, fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d'uso ovvero con riguardo a specifici immobili.</p>
	<p><b>MUTAMENTO VERTICALE:</b> È sempre consentito per le singole unità immobiliari situate nelle zone A), B) e C) ovvero nelle zone ad esse equipollenti, ad eccezione delle unità immobiliari seminterrate e per quelle poste al primo piano fuori terra, fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d'uso ovvero con riguardo a specifici immobili e nel rispetto delle normative di settore. Tale mutamento è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al versamento del maggior contributo di costruzione eventualmente dovuto rispetto all'uso precedente;</li> <li>- al reperimento degli standard minimi previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico per la nuova destinazione, salva la possibilità di monetizzazione. I relativi proventi sono vincolati alla realizzazione delle dotazioni mancanti su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate, con particolare riferimento ai parcheggi e al verde o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.</li> </ul>
	<p><b>MUTAMENTO SENZA OPERE:</b> Qualora non sia impedito dallo strumento urbanistico comunale, il mutamento di destinazione d'uso senza opere,</p>

attuato nella singola unità immobiliare e all'interno della stessa categoria funzionale, è libero e non richiede un titolo edilizio. Può essere comunicato in qualunque momento senza particolari formalità.

#### **MUTAMENTO INTERO IMMOBILE:**

Salva diversa previsione da parte dello strumento urbanistico comunale, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre subordinato al rilascio dei titoli previsti.

#### **UNITA' IMMOBILIARI SEMINTERRATE E POSTE AL PRIMO PIANO FUORI TERRA**

È liberamente ammesso soltanto nelle zone e negli edifici all'uopo specificamente individuati dal PI, in coerenza con eventuali programmi o piani di riqualificazione urbana e sociale, con particolare riferimento ad aree degradate o in disuso da rivitalizzare. Vengono individuate inoltre delle zone escluse da tale individuazione.

Tali interventi devono comunque eseguiti nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salubrità previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di eliminazione delle barriere architettoniche, di isolamento termico degli edifici, antisismiche e antincendio.

#### **TITOLI EDILIZI:**

**SCIA:** cambio senza opere;

**CILA:** cambio senza opere edilizie, all'interno della stessa unità immobiliare e per una superficie lorda di pavimento fino a 250 metri quadrati;

**Titolo richiesto per le opere:** cambio d'uso connesso ad opere edilizie.

#### **APPLICABILITA' NORME CAMBI D'USO**

Il Comune specifica che:

- possibilità per gli strumenti urbanistici di fissare specifiche condizioni (comma 1-bis, 1-ter e 1-quater): **restano comunque fatte salve anche le disposizioni delle norme della pianificazione urbanistica comunale in merito alle destinazioni d'uso e ai mutamenti di destinazioni d'uso ammissibili;**

- la **non assoggettabilità all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale**, prevista dal secondo periodo del comma 1-quinquies, **non è applicabile** in quanto può operare solo in carenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica invece presenti nelle N.T.A. del P.R.G. vigente;

- **nulla risulta variato rispetto a quanto dovuto per il Contributo di Costruzione** (Oneri di Urbanizzazione primaria, Oneri di Urbanizzazione secondaria e Contributo afferente il costo di costruzione) **e per l'eventuale Contributo Straordinario.**

del 21 ottobre  
2024

### **TITOLI EDILIZI-CAMBI D'USO**

Fermo restando che l'ammissibilità è subordinata alle disposizioni delle N.T.A., il Comune fornisce la seguente distinzione:

**SCIA ordinaria:** cambi d'uso all'interno della stessa categoria funzionale (non rilevante) o tra diverse categorie funzionali (rilevante) che interessa una unità singola o più unità immobiliari o l'intero edificio nei casi di interventi:

- 1) senza opere o con opere riconducibili all'art. 6-bis;
- 2) con opere di MS pesante o RC pesante, anche in zona A;
- 3) con opere di RE leggera in zone omogenee diverse dalla zona A;
- 4) con opere che comportino modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili non sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/04.

**SCIA alternativa al PdC o PdC:** cambi d'uso all'interno della stessa categoria funzionale (non rilevante) o tra diverse categorie funzionali (rilevante) che interessa una unità singola o più unità immobiliari o l'intero edificio nei casi di interventi:

- 1) con opere riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia (RE leggera o pesante) in zona omogenea A;
- 2) con opere che comportino modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/04.

### Tolleranze costruttive ed esecutive

Art. 34 bis Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. f) D.L. n. 69/2024)

<b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025	<p>Modificata la normativa regionale (art. 19-bis Lr 15/2013) con le modifiche introdotte all'art. 34-bis Dpr 380/2001, dal DL 69/2024 come convertito.</p> <p>Prevista una particolare disciplina per gli immobili in zona sismica nel caso di dichiarazione delle tolleranze allegata agli atti aventi ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento di diritti reali.</p>
<b>Friuli-Venezia Giulia</b> Lr 19/2009	<p>Modificata la normativa regionale (art. 41 Lr 19/2009) con l'introduzione delle novità previste dal DL 69/2024 in tema di tolleranze.</p> <p>Viene inoltre previsto che nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali, rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio. In tali casi l'elaborato di aggiornamento progettuale può essere presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori o alla segnalazione certificata di agibilità se dovuta.</p>
<b>Liguria</b>	<p><b>NUOVE TOLLERANZE PARAMETRICHE PER GLI INTERVENTI REALIZZATI ENTRO IL 24 MAGGIO 2024 (comma 1-bis e primo periodo comma 1-ter) applicazione diretta.</b></p> <p><b>TOLLERANZE MISURE MINIME</b> (secondo periodo comma 1-ter) <b>applicazione diretta.</b></p> <p><b>TOLLERANZE ZONE SISMICHE (comma 3-bis) la disciplina opera direttamente.</b></p> <p><b>RILEVANZA PAESAGGISTICA DELLE TOLLERANZE (ART. 3, comma 1, DL 69/2024) opera direttamente:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>tolleranze del 2% (comma 1) e nuove tolleranze percentuali (comma 1-bis)</u>: esenzione autorizzazione paesaggistica;</li> <li>- <u>tolleranze di cantiere (comma 2 e 2-bis)</u>: la disciplina non si applica per gli immobili soggetti a vincoli culturali o paesaggistici.</li> </ul>
<b>Sardegna</b> Lr 18/2025	Applicazione art. 34-bis Dpr 380/2001, come modificato dal DL 69/2024.
<b>Sicilia</b> Circolare 8 agosto 2024, n. 3 /Art. 18 legge regionale 18 novembre 2024, n. 27	<p>Le novità introdotte sono <b>applicabili direttamente</b> in quanto l'art. 34-bis Dpr 380/2001 è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.</p> <p><b>RILEVANZA PAESAGGISTICA DELLE TOLLERANZE (ART. 3, comma 1, DL 69/2024): applicazione diretta.</b></p>
<b>Toscana</b> Lr 51/2025	<p>Modificato l'art. 198 lr 65/2014 con il recepimento della nuova disciplina delle tolleranze costruttive prevista dall'art. 34-bis Dpr 380/2001.</p> <p><b>ZONA SISMICA</b></p> <p>Introdotta nella legge regionale 65/2014 l'art. 182 ter che recepisce quanto disposto dall'articolo 34-bis, comma 3-bis del d.p.r. 380/2001 in relazione agli adempimenti in materia sismica in caso di tolleranze di costruzione per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, con delle differenze rispetto alla normativa statale.</p>
<b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024	La Regione disciplina le tolleranze costruttive con l'art. 147-bis della legge regionale n. 1/2015 che contiene solo parzialmente quanto previsto dall'art. 34-bis Dpr 380/2001, come modificato dal Decreto-legge n. 69/2024. Di conseguenza <b>la previsione regionale si ritiene disapplicata e le norme contenute nell'art. 34-bis trovano diretta applicazione.</b>
<b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025	Inserite nella normativa regionale (art.80 bis lr 11/1998) le disposizioni dell'art. 34.bis comma 1-bis, 1-ter, 2-bis e 3-ter del Dpr 380/2001, come modificati dal DL 69/2024 come convertito.

**Prov. Trento**  
Lp 3/2025

Modificata la normativa regionale (art. 86-ter lp 15/2025) con l'introduzione delle novità introdotte all'art. 34-bis del Dpr 380/2001 dal DL 69/2024, come convertito, con alcune differenze tra cui:

- inserite tra le tolleranze esecutive a regime (e quindi senza il limite temporale al 24 maggio 2024) il minore dimensionamento dell'edificio; la modifica di minima entità delle finiture dell'edificio o la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne; la difforme esecuzione di opere comprese nella manutenzione ordinaria; gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere;
- per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'intero edificio.

**Casi particolare di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo**  
 Art. 34 ter Dpr 380/2001 (come inserito da art. 1, comma 1, lett. f-bis) D.L. n. 69/2024)

<p><b>Campania</b>                  Circolare n.                  CI/2025/3 del 28                  gennaio 2025</p>	<p><b>Applicazione diretta.</b></p>
<p><b>Emilia-Romagna</b>                  Lr 5/2025</p>	<p><b>VARIANTI ANTE '77 (commi 1-3):</b>                  Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi i diritti dei terzi, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento di una oblazione. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel D.lgs. n. 42/2004, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 17 ter e 17 quater.</p> <p><b>L'epoca di realizzazione delle varianti</b> è provata mediante la documentazione dello stato legittimo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante tale documentazione, il tecnico incaricato attesta, mediante la modulistica regionale, che la variante è stata realizzata nel corso dei lavori esecutivi del titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e anche tenendo conto delle informazioni fornite dalla proprietà, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione probatoria.</p> <p><b>PARZIALI DIFFORMITA' CON SOPRALLUOGO E AGIBILITA' (comma 4)</b>                  Costituiscono tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, laddove si abbia la prova che la certificazione di conformità edilizia e di agibilità rilasciata o presentata nelle forme previste dalla legge sia avvenuta a seguito di sopralluogo volto all'accertamento e verifica delle opere realizzate da parte di funzionari incaricati nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.</p>
<p><b>Lazio</b>                  Lr 12/2025</p>	<p>Inserita una disposizione (art. 18, comma 4 bis Lr 15/2008) che prevede che gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della l. 10/1977, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001 (tolleranze costruttive),</p>

	possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 34 ter Dpr 380/2001, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.
<b>Liguria</b>	<b>VARIANTI ANTE '77 (commi 1-3) Immediata applicazione</b> in quanto la norma prevede una organica disciplina relativa alla sanatoria delle difformità realizzate fino all'entrata in vigore della l. n. 10 del 1977. La natura di principio da riconoscersi a tale disposizione comporta pertanto il superamento di difformi disposizioni contenute in leggi regionali, tra cui in particolare l'art. 48 della l.r. 16 del 2008.
<b>Sardegna</b> Lr 18/2025	<b>Applicazione art. 34-ter Dpr 380/2001.</b>  Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui dall'articolo 34-ter di competenza dei Servizi regionali preposti alla tutela del paesaggio, sono inviate dalle amministrazioni comunali tramite lo sportello SUAPEE. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica previsti dagli articoli 34-ter compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, sono rilasciati dall'organo comunale.  La sanzione prevista dall'articolo 36-bis, comma 5-bis Dpr 380/2001 relativa alle fattispecie previste dall'articolo 34-ter è determinata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, previa perizia di stima redatta conformemente alle direttive impartite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1998 dall'Assessorato regionale competente in materia.
<b>Sicilia</b> Art. 16 Legge regionale 18 novembre 2024, n.27	<b>Applicazione dell'art. 34-ter Dpr 380/2001.</b>  La sanzione prevista dall'art. 36 bis, comma 5 bis, Dpr 380/2001 relativa alla fattispecie di cui all'art. 34- ter è determinata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, previa perizia di stima redatta conformemente alle direttive impartite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1998 dall'Assessorato regionale competente in materia.  Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui dall'articolo 34-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, di competenza dei Servizi regionali preposti alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, sono inviate dalle amministrazioni comunali tramite lo sportello SUAPEE.
<b>Toscana</b> Lr 51/2025	<b>VARIANTI ANTE '77</b>

	Viene modificato l'art. 206-bis lr 65/2014 recependo le nuove disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 34-ter del d.p.r. 380/2001, con la precisazione che gli interventi possono essere stati realizzati anche in data successiva al 30 gennaio 1977, purché entro il termine di validità del titolo che permettono di caratterizzare gli interventi stessi come varianti in corso d'opera.
<b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024	<b>Diretta applicazione</b> in quanto introduce una fattispecie del tutto nuova non disciplinata a livello regionale.
<b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025	<b>VARIANTI ANTE '77</b> (commi 1-3): Modificata la normativa regionale (art.80 lr 11/1998) con l'introduzione di quanto previsto dall'art. 34-ter commi 1-3 Dpr 380/2001.

**Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità**

Art. 36 Dpr 380/2001(come inserito da art. 1, comma 1, lett. g) D.L. n. 69/2024)

<b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025	Modificata la normativa regionale (Art. 17, comma 1 della legge regionale n. 23/2004) prevedendo la sanatoria con accertamento della doppia conformità in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, ovvero in assenza della SCIA alternativa al permesso di costruire o in totale difformità da essa.
<b>Lazio</b> Lr 12/2025	Modificata la normativa regionale (Art. 22, comma 1 della legge regionale n. 25/2008) prevedendo la sanatoria con accertamento della doppia conformità nei casi di: - interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali; - interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.  N.B. Le variazioni essenziali sono richiamate anche nell'accertamento di conformità con doppia conformità c.d. "asincrona" (art. 22 , comma 2 lr 15/2008).
<b>Liguria</b>	<i>Nessuna indicazione</i>
<b>Lombardia</b> Legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20	Pdc nei casi di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 (art. 33, comma 1, lett. e) Lr 12/2005).
	Applicazione art. 36 Dpr 380/2001 nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità dal permesso di costruire. Per le opere eseguite in assenza di SCIA, CILA o CIL o in totale difformità da esse si applicano le sanzioni e le procedure di sanatoria stabilite nella Lr 23/1985.  L'oblazione minima per singola unità immobiliare è pari a 1500 euro.

<p><b>Sardegna</b> Lr 18/2025</p>	<p>La domanda di accertamento di conformità può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l'eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell'esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformità. Non è ammessa alcuna nuova costruzione.</p> <p>In caso di valutazione positiva delle proposte, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un titolo edilizio per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con le eventuali ulteriori prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l'esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili.</p> <p>L'accertamento di conformità si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell'esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui sopra.</p> <p>In caso di esito negativo, l'accertamento di conformità si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.</p>
<p><b>Sicilia</b> Art. 16 legge regionale 18 novembre 2024, n. 27</p>	<p><b>Applicazione</b> dell'art. 36 Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Toscana</b> Lr 51/2025</p>	<p>Modificato l'art. 209 Lr 65/2014 recependo quanto previsto dall'art. 36 Dpr 380/2001, con la precisazione che l'istanza di sanatoria non può essere presentata nel caso in cui sia intervenuta l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della relativa area.</p>
<p><b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024</p>	<p>Dal combinato disposto dell'articolo 36 del DPR 380/2001, con le disposizioni di cui all'articolo 154 della LR 1/2015, ne consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al comma 1, dell'articolo 154 della LR 1/2015, non si deve tenere conto della locuzione "con variazioni essenziali" e dei relativi richiami agli articoli 145, comma 1 e 146, comma 1;</li> <li>- al comma 2, dell'articolo 154 non si deve tenere conto del seguente periodo: "Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo".</li> </ul> <p>Le restanti disposizioni dell'articolo 154 rimangono immutate, precisando tuttavia che la parola "difformità" va intesa come "totale difformità" nel rispetto di quanto previsto all'articolo 143 LR 1/2015.</p>

**Accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali**  
 Art. 36 bis Dpr 380/2001(come inserito da art. 1, comma 1, lett. h) D.L. n. 69/2024)

<p><b>Abruzzo</b> Lr 19/2025</p>	<p><b>ACCERTAMENTO CONFORMITA' ZONA SISMICA</b> Viene previsto che, fermo restando gli adempimenti previsti dalla normativa statale, il tecnico abilitato provvede a trasmettere allo sportello unico dell'edilizia un certificato di idoneità statica redatto conformemente alla disciplina edilizia vigente all'epoca di realizzazione.</p>
<p><b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025</p>	<p>Applicazione diretta.</p>
<p><b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025</p>	<p>Prevista sanatoria con doppia conformità c.d. "asicrona" nei casi di:              - interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire;              - interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e per interventi in assenza, difformità o variazione essenziale dalla SCIA.</p> <p>Alcune differenze rispetto alla normativa nazionale, tra cui:              - <u>epoca realizzazione intervento</u>: provata mediante documentazione stato legittimo. Qualora sia impossibile in tale modo, il tecnico incaricato attesta nella modulistica regionale l'epoca di realizzazione, con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e anche tenendo conto delle informazioni fornite dalla proprietà, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione probatoria;              - <u>sanatoria condizionata</u>: Il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per conformare le opere alla normativa urbanistica ed edilizia, tra cui la rimozione di quelle che non possono essere sanate e per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all' articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.              - Nei casi in cui la sanatoria sia subordinata al rilascio del permesso di costruire dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia sulla richiesta con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.</p>

	<p><b>IMMOBILI VINCOLATI/COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA:</b>  Inserita nell'ordinamento regionale l'art. 17-ter lr 23/2004 che recepisce con alcune differenze la norma in tema di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 36 bis comma 4 Dpr 380/2001. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per acquisire i pareri lo Sportello unico indice una conferenza di servizi semplificata, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento e gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso previsto;</li> <li>- entro lo stesso termine di svolgimento della conferenza lo Sportello unico acquisisce altresì il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio nei casi previsti dall' articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;</li> <li>- qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica si applica, per l'abuso paesaggistico, una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;</li> <li>- nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di compatibilità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo espresso con le medesime modalità. In tale caso, tuttavia, non si applica alcuna sanzione.</li> </ul> <p><b>REGOLARIZZAZIONE SISMICA DELLE OPERE</b>  Inserito nell'ordinamento regionale l'art. 17-quater della lr 23/2004 che detta una specifica disciplina in materia.</p>
<p><b>Friuli-Venezia Giulia</b>  Lr 9/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art. 49lr 19/2009) con le novità introdotte dal DL 69/2024 all'art. 36 bis Dpr 380/2001 con alcune differenze tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istanza del permesso in sanatoria può comprendere opere di riduzione a conformità, nonché opere strutturali necessarie per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche;</li> <li>- vengono previste delle oblazioni difformi rispetto a quelle previste dall'art. 36 bis Dpr 380/2001 (non inferiore a 1000 euro in alcuni casi; non inferiore a 2000 euro in altre fattispecie).</li> </ul>

<p><b>Lazio</b>          Circolare 20 dicembre 2024 n. 15663357</p> <p>Determina n. G15003 del 12 novembre 2024</p> <p>Delibera Giunta Regionale n. 742 del 3 ottobre 2024</p> <p>Lr 12/2025</p>	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 36 BIS</b></p> <p>a) le <b>opere</b> devono essere <b>conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione;</b></p> <p>b) le opere in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto al Pdc o alla SCIA art. 23 d.P.R. n. 380/2001 devono essere state <b>realizzate contestualmente all’esecuzione del titolo principale o comunque nel periodo di efficacia del titolo medesimo;</b> al contrario, le opere realizzate in difformità in un momento successivo alla scadenza del titolo edilizio principale costituiscono opere realizzate in assenza di titolo (a prescindere dalla tipologia delle opere stesse) e pertanto non sono ammissibili all’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis, ma solo all’accertamento di cui all’art. 36;</p> <p>c) <u>in area non vincolata</u>, le opere devono rientrare nelle categorie della parziale difformità o della variazione essenziale come riepilogate nella tabella n. 1 della Circolare o tra quelle di cui ai commi 2 e/o 3 dell’art. 17 della l.r. 15/2008;</p> <p>d) <u>in area vincolata</u>, fermo restando l’obbligo di accertamento di compatibilità paesaggistica, le opere devono rientrare nella categoria della parziale difformità o della variazione essenziale come individuata nella tabella n. 2 o tra quelle di cui all’art. 17, commi 2 e/o 3 della l.r. 15/2008.</p> <p><b>DOPPIA CONFORMITA’ “ASINCRONA”</b></p> <p>Modificata la normativa regionale (Art. 22 della legge regionale n. 25/2008) prevedendo la sanatoria con accertamento della doppia conformità nei casi di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo.</li> <li>- eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.</li> <li>- variazioni essenziali.</li> </ul> <p><b>ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA (comma 4)</b></p> <p>Confermata l’applicazione dell’art. 36-bis, comma 4 e seguenti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 22 LR 25/2008 come modificato da lr 12/2025).</p> <p><b><u>Raccordo con D.lgs. 42/2004 e Autorità competente.</u></b></p> <p>L’accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce un ulteriore e diverso istituto rispetto a quello previsto dall’art. 167 D.lgs. 42/2004. Di seguito le differenze indicate dalla Regione Lazio.</p>
--	---

Art. 167 D.lgs. 42/2004	Art. 36 bis, comma 4
Procedimento a istanza di parte, che può essere attivato su richiesta diretta dell'interessato	Fase endoprocedimentale del procedimento di accertamento di conformità di cui all'art. 36 bis e pertanto è attivato dalle Amministrazioni comunali
Le opere non devono avere comportato un aumento di volume o superficie utile rispetto a quanto legittimato	Ammissibili anche le opere che abbiano comportato aumento di superficie utile e volume, purchè rientranti nei limiti e nelle condizioni dell'art. 36 bis
Restano delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative a tale procedimento, per il quale continua a trovare applicazione il Protocollo Intesa del 18/12/2007 stipulato fra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Lazio per la definizione della procedura e la determinazione del danno ambientale.	Fino a diversa disposizione, funzioni esercitate dalla Direzione Regionale urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare in qualità di autorità preposta alla gestione del vincolo.

Al fine di consentire agli interessati di usufruire della normativa più favorevole, qualora per le opere oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4 Dpr 380/2001 sia ancora da definire una istanza ai sensi dell'art. 167 D.lgs. 42/2004 si può chiedere l'archiviazione di quest'ultima.

#### **Procedura.**

Si intende formato il silenzio-assenso decorso il termine perentorio di 90gg dalla richiesta di parere alla Soprintendenza. La Direzione Regionale urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare considererà acquisito con esito favorevole il parere e provvederà a rilasciare il parere vincolante al comune entro il termine complessivo di 180gg dalla richiesta comunale.

#### **Pagamento della sanzione pecuniaria (comma 5 bis)**

- La Regione emetterà il parere di compatibilità paesaggistica quantificando contestualmente la somma dovuta per la sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento;
- Ricevuto il parere, sarà onere del SUE comunicare all'interessato le somme dovute a titolo di oblazione e di sanzione pecuniaria;

	<p>- La Regione ha fornito delle indicazioni per il calcolo della sanzione pecuniaria.</p> <p><b><u>Conferenza di servizi.</u></b></p> <p>La Regione ritiene <b>non applicabile l'istituto della conferenza di servizi</b> né al procedimento di cui all'art. 36 bis, comma 4 Dpr 380/2001 né a quello previsto dall'art. 167 D.lgs. 42/2004.</p>
<b>Liguria</b>	<b>Applicazione diretta</b> nell'ordinamento regionale in quanto introduce una fattispecie nuova non regolata dalla normativa regionale.
<b>Lombardia</b> Legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20	Applicazione disciplina titoli edilizi prevista dall'art. 36-bis (art. 33, comma 1, lett. c), d), e)).
<b>Sardegna</b> Lr 18/2025	<p>Applicazione art. 36-bis nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali dal permesso di costruire.</p> <p>Per le opere eseguite con variazioni essenziali o in parziale difformità dalla SCIA, CILA o CIL si applicano le sanzioni e le procedure di sanatoria stabiliti nella legge regionale n. 23/1985.</p> <p>L'oblazione minima per singola unità immobiliare è, in ogni caso, pari a euro 500 nelle ipotesi di parziali difformità ed euro 1.000 nelle ipotesi di variazioni essenziali.</p> <p><b><u>SANATORIA CONDIZIONATA</u></b></p> <p>La domanda di accertamento di conformità può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l'eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell'esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformità. Non è ammessa alcuna nuova costruzione.</p> <p>In caso di valutazione positiva delle proposte, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un titolo edilizio per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con le eventuali ulteriori prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l'esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili.</p> <p>L'accertamento di conformità si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell'esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al quarto periodo. In caso di esito negativo, l'accertamento di conformità, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le</p>

	<p>procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.</p> <p><b>COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA</b></p> <p>I <b>provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica</b> previsti dagli articoli 34-ter e 36-bis del Dpr 380/2001 compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, sono rilasciati dall'organo comunale.</p> <p>La <b>sanzione</b> prevista dall'art. 36 bis, comma 5 bis, Dpr 380/2001 relativa alla fattispecie di cui all'art. 36-bis è determinata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, previa perizia di stima redatta conformemente alle direttive impartite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1998 dall'Assessorato regionale competente in materia.</p> <p>Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis Dpr 380/2001, di competenza dei Servizi regionali preposti alla tutela del paesaggio, sono inviate dalle amministrazioni comunali tramite lo sportello SUAPEE o, nel caso di procedimenti non rientranti nelle competenze del SUAPEE, tramite posta elettronica certificata al Servizio competente per territorio. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza l'amministrazione comunale trasmette l'attestazione sulla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.</p>
<p><b>Sicilia</b> Art. 16 e 18 legge regionale 18 novembre 2024, n. 27</p>	<p><b>Applicazione</b> dell'art. 36 bis Dpr 380/2001 e dell'art. 3, comma 4, DL 69/2024 che prevede che <i>“La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”</i></p>
<p><b>Toscana</b> Lr 51/2025</p>	<p>Inserito nella normativa regionale l'art. 209-bis Lr 65/2014 che recepisce, in relazione alla disciplina dell'accertamento di conformità, quanto disposto dal nuovo articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001, con alcune differenze, tra cui la disciplina sanzionatoria.</p> <p><b>ZONA SISMICA</b></p> <p>Modificato l'art. 182-bis Lr 65/2014 con differenze rispetto all'art. 36-bis, comma 3-bis Dpr 380/2001.</p>

<p><b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024</p>	<p><b>Applicazione diretta.</b> La Regione tuttavia specifica che per una corretta lettura della normativa, devono essere considerati i seguenti rimandi normativi riferiti alla Legge regionale n. 1/2025:  - <i>al posto dell'articolo 34 DPR 380/2001 deve intendersi richiamato l'articolo 145 LR 1/2015;</i>  - <i>al posto dell'articolo 37 DPR 380/2001 deve intendersi richiamato l'articolo 146 LR 1/2015;</i>  - <i>al posto dell'articolo 32 DPR 380/2001 deve intendersi richiamato l'articolo 139 LR 1/2015;</i>  - <i>al posto dell'articolo 16 DPR 380/2001 deve intendersi richiamato l'articolo 130 LR 1/2015.</i>  Inoltre, in considerazione che la normativa regionale, sin dalla sua emanazione nell'anno 2015, ha utilizzato una modalità di calcolo delle sanzioni differente rispetto a quella del DPR 380/2001, è stato introdotto al comma 5, lettera b) dell'articolo 36 bis del DPR 380/2001 un allineamento del calcolo della oblazione, nei casi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, con quanto già previsto per le medesime fattispecie dall'articolo 154 comma 4 della LR 1/2015.</p>
<p><b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025</p>	<p>Inserita nell'ordinamento regionale una disciplina (art.84-bis Lr 11/1998) che recepisce quanto previsto dall'art. 36-bis Dpr 380/2001 con alcune differenze, tra cui la previsione in tema di <u>sanatoria condizionata</u> la quale prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è condizionato alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi che non interferiscono con entità immobiliari tra loro dipendenti da un punto di vista impiantistico, strutturale e giuridico, qualora necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.</p>
<p><b>Piemonte</b> Lr 9/2025</p>	<p>È delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 36-bis, comma 4, del Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Prov. Trento</b> Lp 3/2025</p>	<p>Inserita nell'ordinamento provinciale una disposizione relativa all'accertamento di conformità nelle ipotesi di difformità parziali o di variazioni essenziali (art.86-quater Lp 15/2015) con alcune differenze rispetto a quanto previsto dall'art. 36-bis Dpr 380/2001, tra cui:  - <b>immobili in zone sismiche</b> (ad eccezione di quelle a bassa sismicità): il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'edificio;  - <b>sanzioni:</b> se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di costruzione, la misura della sanzione è determinata dal comune entro il limite minimo di 1800 euro e massimo di 7200 euro.</p>
	<p><b>OBLAZIONI PDC E SCIA IN SANATORIA-ART.36 bis comma 5:</b></p> <p><b>Art. 36 bis, comma 5, lettera a)</b> - PdC in sanatoria e SCIA ordinaria in sanatoria, quest'ultima limitatamente agli interventi riconducibili all'art. 22 co. 2-bis:</p>

Comune di Roma  
Circolare Prot.  
QI/2024/0205723  
del 21 ottobre  
2024

- **Interventi realizzati in parziale difformità, nell'ipotesi di cui all'art. 34, o in variazioni essenziali di cui all'art. 32 del D.P.R. 380/01 e art. 17 della L.R. 15/08** nel caso di assenza di doppia conformità, ma **che soddisfino il requisito della conformità asimmetrica** ("conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione"): **oblazione pari al doppio del contributo di costruzione incrementato del 20%** ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, sarà determinato in misura pari al contributo di costruzione incrementato del 20%;

- interventi di cui sopra, ma che **soddisfino il requisito della doppia conformità non si applica l'incremento del 20%**.

**Art. 36 bis, comma 5, lettera b) - Scia ordinaria in sanatoria:**

- **Interventi realizzati in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'art. 37 del D.P.R. 380/01**, nel caso di assenza di doppia conformità, ma che **soddisfino il requisito della conformità asimmetrica**: l'oblazione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro. Nei casi di interventi che non determinano un aumento del valore venale dell'immobile, l'oblazione sarà pari al valore minimo di 1.032,00 euro;

- interventi di cui sopra, ma che **soddisfino il requisito della doppia conformità**: importo determinato ai sensi del punto 4 della D.A.C. n. 44/2011 (MS, RC e RE art. 22 c. 1 lett. c) D.P.R. 380/01) in misura non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 10.000,00 euro (art. 22, c. 2, lett. c) L.R. Lazio n. 15/2008).

### Variazioni essenziali immobili vincolati

Art. 32 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. d-bis) D.L. n. 69/2024)

<b>Abruzzo</b> LR 19/2025	Viene inserita una disciplina regionale sulle variazioni essenziali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1 del Dpr 380/2001.
<b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025	La Regione con separato provvedimento si occuperà di definire le variazioni essenziali al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1 Dpr 380/2001.
<b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025	Modificata la normativa regionale (art. 14-bis lr 23/2004) specificando che non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica non solo ai sensi dell'articolo 167 del D.lgs. 42/2004 ma anche dell'articolo 17 ter della lr 23/2004 (compatibilità paesaggistica/accertamento di conformità).
<b>Lazio</b> Lr 12/2025	Modificata la normativa regionale in tema di variazioni essenziali (art. 17 lr 15/2008).
<b>Liguria</b>	<b>Rimane operante l'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 in materia di variazioni essenziali</b> , in quanto la disciplina in tale materia è attribuita alle leggi regionali.
<b>Piemonte</b> Lr 9/2025	Modificata la normativa in tema di variazioni essenziali (art. 6 lr 19/1999) prevedendo in particolare che costituiscono variazioni essenziali le variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione o strutturazione.
<b>Sardegna</b> Lr 18/2025	Modificata la normativa regionale in tema di variazioni essenziali (art. 5 Lr 23/1985).
<b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025	Modificata la normativa regionale in tema di variazioni essenziali (art. 78 Lr 11/1998).
<b>Sicilia</b> Art. 15 legge regionale 18	<b>Applicazione.</b> La Regione ha previsto all'interno dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 16/2016 la medesima novità normativa apportata dal D.L. 69/2024 all'art. 32 Dpr 380/2001.

novembre 2024, n. 27	
<b>Toscana</b> Lr 51/2025	Modificata la normativa regionale in tema di variazioni essenziali (art. 197 Lr 65/2014).
<b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23- 10-2024	<b>Continua a trovare applicazione l'art. 139 della legge regionale n. 1/2015</b> che disciplina nel dettaglio le fattispecie che costituiscono variazione essenziale.

**Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire**  
**Art. 34 (L) Dpr 380/2001** (come modificato da art. 1, comma 1, lett. e) D.L. n. 69/2024)

<p><b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025</p>	<p><b>Applicazione diretta.</b></p>
<p><b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025</p>	<p>Adeguata la normativa regionale di riferimento (art. 15 L.R. n. 23/2004) con la sanzione pecuniaria del triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, comunque non inferiore a 1000 euro. Rimangono vigenti ulteriori disposizioni sul tema, non presenti nella normativa statale.</p>
<p><b>Lazio</b> Lr 12/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art. 18 lr 15/2008) con la sanzione pecuniaria del triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.</p>
<p><b>Liguria</b></p>	<p>Tale disciplina è <b>applicabile direttamente.</b></p>
<p><b>Sardegna</b> Lr 18/2025</p>	<p>Applicazione art. 34 Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Sicilia</b> Art.15 Legge regionale 18 novembre 2024, n. 27</p>	<p><b>Applicazione.</b> La Regione ha modificato l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 prevedendo le medesime sanzioni previste dal DL 69/2024 con la modifica all'art. 34 Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Toscana</b> Lr 51/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art.206 lr 65/2014) con la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.032,00.</p>
<p><b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art. 80 lr 11/1998) con la sanzione pecuniaria del triplo valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.</p>

**Umbria**

Circolare prot. n.  
235327 del 23-  
10-2024

La norma regionale utilizza una modalità diversa per il calcolo della sanzione; tenuto conto che, la norma nazionale ha introdotto un incremento del 50% degli importi, **si incrementano del 50% gli importi calcolati con le modalità di cui all'art 145 della legge regionale n. 1/2015, portando la sanzione compresa tra 2,25 volte e 3,75 volte il costo di costruzione.**

**Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività  
Art. 37 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. i) D.L. n. 69/2024)**

<b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025	Adeguata la normativa regionale di riferimento (art. 14 L.R. n. 23/2004) con la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.
<b>Lazio</b> Lr 12/2025	Modificata la normativa regionale (art. 19 lr 15/2008) con la sanzione pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile.
<b>Liguria</b>	<i>Nessuna indicazione</i>
<b>Sardegna</b> Lr 18/2025	Modificata la normativa regionale (art.14 lr 23/1985) prevedendo con riferimento ad alcuni interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA (opere di manutenzione straordinaria che alterino parti strutturali dell'edificio; opere di restauro e di risanamento conservativo che alterino le parti strutturali dell'edificio, etc.), l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento e alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'accertamento della violazione.
<b>Sicilia</b> Circolare 8 agosto 2024, n. 3	<b>La modifica è applicabile direttamente</b> nell'ordinamento regionale in quanto l'art. 37 Dpr 380/2001 è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.
<b>Toscana</b> Lr 51/2025	Adeguata la normativa regionale di riferimento (art. 200 L.R. n. 65/2014) con la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione egli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.

<p><b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art. 80 lr 11/1998) con la sanzione pecuniaria del triplo valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.</p>
<p><b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024</p>	<p>Al fine di un allineamento tra la nuova norma nazionale e quella regionale <b>si incrementano del 50% gli importi calcolati con le modalità di cui all'articolo 146 della legge regionale n. 1/2015 portando la sanzione compresa tra 2,25 volte e 3,75 volte il costo di costruzione.</b></p>

## Deroga requisiti igienico sanitari in attesa di riforma

Art. 24 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. c-bis) D.L. n. 69/2024)

<b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025	<p>La Regione recepisce la norma contenuta nell'art. 24, commi 5-bis e 5-ter DPR 380/2001 con alcune precisazioni, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- viene specificato che la deroga si applica per gli immobili e le unità immobiliari a destinazione residenziale;</li><li>- viene previsto che il tecnico potrà attestare le condizioni previste dalla norma in sede di presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità;</li><li>- viene specificato che la deroga trova applicazione anche nei casi di:<ul style="list-style-type: none"><li>• interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e di interventi di recupero di volumetrie esistenti attraverso demolizione e nuova costruzione, a condizione che i requisiti richiesti dalla norma siano legittimamente presenti nell'edificio originario e quest'ultimo abbia destinazione d'uso residenziale;</li><li>• interventi di mutamento d'uso verso la destinazione residenziale con opere diverse da quelle previste da quelle di cui sopra.</li><li>• interventi in immobili o unità immobiliari a destinazione residenziale che comportino il mutamento di superficie accessoria in superficie utile in conformità alla disciplina urbanistica.</li></ul></li></ul> <p>Inoltre, viene previsto che il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie previste dalla norma anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità per titoli edilizi rilasciati o assentiti prima del 28 luglio 2024, relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedevano legittimamente dette caratteristiche dimensionali, in ragione delle deroghe previste dalla disciplina vigente;</li><li>- per la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità senza la realizzazione di lavori, per immobili che abbiano beneficiato di un condono edilizio senza conseguire l'agibilità per il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari previgenti.</li></ul>

<p><b>Friuli-Venezia Giulia</b> Lr 9/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art.27 lr 19/2009) con l'introduzione a regime della norma contenuta nel comma 5-bis del Dpr 380/2001, nei soli casi di cui all'articolo 35, diciannovesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.</p> <p>Viene inoltre previsto che le condizioni di igiene e salubrità di edifici o unità immobiliari esistenti sono mantenute anche a seguito dell'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di miglioramento acustico che comportino una riduzione massima del 10 per cento per le superfici e del 5 per cento per le altezze delle misure minime necessarie a garantire i requisiti igienico-sanitari di cui alla legge regionale 44/1985.</p>
<p><b>Liguria</b></p>	<p><b>Restano operanti le disposizioni stabilite dagli articoli 11 (requisiti igienico- sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari) e 78 comma 3 (altezza interna utile dei locali) della legge regionale n. 16/2008.</b> Ciò in quanto l'art. 11 è finalizzato a regolare una fattispecie diversa, mentre l'art. 78, comma 3, detta una disciplina speciale riferita esclusivamente ai casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale.</p> <p><b>Resta inoltre operante la disciplina regionale relativa ai controlli a campione di cui all'art. 39 ter della medesima legge regionale.</b></p>
<p><b>Sardegna</b> Lr 18/2025</p>	<p>Non trovano applicazione i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 24 Dpr 380/2001.</p> <p>Ai fini dell'agibilità vengono previste delle deroghe ai requisiti di altezza minimi e ai rapporti aero-illuminanti per alcuni immobili e a determinate condizioni.</p>
<p><b>Sicilia</b> Circolare 8 agosto 2024, n. 3</p>	<p><b>Applicazione diretta</b> nell'ordinamento regionale in quanto tale norma è stata recepita dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.</p>
<p><b>Toscana</b> Lr 51/2025</p>	<p>Inserito il comma 3-quater dell'art. 149 lr 65/2014 che precede che si applica la disciplina dell'art. 24 commi 5 bis e 5-ter Dpr 380/2001 ferme restando le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste dalla legislazione vigente.</p>
<p><b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024</p>	<p>Ferma restando <b>la validità della norma regionale in materia contenuta nell'art. 137 della legge regionale n. 1/2015, il suo contenuto è da intendersi integrato con la diretta applicazione dei nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5 quater dell'articolo 24 del DPR 380/2001. Il procedimento di rilascio di agibilità è disciplinato dall'art 138 della LR 1/2015.</b></p>

<p><b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione (art.95 lr 11/1998) con differenze rispetto a quanto previsto dall'art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5quater dell'art. 24 Dpr 380/2001, tra cui la specificazione che l'applicazione delle misure "derogatorie" deve riferirsi ad interventi sino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della ristrutturazione comportante opere di totale demolizione e ricostruzione, su fabbricati esterni alle zone di tipo A.</p> <p>Inoltre, per quanto attiene alla misure minime per alloggi monostanza, viene specificato che si applicano i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alloggio monostanza esistente alla data del 24 maggio 2024, con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 20 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 28 metri quadrati, per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal DM 14 giugno 1989, n. 236. ali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A.</li> <li>- alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 28 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 38 metri quadrati per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal regolamento di cui al DM 236/1989. Tali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A.</li> </ul>
<p><b>Prov. Trento</b> Lp 3/2025</p>	<p>Applicazione art. 24, commi 5-bis e 5-ter Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Comune di Roma</b> Circolare Prot. QI/2024/0205723 del 21 ottobre 2024</p>	<p>Il Comune chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la deroga ad altezze e superficie minima è ammessa esclusivamente per interventi sul patrimonio edilizio esistente</b> atti a garantirne il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; pertanto, va esclusa l'applicabilità di tale regime derogatorio ai mutamenti di destinazioni d'uso, alle nuove costruzioni e agli interventi di demolizione ricostruzione anche qualora tali interventi siano classificabili in ristrutturazione edilizia;</li> <li>- <b>i locali oggetto di deroga devono già presentare caratteristiche dimensionali legittime (ad esempio in quanto realizzati ante D.M. 05/07/1975 o derivanti da condono)</b> poiché l'agibilità è dichiarata al termine di lavori che devono comportare anche il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie e che tali lavori devono essere eseguiti in conformità ad un titolo abilitativo edilizio rilasciato o assentito legittimamente.</li> </ul>

### Recupero sottotetti

Art. 2 bis Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. 0a) D.L. n. 69/2024)

<b>Abruzzo</b> Lr 19/2025	La Regione prevede che per gli edifici realizzati successivamente al 31 dicembre 2022, gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti decorsi tre anni dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'edificio in cui sono ubicati, previo rilascio del titolo abilitativo e nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale n. 10/2011.
<b>Campania</b> Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025	<p>L'art. 2 bis Dpr 380/2001 si applica integralmente. La disciplina regionale risulta più favorevole della disciplina nazionale e quindi resta pienamente applicabile.</p> <p>La Regione precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- COMUNI CHE HANNO GIA' APROVATO IL PSU: è consentito il recupero con destinazione d'uso non solo residenziale, ma anche terziaria, turistico-recettiva, nonché commerciale se prevalente nell'edificio, alle condizioni indicate dai commi da 1 a 9 dell'articolo 43 quater della l. r. n. 16/2004;</li><li>- COMUNI CHE NON HANNO ANCORA APPROVATO IL PSU: è consentito il solo recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 25/08/2022 (ad eccezione di quelli ricadenti nei territori comunali esclusi ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della l. r. n. 15/2000), alle condizioni indicate dai commi 4 e 12 dell'articolo 43 quater Lr 16/2004.</li></ul> <p>Gli interventi di recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e sono soggetti a SCIA in alternativa a permesso di costruire; comportano inoltre la corresponsione del contributo di cui al comma 9 dell'articolo 43 quater della l. r. n. 16/2004, nonché la monetizzazione degli standard.</p> <p>La Regione specifica che gli articoli 3, 4 e 5 della l. r. n. 15/2000 si intendono superati per effetto delle disposizioni contenute nei commi 4, 8 e 9 del nuovo articolo 43 quater della l. r. n. 16/2004.</p>
<b>Friuli-Venezia Giulia</b> Lr 9/2025	Modificata la normativa regionale (art. 39 Lr 19/2009) specificando in particolare che gli interventi di recupero dei sottotetti possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
<b>Lazio</b> Lr 12/2025	Modificata la normativa regionale (Lr 13/2009) specificando in particolare che: <ul style="list-style-type: none"><li>- possono essere recuperati a fini abitativi e turistico-ricettivi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 105/2024 qualora sussistano le condizioni previste dalla norma;</li><li>- le disposizioni in tema di recupero dei sottotetti si applicano anche nelle zone individuate come insediamenti urbani storici del PTPR, ad eccezione degli edifici con vincolo culturale (parte II D.lgs. 42/2004); non si applicano</li></ul>

	in ogni caso le modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti previste dall'art. 3, comma 1, lettera f) della medesima legge.
<b>Liguria</b>	La nuova disposizione non produce effetti innovativi nell'ordinamento regionale. Di conseguenza <b>continua a trovare applicazione la legge regionale n. 24/2001 nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, nonché la disciplina urbanistica dei vigenti strumenti urbanistici comunali che regola tali interventi in applicazione e sostituzione della medesima normativa regionale.</b>
<b>Molise</b> Lr 3/2025	Modificata la normativa regionale in materia di sottotetti (legge regionale 18 luglio 2008, n. 25) specificando in particolare che il recupero volumetrico dei sottotetti è consentito a condizione che gli edifici interessati alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024 risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata.
<b>Piemonte</b> Lr 9/2025	Modificata la normativa regionale prevedendo che al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all'articolo 2-bis, comma 1-quater, del D.P.R. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data del 31 dicembre 2023 e legittimo alla data della presentazione dell'istanza relativa.
<b>Sicilia</b> Circolare 8 agosto 2024, n. 3	<b>Applicazione diretta nell'ordinamento regionale</b> , in quanto contenuta nell'art. 2-bis Dpr 380/2001 il quale è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.
<b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024	La modifica della normativa nazionale in tema di sottotetti è riconducibile al contenuto della norma regionale di cui all'articolo 156 della legge regionale n. 1/2015 il quale appare compatibile con il nuovo assetto normativo, tranne che per la limitazione temporale (esistenza dell'edificio al 31.12.2009) ed al richiamo alla destinazione d'uso dell'immobile (residenza e servizi), per i vani posti al piano sottotetto. Pertanto, <b>l'art. 156 della normativa regionale soprarichiamata in materia di sottotetti continua a rimanere vigente nella sua formulazione salvo che per i riferimenti temporali e di destinazione d'uso, dei quali non si dovrà tenere conto.</b>
<b>Valle D'Aosta</b> Lr 17/2025	Introdotta nella normativa regionale (art.88-bis Lr 11/1998) una norma che prevede che l fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza legittimamente acquisiti, anche in deroga ai limiti relativi alla superficie utile ammessa dal PRG. Viene inoltre specificato che tale deroga si applica anche agli interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento).

<p><b>Veneto</b> Lr 6/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale in tema di recupero dei sottotetti (art. 2 lr 51/2019) con l'eliminazione del limite temporale del 6 aprile 2029 per il recupero degli stessi e quindi ora è possibile recuperare i sottotetti nel rispetto dell'art. 2 bis, comma 1-quater Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Prov. Trento</b> Lp 3/2025</p>	<p>Inserita nella normativa provinciale una norma in tema di sottotetti (art.110 bis Lp 15/2025) la quale prevede in particolare che per il recupero dei sottotetti a fini abitativi per il miglioramento delle unità abitative nei medesimi, al di fuori degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, è ammessa la sopraelevazione sull'intero piano, per una sola volta, nel rispetto delle norme in materia di distanze, nei limiti dell'altezza massima di 2,20 metri. L'altezza massima è misurata all'imposta del tetto, dal pavimento all'intradosso della copertura. Tale norma si applica agli immobili esistenti alla sua data di entrata in vigore.</p>

**Rimozione opere abusive/Alienazione immobili abusivi**  
 Art. 31 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. d) D.L. n. 69/2024)

<p><b>Campania</b>                  Circolare n.                  CI/2025/3 del 28                  gennaio 2025</p>	<p><b>Applicazione diretta.</b></p>
<p><b>Emilia-Romagna</b>                  Lr 5/2025</p>	<p><b>RIMOZIONE OPERE ABUSIVE</b>                  Adeguata la normativa regionale di riferimento (art. 13 L.R. n. 23/2004) con la nuova previsione in tema di rimozione opere abusive.</p> <p><b>ALIENAZIONE IMMOBILI ABUSIVI</b>                  Adeguata la normativa regionale di riferimento (art. 13 L.R. n. 23/2004) con la nuova previsione in tema di alienazione di immobili abusivi con alcune differenze, tra cui:                  - necessaria la convocazione di una conferenza di servizi semplificata per l'acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-bis L. 241/1990 sia per la valutazione di interessi pubblici che si oppongono alla demolizione sia ai fini dell'alienazione del bene e dell'area di sedime;                  - il valore venale dell'immobile è determinato dal Comune utilizzando le quotazioni OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive definiti in conformità al prezzario regionale. Qualora le quotazioni OMI non siano disponibili, trova applicazione la modalità di calcolo del valore venale di cui al comma 2 bis dell'articolo 21 della Lr 23/2004.</p>
<p><b>Friuli-Venezia Giulia</b>                  Lr 9/2025</p>	<p>Modificata la normativa regionale (art. 45 Lr 19/2009) con l'introduzione delle novità introdotte dal DL 69/2024 all'art. 31 del Dpr 380/2001.</p>
<p><b>Liguria</b></p>	<p><b>Applicazione diretta.</b></p>
<p><b>Lazio</b>                  Lr 12/2025</p>	<p><b>ALIENAZIONE IMMOBILI ABUSIVI</b>                  Adeguata la normativa regionale (art. 15 Lr 15/2008) con la nuova previsione in tema di alienazione di immobili abusivi.</p>

<b>Sardegna</b> Lr 18/2025	<b>Applicazione art. 31 Dpr 380/2001</b> , ad eccezione del comma 1 che detta la definizione di interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire.
<b>Sicilia</b> Circolare 8 agosto 2024, n. 3	<b>Applicazione diretta</b> in quanto la norma è stata recepita dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016.
<b>Toscana</b> Lr 51/2025	<b>RIMOZIONE OPERE ABUSIVE</b> Inserito il comma 3-bis dell'art. 196 lr 65/2014, recepito quanto previsto dall'art. 31 Dpr 380/2001 con la specifica che la possibilità di proroga del termine assegnato per la demolizione di opere abusive sussiste, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 31 Dpr 380/2001 anche nel caso di comprovate difficoltà di natura tecnico-esecutiva.
	<b>ALIENAZIONE IMMOBILI ABUSIVI</b> Modificato il comma 5 e inserito il comma 5-bis dell'art. 196 lr 65/2014 con il recepimento di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, Dpr 380/2001. Rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, viene attribuita al comune la competenza alla determinazione del valore venale dell'immobile, salvo ricorso al competente ufficio statale, ove necessario.
<b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024	La legge regionale n. 1/2015 disciplina la materia nell'art. 143 che nei commi 3 e 8 contiene disposizioni non in linea con il nuovo art. 31 Dpr 380/2001. <b>Ferma restando la validità della norma regionale, il suo contenuto è da intendersi integrato con la diretta applicazione dei commi 3 e 5 dell'articolo 31 del dpr 380/2001, con conseguente disapplicazione dei commi 3 e 8 dell'articolo 143 legge regionale n. 1/2015.</b>
<b>Valle d'Aosta</b> Lr 17/2025	Recepito le novità introdotte all'art. 31 DPR 380/2004 dal DL 69/2024 ma solo nel caso di nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire.
<b>Prov. Trento</b> Lp 3/2025	Inserita nella normativa regionale una norma (art.86-quinquies Lp 15/2015) che recepisce quanto introdotto all'art. 31 Dpr 380/2001 dal DL 69/2024 in tema di rimozione e alienazione di opere abusive.

**Destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni**  
Art. 1, comma 2, DL 69/2024

<b>Emilia-Romagna</b> Nota prot. n. 0852041 del 6 agosto 2024	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Liguria</b>	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Sicilia</b> Art. 17 legge regionale 18 novembre 2024, n. 27	<b>Applicazione della novità normativa</b> che è stata riportata nell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27.

## Strutture amovibili temporanee-Covid 19

Art. 2 DL 69/2024

<b>Emilia-Romagna</b> Nota prot. n. 0852041 del 6 agosto 2024	<b>Applicazione diretta</b> , trattandosi di previsione innovativa.
<b>Liguria</b>	<b>Applicazione diretta.</b>
<b>Sicilia</b> Art. 17 legge regionale 18 novembre 2024, n. 27	<b>Applicazione della novità normativa</b> che è stata riportata nell'art. 17, comma 1, lettera b), c), d), e), f) della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27.
<b>Umbria</b> Circolare prot. n. 235327 del 23- 10-2024	<i>Nessuna indicazione</i>

## Regolarizzazione abusi paesaggistico ante 12 maggio 2006

Art. 3 DL 69/2024

<b>Emilia-Romagna</b> Lr 5/2025	Fuori dai casi di regolarizzazione paesaggistica delle opere (art. 17-ter Lr 23/2004) trova applicazione l'art. 70, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017, il quale prevede che il divieto di sanatoria stabilito dall'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 maggio 2006.
<b>Lazio</b> Circolare 20 dicembre 2024 n. 15663357  Determina n. G15003 del 12 novembre 2024	La procedura è analoga a quella ordinaria prevista dall'art. 36 bis. La modulistica approvata dalla Regione Lazio prevede la possibilità di indicare questa fattispecie all'atto della richiesta.
<b>Liguria</b>	<b>Applicazione diretta</b> , essendo relativa ad una fattispecie non disciplinata dalla legge regionale.
<b>Sicilia</b> Art. 18 legge regionale 18 novembre 2024, n. 27, come modificato dalla Lr 22/2025	<b>Applicazione.</b>
<b>Toscana</b> Lr 51/2025	Inserita nella normativa regionale (art. 209-bis comma 14) quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis del D.L. 69/2024.
<b>Umbria</b>	<i>Nessuna indicazione</i>



**FONTI NORMATIVE**

<b>Abruzzo</b>	<p>Legge regionale 24 giugno 2025, n. 19:  <a href="http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2025/lr25019/Articolato.asp">http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2025/lr25019/Articolato.asp</a></p>
<b>Campania</b>	<p>Circolare n. CI/2025/3 del 28 gennaio 2025: <a href="https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/decreto-salva-casa-circolare-applicativa">https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/decreto-salva-casa-circolare-applicativa</a></p>
<b>Emilia-Romagna</b>	<p>Nota prot. n. 0852041 del 6 agosto 2024: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/disciplina-regionale/edilizia/documento-tecnico-illustrativo-del-d-l-n-69-del-2024-c-d-salva-casa">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/disciplina-regionale/edilizia/documento-tecnico-illustrativo-del-d-l-n-69-del-2024-c-d-salva-casa</a></p> <p>Art. 6 Legge regionale 31 marzo 2025 n. 2: <a href="https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2025;2">https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2025;2</a></p> <p>Legge regionale 25 luglio 2025, n. 5: <a href="https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=9cb8dda1069d4422aa0b4b8057ce49c6">https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=9cb8dda1069d4422aa0b4b8057ce49c6</a></p> <p>Circolare illustrativa Lr 5/2025: <a href="#">Circolari e atti di indirizzo - Codice del governo del territorio - Territorio</a></p>
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<p>Legge regionale 4 luglio 2025, n. 9: <a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2025&amp;legge=9">https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2025&amp;legge=9</a></p>
<b>Lazio</b>	<p>Circolare 20 dicembre 2024 n. 15663357: <a href="https://www.regione.lazio.it/documenti/85017">https://www.regione.lazio.it/documenti/85017</a></p> <p>Modulistica approvata con Determina n. G15003 del 12 novembre 2024:  <a href="https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/accertamenti-compatibilita-paesaggistica/endoprocedimentale-dpr-380-2001">https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/accertamenti-compatibilita-paesaggistica/endoprocedimentale-dpr-380-2001</a></p> <p>Delibera Giunta Regionale n. 742 del 3 ottobre 2024:  <a href="https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaAtto">https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaAtto</a></p> <p>Legge regionale 30 luglio 2025, n. 12: <a href="https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&amp;id=9514&amp;sv=vigente">https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&amp;id=9514&amp;sv=vigente</a></p>
<b>Liguria</b>	<p><a href="https://www.regione.liguria.it/homepage-urbanistica-e-territorio/cosa-cerchi/urbanistica/normativa-in-materia-di-urbanistica/modifiche-dpr-380-2001.html">https://www.regione.liguria.it/homepage-urbanistica-e-territorio/cosa-cerchi/urbanistica/normativa-in-materia-di-urbanistica/modifiche-dpr-380-2001.html</a></p>

<b>Lombardia</b>	<b>Legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20:</b> <a href="https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL/DettaglioRedazionale/burl-ultime-edizioni/burl-ultime-edizioni">https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL/DettaglioRedazionale/burl-ultime-edizioni/burl-ultime-edizioni</a>
<b>Marche</b>	<b>Legge regionale 17 aprile 2025, n. 4:</b> <a href="https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&amp;idl=2334">https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&amp;idl=2334</a>
<b>Molise</b>	<b>Legge regionale 13 maggio 2025, n. 3:</b> <a href="https://consiglio.regione.molise.it/node/26188">https://consiglio.regione.molise.it/node/26188</a>
<b>Piemonte</b>	<b>Legge regionale 28/2025:</b> <a href="https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2025/28/suppo1/00000001.htm">https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2025/28/suppo1/00000001.htm</a>
<b>Sardegna</b>	<b>Legge regionale 17 giugno 2025, n. 18:</b> <a href="https://leggiregionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=17-6-2025&amp;numero=18">https://leggiregionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=17-6-2025&amp;numero=18</a>
<b>Sicilia</b>	<b>Circolare 8 agosto 2024, n. 3:</b> <a href="https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-32024">https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-32024</a>  <b>Legge regionale 18 novembre 2024, n. 27- GURS 20 novembre 2024 parte 1:</b> <a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm">http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm</a>  <b>Legge regionale 12 maggio 2025, n. 22 (art. 1 modifica art.18 Lr 27/2024):</b> <a href="https://w3.ars.sicilia.it/home/cerca/201.jsp">https://w3.ars.sicilia.it/home/cerca/201.jsp</a>  <b>Circolare 1/2025:</b> <a href="https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-12025-0">https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-12025-0</a>
<b>Toscana</b>	<b>Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51</b> <a href="https://www.regione.toscana.it/documents/d/guest/parte-i-n-54-del-28-08-2025">https://www.regione.toscana.it/documents/d/guest/parte-i-n-54-del-28-08-2025</a>
<b>Umbria</b>	<b>Circolare prot. n. 235327 del 23-10-2024:</b> <a href="https://www.regione.umbria.it/edilizia-casa/chiarimenti-normativi-in-materia-edilizia">https://www.regione.umbria.it/edilizia-casa/chiarimenti-normativi-in-materia-edilizia</a>
<b>Valle D'Aosta</b>	<b>Legge regionale 10 giugno 2025, n. 17:</b> <a href="https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=3637">https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=3637</a>
<b>Veneto</b>	<b>Legge regionale 20 maggio 2025, n.6:</b> <a href="https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=556299">https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=556299</a>

<b>Prov. Trento</b>	Legge provinciale 8 luglio 2025, n. 3 : <a href="https://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/atti-politici/Pages/atto.aspx?uid=1929514">https://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/atti-politici/Pages/atto.aspx?uid=1929514</a>
<b>Comune di Roma</b>	Circolare Prot. QI/2024/0205723 del 21 ottobre 2024: <a href="http://www.urbanistica.comune.roma.it/atti-urbanistica-edilizia/pareri.html">http://www.urbanistica.comune.roma.it/atti-urbanistica-edilizia/pareri.html</a>

# La modulistica edilizia aggiornata al DL 69/2024

28 agosto 2025



## Premessa

È stato siglato il **27 marzo 2025** in Conferenza Unificata l'Accordo tra Stato - Regioni ed enti locali **dell'aggiornamento della modulistica edilizia in conseguenza** dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal **DL 69/2024** (c.d. Salva-Casa), come convertito dalla legge n. 105/2024.

 **Pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025.



## Cosa cambia?

L'Accordo **non introduce nuovi modelli unificati**, ma aggiorna quelli già approvati nel 2017. In particolare, vengono modificati i seguenti modelli:

-  **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**
-  **Permesso di costruire**
-  **SCIA alternativa al permesso di costruire**
-  **Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**



## Scadenze operative

### ◆ Regioni

Dovevano adeguare la propria modulistica (in base alle normative regionali) **entro il 9 maggio 2025**.

### ◆ Comuni

Devono adeguare la modulistica **entro il 23 maggio 2025**.



## Prossimi step

Con un successivo Accordo o Intesa, verrà effettuato l'**adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità**.

🔍 Di seguito un'analisi delle **modifiche introdotte**.

## PERMESSO DI COSTRUIRE

### Modulo- Titolare

- ✚ Aggiornato il riquadro *“Qualificazione dell'intervento”* con le nuove disposizioni in materia di mutamento d'uso (artt. 10, comma 2 e 23 ter Dpr 380/2001);
- ✚ Inserito il riquadro *“Sanatoria”* con le nuove disposizioni in materia di:
  - accertamento di conformità in caso di parziali difformità e variazioni essenziali (Art. 36 bis Dpr 380/2001);
  - accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (Art. 36 Dpr 380/2001).
- ✚ Aggiornato il riquadro *“Regolarità urbanistica e precedenti edilizi”* con le nuove disposizioni in materia di stato legittimo (art. 9 bis Dpr 380/2001).

### Modulo – Relazione tecnica di asseverazione

- ✚ Aggiornato il riquadro *“Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere”* con le nuove disposizioni in materia di mutamento d'uso (artt. 10, comma 2 e 23 ter Dpr 380/2001);
- ✚ Inseriti i riquadri:
  - *“Stato legittimo”* con le nuove disposizioni in materia di stato legittimo (art. 9 bis Dpr 380/2001);
  - *“Dichiarazione delle tolleranze”* con le nuove disposizioni in materia di tolleranze (art. 34 bis Dpr 380/2001).
- ✚ *“Sanatoria”* con le nuove disposizioni in materia di accertamento di conformità in caso di parziali difformità e variazioni essenziali (Art. 36 bis Dpr 380/2001); accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (Art. 36 Dpr 380/2001);
- ✚ Inserita nel riquadro *“Conformità-igienico sanitaria”* una sezione relativa alle nuove disposizioni in tema di agibilità (Art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater Dpr 380/2001);
- ✚ Aggiornato il riquadro *“Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica”* con l'introduzione del nuovo procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 36-bis, comma 4 Dpr 380/2001).

### Modulo – Quadro riepilogativo della documentazione

- ✚ Aggiornato il riquadro per uniformarlo alle modifiche effettuate. Si evidenzia la previsione che, se l'intervento ricade nelle ipotesi di cui all'art. 24, comma 5-bis (deroga agibilità) il progetto dovrà evidenziare le soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie, come richiesto dalla stessa disposizione.

## SCIA

### Modulo Titolare

- + Aggiornato il riquadro “*Qualificazione dell'intervento*” con le nuove disposizioni in materia di mutamento d'uso (artt. 10, comma 2 e 23 ter Dpr 380/2001) ;
- + Inserito il riquadro “*Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione*” con le nuove disposizioni in materia di:
  - accertamento di conformità in caso di parziali difformità e variazioni essenziali (Art. 36 bis Dpr 380/2001);
  - parziali difformità ante '77 (Art. 34-ter commi 1-3 Dpr 380/2001);
  - parziali difformità del passato con sopralluogo e agibilità (Art. 34-ter comma 4 Dpr 380/2001).
- + Aggiornato il riquadro “Regolarità urbanistica e precedenti edilizi” con le nuove disposizioni in materia di stato legittimo (art. 9 bis Dpr 380/2001).

### Modulo – Relazione tecnica di asseverazione

- + Aggiornato il riquadro “*Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere*” con le nuove disposizioni in materia di mutamento d'uso (artt. 10, comma 2 e 23 ter Dpr 380/2001);
- + Inseriti i riquadri:
  - “*Stato legittimo*” con le nuove disposizioni in materia di stato legittimo (art. 9 bis Dpr 380/2001);
  - “*Dichiarazione delle tolleranze*” con le nuove disposizioni in materia di tolleranze (art. 34 bis Dpr 380/2001);
  - “*Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione*” con le nuove disposizioni in materia di accertamento di conformità in caso di parziali difformità e variazioni essenziali (Art. 36 bis Dpr 380/2001); parziali difformità ante '77 (Art. 34-ter commi 1-3 Dpr 380/2001); parziali difformità del passato con sopralluogo e agibilità (Art. 34-ter comma 4 Dpr 380/2001).
- + Inserita nel riquadro “*Conformità-igienico sanitaria*” una sezione relativa alle nuove disposizioni in tema di agibilità (Art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater Dpr 380/2001);
- + Aggiornato il riquadro “*Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica*” con l'introduzione del nuovo procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 36-bis, comma 4 Dpr 380/2001).

### Modulo – Quadro riepilogativo della documentazione

- + Aggiornato il riquadro per uniformarlo alle modifiche effettuate. Si evidenzia la previsione che, se l'intervento ricade nelle ipotesi di cui all'art. 24, comma 5-bis (deroga agibilità) il progetto dovrà evidenziare le soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie, come richiesto dalla stessa disposizione.

## SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

### Modulo Titolare

- ✚ Aggiornato il riquadro “*Qualificazione dell'intervento*” con le nuove disposizioni in materia di mutamento d'uso (artt. 10, comma 2 e 23 ter Dpr 380/2001);
- ✚ Aggiornato il riquadro “Regolarità urbanistica e precedenti edilizi” con le nuove disposizioni in materia di stato legittimo (art. 9 bis Dpr 380/2001).

### Modulo – Relazione tecnica di asseverazione

- ✚ Aggiornato il riquadro “*Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere*” con le nuove disposizioni in materia di mutamento d'uso (artt. 10, comma 2 e 23 ter Dpr 380/2001);
- ✚ Inseriti i riquadri:
  - “*Stato legittimo*” con le nuove disposizioni in materia di stato legittimo (art. 9 bis Dpr 380/2001);
  - “*Dichiarazione delle tolleranze*” con le nuove disposizioni in materia di tolleranze (art. 34 bis Dpr 380/2001).
- ✚ Inserita nel riquadro “*Conformità-igienico sanitaria*” una sezione relativa alle nuove disposizioni in tema di agibilità (Art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater Dpr 380/2001).

### Modulo – Quadro riepilogativo della documentazione

- ✚ Aggiornato il riquadro per uniformarlo alle modifiche effettuate. Si evidenzia la previsione che, se l'intervento ricade nelle ipotesi di cui all'art. 24, comma 5-bis (deroga agibilità) il progetto dovrà evidenziare le soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie, come richiesto dalla stessa disposizione.

## CILA

### Modulo- Dichiarazioni del progettista

- ✚ Inserito il riquadro “*Dichiarazione delle tolleranze*” con le nuove disposizioni in materia di tolleranze (art. 34 bis Dpr 380/2001).

### Modulo – Quadro riepilogativo della documentazione

- ✚ Aggiornato il riquadro per uniformarlo alle modifiche effettuate.

## LE REGIONI

### *La modulistica unificata si applica alle Regioni a Statuto speciale?*



Gli accordi siglati nell'ambito della modulistica, tra cui quello siglato lo scorso 27 marzo 2025, sono approvati nell'ambito della Conferenza Unificata dove sono convocate anche le Regioni a Statuto Speciale.

L'articolo 24 comma 2bis DL 90/2014, richiamato espressamente dal comma 3 dell'art. 1 dell'Accordo, ha previsto con riferimento alla modulistica standardizzata che *“Le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”*.

Si ritiene, quindi, che **la modulistica nazionale è applicabile alle Regioni a Statuto speciale ma nel rispetto dei relativi Statuti.**

### *Cosa possono modificare le Regioni?*



La modulistica unificata, come previsto nelle versioni precedenti, è composta da alcune sezioni “variabili” contrassegnate con il seguente simbolo (\*).

Solo tali sezioni e le parti espressamente previste possono essere oggetto di modifica e/o integrazione da parte delle Regioni in considerazione delle eventuali specificità normative regionali.

Le istruzioni operative approvate con l'Accordo del 27 marzo 2025 prevedono che **le Regioni devono adattare alle specifiche normative regionali i quadri contrassegnati come variabili (con asterisco), aggiornando la modulistica unica regionale in uso.**

## I COMUNI

### Cosa possono modificare?



Obiettivo della standardizzazione della modulistica è di limitare la discrezionalità dei Comuni di prevedere all'interno degli stessi obblighi non richiesti da specifiche normative di legge.

**Pertanto, i Comuni sono tenuti ad adeguarsi ai modelli nazionali sulla base delle eventuali integrazioni previste a livello regionale.**



### COSA SUCCEDA SE LA REGIONE E IL COMUNE NON SI ADEGUANO?

L'Accordo all'articolo 1, comma 3, richiama l'articolo 24, comma 3 del DL 90/2014, convertito in Legge 144/2014, che espressamente prevede che:

*“Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. **Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini**”.*

Sebbene l'Accordo richiami la norma soprariportata, la previsione ivi contenuta non risulta in concreto applicabile. Tale norma, infatti, disciplina la possibilità per cittadini e imprese di utilizzare direttamente, decorsi trenta giorni, la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza unificata, anche in assenza di recepimento da parte delle amministrazioni locali. Tuttavia, l'Accordo del 27 marzo 2025, non introduce ex novo moduli standardizzati, ma indica per ogni modulo esistente le specifiche modifiche dei quadri o di parti di essi da adeguare a seguito delle novità introdotte dal DL Salva Casa. Si tratta dunque di un intervento di natura meramente integrativa e correttiva della modulistica vigente e non di un atto

costitutivo di nuova modulistica unificata. Ne consegue che la previsione di cui all'articolo 24, comma 3, non può essere automaticamente estesa anche a tale fattispecie, in quanto non compatibile con la struttura dell'Accordo in esame.

Le Regioni e i comuni, come espressamente previsto nell'Accordo (articolo 1, comma 4) “*garantiscono la massima diffusione dei moduli*”.

Su questo punto si sottolinea che nelle istruzioni operative per l'utilizzo della modulistica è stato specificato che **le amministrazioni comunali**, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, **hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 23 maggio 2025 i moduli unici regionali aggiornati e integrati**.

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio tramite link alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica.

Per gli eventuali dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio gli oneri e i diritti, provvede "ove necessario" direttamente il Comune.



Di seguito un **quadro dell'adeguamento regionale**.

REGIONE	PROVVEDIMENTO	ULTERIORI INDICAZIONI	MODULUSTICA
<u><a href="#">ABRUZZO</a></u>	DGR 29 maggio 2025 n. 317	<ul style="list-style-type: none"> <li> pubblicazione della modulistica sul sito internet della Regione Abruzzo e sul portale “Impresainungiorno” semplificando, così, l’accesso ai richiedenti;</li> <li> domanda ai SUAP/SUE presenti nel territorio regionale la pubblicazione della stessa sui rispettivi siti internet, per una maggiore e capillare, oltreché omogenea, diffusione della stessa a livello regionale.</li> </ul>	<i>Adotta la modulistica unificata e standardizzata regionale in materia edilizia adeguata a quella nazionale</i>
<u><a href="#">BASILICATA</a></u>	Deliberazione 8 maggio 2025 n. 202500246	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Notifica del provvedimento a tutti i Comuni</b> della Regione</li> </ul>	<i>Recepisce le modifiche ai modelli nazionali senza alcuna modifica</i>
<u><a href="#">CAMPANIA</a></u>	<p>DGR n. 252 6 maggio 2025</p> <p>Decreto Dirigenziale 16 giugno 2025 n. 217</p>	<p><b>DGR n. 252 6 maggio 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>demanda alla Direzione Generale per il Governo del territorio, il compito di verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme regionali vigenti e procedere, d’intesa con la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, con propri provvedimenti agli adeguamenti del caso;</b></li> <li> domanda al SURAP il compito di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rendere noti a tutti i Comuni della Campania, i moduli unici e standardizzati recepiti, allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale;</li> <li>• monitorare affinché i moduli siano effettivamente in uso e di sollecitare i Comuni eventualmente inadempienti prestando il necessario supporto allo scopo di superare le eventuali criticità al fine di far sì che i cittadini e le imprese</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>DGR n. 252 6 maggio 2025</b></p> <p><i>Rimando ai moduli contenuti nell’accordo. La Direzione Generale per il Governo del Territorio dovrà verificare la conformità dei moduli alla normativa regionale vigente ed eventualmente adeguarli (vedi “ulteriori indicazioni”)</i></p> <p><b>Decreto Dirigenziale 16 giugno 2025 n. 217</b></p> <p><i>Approvati i modelli unificati standardizzati come modificati in coerenza alle istruzioni operative allegate alla Conferenza Unificata</i></p>

		<p>possano usufruire in maniera uniforme di un servizio efficiente ed efficace.</p> <p><b>Decreto Dirigenziale 16 giugno 2025 n. 217</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>richiede all'Ufficio SURAP presso la Direzione Generale per lo Sviluppo economiche e le Attività produttive di render noto a tutti i Comuni della Campania della loro approvazione, allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale.</li> </ul>	
<b><u>EMILIA-ROMAGNA</u></b>	<p>Comunicato Prot. 26 26/05/2025.0516243.U</p> <p><b><u>Delibera di Giunta regionale 28 luglio 2025, n. 1298</u></b></p>	<p><b>Delibera di Giunta regionale 28 luglio 2025, n. 1298</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>stabilisce l'obbligo di utilizzo della modulistica edilizia unificata aggiornata a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT (e quindi dal 5 agosto 2025);</li> <li>prevede, in via transitoria ed a condizione che le istanze edilizie risultino conformi alla disciplina edilizia come modificata e integrata dalla L.R. n. 5/2025, la possibilità di continuare a utilizzare la modulistica edilizia unificata regionale nella sua versione precedente esclusivamente per i primi 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, anche al fine di consentire le necessarie configurazioni delle modifiche sui sistemi informativi per l'edilizia in uso nel territorio regionale,</li> <li>precisa che rimangono vigenti, nell'ultima versione di aprile 2021 gli altri moduli della "Modulistica edilizia unificata" non oggetto di modificazioni (Modulo 5, 6 e 7).</li> </ul>	<p><b>Delibera di Giunta regionale 28 luglio 2025, n. 1298</b></p> <p>Approvato l'aggiornamento dei seguenti moduli, adeguandoli alle specificità regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva;</li> <li>- Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza;</li> <li>- Modulo 3 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità;</li> <li>- Modulo 4 - Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità.</li> </ul>
	<b>Determinazione 9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Invito a tutte le amministrazioni comunali della</b></li> </ul>	<i>Recepiti gli aggiornamenti ai modelli nazionali adeguandoli alle specificità</i>

<u>LAZIO</u>	maggio 2025 n. G05745	Regione a rendere conforme la modulistica in uso mediante adozione dei moduli unificati e standardizzati, così come approvati e modificati, previa apposizione del proprio logo, entro e non oltre il 23 maggio 2025.	regionali
<u>LOMBARDIA</u>	DGR 15 aprile 2025 n. XII/4246  DGR 22 luglio 2025, n. 10438	Nessuna indicazione	<b>DGR 15 aprile 2025 n. XII/4246</b> <i>Recepiti gli aggiornamenti ai modelli nazionali adeguandoli alle specificità regionali</i>  <b>DGR 22 luglio 2025, n. 10438</b> <i>Decretato l'aggiornamento delle «Specifiche tecniche per l'interoperabilità e l'interscambio delle informazioni contenute nelle pratiche edilizie» del Modulo unico titolare e della Relazione tecnica di asseverazione unica</i>
<u>LIGURIA</u>	Decreto del Direttore Generale n. 3295 del 7 maggio 2025	Nessuna indicazione	<i>Recepiti gli aggiornamenti ai modelli nazionali con l'introduzione di alcuni riferimenti alle disposizioni regionali</i>
<u>MARCHE</u>	Deliberazione Giunta regionale 16 giugno 2025, n. 902	Nessuna indicazione	<i>Approvati i moduli unificati e standardizzati relativi all'attività edilizia e i loro contenuti informativi adeguati alla normativa regionali e revocati i precedenti. Si segnala l'approvazione di un modulo specifico di PDC specifico per la ricostruzione.</i>
<u>PIEMONTE</u>	Deliberazione Giunta Regionale 20 maggio 2025, n. 4-1118	 Demanda alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti necessari all'attuazione della deliberazione e degli interventi tecnici, integrativi e correttivi che si rendessero necessari	<i>Recepiti gli aggiornamenti ai modelli nazionali adeguandoli alle specificità regionali</i>

<u>TOSCANA</u>	Decreto dirigenziale n. 10133 14 maggio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Nelle more dell'adeguamento della LR 65/2014, <b>approvati in via provvisoria moduli unici regionali aggiornati al novellato dpr 380/2001 e rinviato all'entrata in vigore delle modifiche alla normativa regionale sul governo del territorio l'adozione di moduli unici regionali definitivi adeguati alla legge regionale.</b></li> <li>✚ I Comuni provvedono alla pubblicazione sui propri siti istituzionali dei moduli unici regionali e alla contestuale rimozione della modulistica non più conforme.</li> </ul>	<i>Recepiti gli aggiornamenti della modulistica con modifiche in considerazione della normativa regionale vigente</i>
<u>UMBRIA</u>	Deliberazione Giunta regionale n. 439 14 maggio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ eventuali integrazioni ai moduli unificati saranno adottate con successivi atti dirigenziali da parte dei titolari delle specifiche materie di competenza.</li> </ul>	<i>Recepiti gli aggiornamenti della modulistica con modifiche in considerazione della normativa regionale vigente. Si evidenzia il mancato recepimento del modulo della SCIA in alternativa al Pdc, in quanto la normativa regionale non prevede tale fattispecie.</i>
<u>SARDEGNA</u>	Comunicato "SardegnaImpresa"	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ A seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 17 giugno 2025, n. 18, la piattaforma SUAPE e la relativa modulistica edilizia sono state opportunamente aggiornate e integrate, al fine di consentire la corretta gestione delle nuove casistiche di intervento previste dal legislatore.</li> <li>✚ Per utilizzare la modulistica aggiornata (disponibile nel portale SUAPE) e garantire la corretta presentazione e istruttoria delle pratiche edilizie è necessario creare nuove pratiche evitando la duplicazione di pratiche precedenti.</li> </ul>	
<u>SICILIA</u>	D.A. n. 123/GAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ <b>I Comuni sono tenuti ad adottare i modelli unificati e standardizzati entro il 23 maggio 2025, adeguandoli, se necessario, ai regolamenti edilizi comunali che non risultino in contrasto con le disposizioni di legge.</b></li> <li>✚ Se non diversamente previsto dalla legge, gli stessi Comuni</li> </ul>	<i>Approvazione dei moduli come modificati in conformità all'accordo tenendo conto delle specifiche normative regionali. Si ricorda che la Regione ha adottato</i>

	<b>14 maggio 2025</b>	provvederanno autonomamente ad aggiornare la modulistica in relazione alle modifiche legislative che dovessero intervenire in tema di semplificazione e trasparenza dei procedimenti, senza la necessità di dovere attendere la riadozione dei modelli da parte della Regione, la quale disporrà la revisione degli stessi in caso di modifiche sostanziali del quadro normativo.	<i>anche il modulo CILA-opere interne.</i>
--	-----------------------	---	--

## **N26-25 - Decreto controlli antincendio: ulteriore proroga all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori**

**Publicato il DM 15 luglio 2025 che modifica il comma 1-bis dell'art. 6 del DM 1° settembre 2021 relativo all'entrata in vigore della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18-08-2025, il DM 15 luglio 2025 "Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»". Il decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce all'articolo 1 che le disposizioni riguardanti la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio si applicheranno a partire dal 25 settembre 2026, e non dal 25 settembre 2025.

Si ricorda che il decreto 1 settembre 2021 ha stabilito che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità di cui all'allegato II del medesimo decreto (vedasi notizia N34-24 di ANCE FVG Informa n°28/2024).

## **N27-25 - Avviso n. 3/2025 – Innovazione**

**Publicato da Fondimpresa l'Avviso n. 3/2025 con il quale sono finanziati piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo**

Fondimpresa ha pubblicato l'Avviso n. 3/2025 "Formazione a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti", con il quale sono finanziati piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa ai sensi del "Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti" nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano.

La dotazione finanziaria stanziata è complessivamente di € 20.000.000, suddivisa tra le seguenti macro-aree:

### **MACRO-AREE**

**A – Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)**  
Stanziamento (Euro) 6.985.000

**B – Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)**  
Stanziamento (Euro) 4.600.000

**C – Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)**  
Stanziamento (Euro) 3.415.000

**D – Piani su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale. (minimo 7 aziende e 50 lavoratori)**  
Stanziamento (Euro) 5.000.000

Le dichiarazioni aziendali di partecipazione al Piano dovranno essere inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 30 settembre 2025 fino alle ore 13.00 del 31 ottobre 2025.

Nel merito, lunedì 15 settembre, ore 17:00, sul canale Youtube di Fondimpresa si terrà un seminario informativo dedicato, con l'obiettivo di illustrare contenuti, requisiti e modalità di partecipazione.



## **N28-25 - Formazione datore di lavoro: Confindustria e SFC propongono un piano formativo**

**Confindustria, in collaborazione con SFC, ha predisposto una nota dettagliata sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro a carico del datore di lavoro, considerata non un mero obbligo normativo, ma un'opportunità strategica e una garanzia di business continuity**

Si segnala che, a seguito della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ha introdotto la formazione obbligatoria del datore di lavoro, Confindustria, in collaborazione con SFC – Sistemi Formativi Confindustria, mette a disposizione delle Associazioni del Sistema un piano formativo che queste possono scegliere di realizzare direttamente o proporre alle imprese associate.

A tal fine sono stati predisposti:

- una tabella commentata
- una dettagliatissima proposta di Piano formativo per i datori di lavoro

La tabella commentata è articolata in quattro colonne: la prima riporta il modulo, la seconda gli obiettivi formativi, la terza i contenuti del modulo e, infine, la quarta un messaggio di Confindustria che offre anche una lettura giurisprudenziale del dato normativo.

Le Associazioni possono proporre sui territori il corso di formazione, adattandolo ai diversi contesti e processi aziendali. L'obiettivo è offrire un percorso completo, pratico ed esperienziale che permetta non solo di acquisire conoscenze, ma anche di progettare e implementare sistemi di salute e sicurezza integrati, conformi alla normativa e coerenti con la visione strategica di sistema di Confindustria.

Parallelamente, le Associazioni hanno la possibilità di attivare, su richiesta, un percorso formativo per i propri funzionari, finalizzato a qualificarli come Formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

La progettazione del piano per i datori di lavoro si è basata sull'analisi della Parte IV dell'Accordo 2025, che fornisce precise indicazioni metodologiche per tutte le fasi del processo formativo: progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione.

Nell'attuazione del Piano formativo, scrive Confindustria che i docenti individuati dalle Associazioni dovranno considerare alcuni elementi fondamentali per garantire coerenza ed efficacia al percorso. In particolare, sarà necessario condurre un'analisi dei fabbisogni formativi e del contesto operativo del datore di lavoro, così da progettare un intervento realmente aderente alla realtà aziendale. La formazione, pertanto, non segue una logica standardizzata, ma si basa su un approccio personalizzato, capace di valorizzare il ruolo e le responsabilità specifiche di ciascun partecipante.

Per ogni ulteriore dettaglio non riportato nella presente comunicazione, si rinvia alla nota di Confindustria e ai relativi allegati.



# Progetto formativo per i datori di lavoro

**lun 08/04/2025**

Con l'approvazione dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza si attiva la fase attuativa della progettazione dei corsi per i datori di lavoro.

Confindustria ed SFC hanno elaborato un progetto formativo per i datori di lavoro (elemento di vera novità dell'accordo), che, oltre a supportare concretamente Associazioni e imprese con la progettazione e la distribuzione equilibrata di contenuti e modalità, aggiunge alcuni messaggi e contenuti di qualità ed efficacia che, a parere di Confindustria, possono valorizzare ulteriormente il percorso formativo.

In estrema sintesi, il progetto si snoda nei tre documenti allegati:

1. Una Premessa ed introduzione che esprime i valori e le finalità del progetto
2. La Progettazione del corso
3. Una tabella commentata con alcuni contenuti valorizzati da Confindustria

In aggiunta, se richiesto, SFC potrà gestire la fruizione del Corso per formatore, da proporre ai colleghi delle Associazioni.

Per qualsiasi informazione relativa alla progettazione dei corsi, potete fare riferimento alla collega Marina Pecoraro ([m.pecoraro@confindustria.it](mailto:m.pecoraro@confindustria.it)).

## PROPOSTA PIANO FORMATIVO PER LE ASSOCIAZIONI DEL SISTEMA RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (DL)

### PREMESSA

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni, relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Accordo 2025 introduce, in attuazione del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (art. 13), l'**obbligo formativo a carico del datore di lavoro**.

In realtà, la vera novità è che l'Accordo offre una **chiave di lettura innovativa** degli strumenti a tutela del datore di lavoro e ne amplifica la portata, in una **logica di qualità** (dei soggetti formatori e dei docenti e del percorso formativo) **ed efficacia** (attraverso le verifiche, soprattutto quella durante l'attività lavorativa).

In primo luogo, assicurare ai lavoratori un efficace percorso formativo significa prevenire gli infortuni e impedire che il relativo comportamento errato (che si pone spesso alla base di eventi infortunistici) possa essere addebitato al datore di lavoro. Come noto, infatti, l'obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, è uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro. Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla **valutazione dei rischi** presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della **formazione dei lavoratori in ordine ai rischi** connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. È, infatti, tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verifica dell'evento, ovvero laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.

In secondo luogo, l'Accordo offre al datore di lavoro la chiave di lettura della logica organizzativa e di controllo che consente di prevenire gli infortuni e distribuire correttamente le responsabilità, evitando forme di responsabilità oggettiva (che prescinde dalla colpa). Poiché la gran parte degli infortuni discende da comportamenti disattenti dei lavoratori, il datore di lavoro anche **attraverso il percorso formativo** ha la possibilità di prevenirli: sia, appunto, mediante l'erogazione di una formazione di qualità ed efficace, sia mediante il **percorso di verifica in corso di esecuzione** dell'attività lavorativa tramite il preposto. I due momenti della vigilanza e della verifica della formazione si saldano, avendo ad oggetto il medesimo elemento: la verifica della correttezza dei comportamenti e la correzione degli stessi, anche fino alla sospensione dell'attività.

Riferendo al datore di lavoro la presenza di comportamenti errati, **il preposto** dà attuazione sia all'obbligo di vigilanza (art. 18, comma 3bis, Dlgs 81/2008) sia all'obbligo di verifica dell'efficacia della formazione (Accordo Stato Regioni, parte IV) e partecipa al percorso continuo di miglioramento che deve caratterizzare i processi produttivi. Allo stesso tempo, il controllo consente di prevenire gli infortuni, impedendo concretamente - nella delicata fase esecutiva del lavoro collocata all'interno del più complesso quadro organizzativo del processo produttivo - la diffusione di prassi scorrette, che il datore di lavoro non deve tollerare, in base all'obbligo di vigilanza ed al doveroso esercizio dell'azione disciplinare.

In terzo luogo, l'Accordo mette l'accento sulla efficacia della formazione anche dal punto di vista contenutistico: la trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di

appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio. Tale **contestualizzazione** è un elemento rilevante nella formazione, poiché non si tratta di formazione generica, ma strettamente legata alle specifiche mansioni e attività lavorative. Questo vuol dire – in una logica di efficacia – evitare corsi generici o nei quali non vengano analizzati i pericoli ed i rischi realmente presenti in azienda.

Questi tre elementi disegnano, allo stesso tempo, il presupposto per una **prevenzione efficace** e per una **tutela del datore di lavoro**. Il percorso formativo posto a carico del datore di lavoro serve proprio a offrirgli gli strumenti (di natura giuridica e non tecnica) per gestire il processo della sicurezza in l'azienda, continuando ad avvalersi dei proprio due tecnici (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente) in modo più consapevole, anche per quanto riguarda gli strumenti di tutela che – sul piano dell'alta politica della sicurezza, dell'organizzazione e della gestione – gli sono offerti dall'impianto normativo e da una moderna lettura del proprio ruolo, peculiare ed esclusivo, in azienda.

Confindustria ritiene che la logica di qualità ed efficacia che caratterizza l'intero Accordo possa essere una **risposta concreta a tante criticità** che affliggono sia l'impianto normativo sia la sua interpretazione, tendente a responsabilizzare oltremodo il datore di lavoro. Acquisire gli strumenti di tutela per la funzione del datore di lavoro significa proteggere l'impresa nel suo complesso, anche dalla responsabilità ex Dlgs 231/2001 e garantendo anche il raggiungimento degli obiettivi di Environmental, Social, and Governance. Vuol dire anche assicurare un modello di gestione in linea con i nuovi principi stabiliti dall'art. 2086 del codice civile (come modificato dal Codice della crisi d'impresa): l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo**, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Evidente la centralità del tema organizzativo, che mette in luce il ruolo del datore di lavoro (il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e consente di cogliere lo scopo essenziale della formazione (far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale).

La formazione del datore di lavoro, quindi, è – allo stesso tempo - **opportunità e garanzia della business continuity**.

In questo quadro, la giurisprudenza assume un ruolo illuminante: dalle motivazioni delle decisioni è spesso possibile cogliere, infatti, la precisazione della richiesta dell'ordinamento. Supportare il percorso formativo con la lettura della giurisprudenza costituisce un approccio indispensabile per una formazione che voglia dirsi coerente con la corretta lettura del dato normativo. Confindustria ritiene, quindi, utile veicolare il messaggio formativo anche attraverso la concretezza delle motivazioni della giurisprudenza, che costituiscono l'indirizzo concreto e pragmatico verso il quale orientare l'azione di prevenzione del datore di lavoro.

## INTRODUZIONE

A seguito della firma dell'Accordo Stato-Regioni 2025, **Confindustria in collaborazione con SFC – Sistemi Formativi Confindustria**, intende focalizzare l'attenzione sul ruolo cruciale del datore di Lavoro, che necessita di una formazione specifica. Pertanto, viene proposto alle Associazioni del Sistema la progettazione di un **piano formativo** che all'occorrenza possono decidere di realizzare o proporre alle imprese associate.

L'iniziativa promossa da Confindustria ed SFC prevede l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo attraverso:

- una **Tabella commentata (All.1)**,
- una proposta di **Piano Formativo per i datori di lavoro (All.2)**.

La Tabella commentata è stata elaborata per questo progetto a partire dal prospetto presentato nella parte IV, par.3 dell'**Accordo Stato-Regioni 2025**, in cui ogni singolo contenuto (non modificabile) è stato arricchito da un **messaggio mirato** di Confindustria e dalla lettura giurisprudenziale del dato normativo.

Questi messaggi evidenziano l'approccio strategico, pragmatico e culturale che Confindustria promuove nella gestione della salute e sicurezza, andando oltre il mero adempimento normativo.

In linea con quanto indicato nella "Nota di aggiornamento" di maggio 2025, il progetto assume la sicurezza non solo come obbligo normativo, ma come **leva strategica di competitività**, efficienza e benessere aziendale.

I messaggi di Confindustria rafforzano i seguenti principi guida:

- La sicurezza come parte integrante della cultura aziendale.
- Il datore di lavoro come promotore della sostenibilità organizzativa.
- Il superamento della formazione nozionistica verso un sapere agito e contestualizzato.

Confindustria in collaborazione con SFC ha progettato di un corso di formazione sulla sicurezza per i **datori di lavoro** che le Associazioni possono a loro volta proporre sul territorio, tenendo conto dei contesti e processi lavorativi in cui si eroga il piano formativo. Si intende offrire un percorso completo, profondamente esperienziale e orientato al risultato per portare i datori di lavoro non solo a conoscere, ma a progettare e attuare concretamente sistemi di salute e sicurezza integrati, in linea con i requisiti di legge e connessi a una lettura strategica coerente con la visione di sistema promossa da Confindustria.

Il progetto prevede parallelamente, dunque, la possibilità per le Associazioni di offrire, su richiesta, anche un **piano formativo volto a formare i funzionari** affinché possano direttamente svolgere il ruolo di **Formatore-docente per la salute e la sicurezza sul lavoro**, coerentemente con quanto disposto dal **Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013**.

La progettazione del Piano formativo per i datori di lavoro ha preso avvio dall'analisi approfondita della **Parte IV dell'Accordo**, la quale fornisce dettagliate indicazioni metodologiche per tutte le fasi del processo formativo: dalla progettazione all'erogazione, fino al monitoraggio e alla valutazione dei corsi. Si è posta particolare attenzione alla centralità di questa Parte, in quanto essa individua chiaramente gli **obiettivi formativi specifici** in relazione ai diversi soggetti destinatari, con riferimento ai ruoli e alle funzioni che essi ricoprono all'interno dell'organizzazione.

In questo contesto, risultano fondamentali i **risultati attesi** dalla formazione, che non si limitano all'acquisizione teorica di conoscenze, ma mirano a sviluppare competenze operative (il saper

agire), capacità di *problem solving* e abilità relazionali, coerenti con il contesto aziendale in cui i soggetti operano.

Per la figura del datore di lavoro, la Parte IV dedica ampio spazio alla definizione di **metodologie didattiche attive** che valorizzino l'esperienza specifica del partecipante, ponendolo al centro del percorso formativo e rendendolo **protagonista attivo del proprio apprendimento**.

Inoltre, l'Accordo delinea chiaramente gli strumenti utili al follow-up **post-corso**, tra cui le modalità di verifica dell'apprendimento e della capacità del datore di lavoro di garantire un'efficace trasmissione della formazione ai lavoratori. Tali verifiche possono essere supportate dal RSPP e sono orientate a monitorare, anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, l'effettiva applicazione dei contenuti formativi ricevuti.

E' opportuno sottolineare che l'elemento centrale dell'intero percorso è la **metodologia** didattica attiva, che pone il discente al centro del processo di apprendimento. L'obiettivo non è solo trasferire contenuti teorici, ma generare **consapevolezza, capacità decisionale e autonomia operativa**, attraverso tecniche formative che favoriscano l'elaborazione personale dell'esperienza, come simulazioni, discussioni guidate e casi concreti.

La formazione è stata pensata per garantire un **collegamento diretto tra teoria e pratica**, ponendo particolare enfasi sulla capacità del datore di lavoro di integrare quanto appreso nella propria quotidiana attività gestionale. Questo legame sostanziale tra conoscenza e applicazione concreta consente di sviluppare un **approccio strategico alla prevenzione**, orientato al miglioramento continuo e alla promozione di una cultura della sicurezza condivisa.

Altro aspetto essenziale è la previsione di **strumenti di monitoraggio e verifica dell'efficacia formativa**, non solo attraverso test o esercitazioni finali, ma anche tramite la valutazione del **comportamento organizzativo nel tempo**, che può essere osservata e supportata, se necessario, anche dal RSPP. Ciò permette di misurare in modo realistico la capacità del datore di lavoro di trasferire le competenze acquisite all'interno dell'organizzazione, promuovendo comportamenti sicuri e consapevoli.

Il Piano formativo, progettato in conformità alle indicazioni della Parte IV dell'Accordo, non rappresenta un semplice obbligo formale, ma costituisce un'occasione concreta per rafforzare il ruolo del datore di lavoro come figura di riferimento nel sistema di prevenzione aziendale e come promotore di una cultura della salute e sicurezza efficace, duratura e consapevole.

In conclusione, nell'attuazione del presente Piano formativo i docenti a cui le Associazioni si rivolgeranno dovranno tenere in considerazione alcuni aspetti, al fine di garantire coerenza e piena efficacia del percorso. Occorrerà svolgere una **analisi dei fabbisogni formativi e del contesto operativo del datore di lavoro**, in modo da assicurare una progettazione aderente alla realtà aziendale. La formazione, quindi, non risponde a una logica standardizzata, ma si fonda su un **approccio personalizzato**, in grado di valorizzare il ruolo e le responsabilità specifiche di chi partecipa.

Il formatore deve poi garantire la **tracciabilità dell'intero processo formativo** attraverso un fascicolo completo del corso, che documenta obiettivi, contenuti, presenze, docenze e verifiche finali, assicurando trasparenza e validità sul piano normativo.

## PROPOSTA PIANO FORMATIVO PER LE ASSOCIAZIONI DEL SISTEMA RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (DL)

### AII.1 TABELLA COMMENTATA

Prima di entrare nel vivo del piano formativo per i datori di lavoro, si propone un'integrazione della **tabella** presente nella parte IV, par.3 dell'**Accordo Stato-Regioni 2025**, nella quale ogni singolo contenuto (non modificabile) è stato arricchito da un **messaggio mirato** di Confindustria, anche basato sulla lettura del testo normativo data dalla giurisprudenza.

Questi messaggi evidenziano l'approccio strategico, pragmatico e culturale che Confindustria promuove nella gestione della salute e sicurezza, andando oltre il mero adempimento normativo.

In linea con quanto indicato nella "Nota di aggiornamento" di maggio 2025, il progetto assume la sicurezza non solo come obbligo normativo, ma come **leva strategica di competitività**, efficienza e benessere aziendale.

I messaggi di Confindustria rafforzano i seguenti principi guida:

- La sicurezza come parte integrante della cultura aziendale.
- Il datore di lavoro come promotore della sostenibilità organizzativa e del miglioramento continuo.
- Il superamento della formazione come approccio meramente nozionistico verso un sapere agito e contestualizzato.

<b>Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale</b>			
<b>CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)</b>			
<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
<b>Giuridico normativo</b>	- Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.	- Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	Il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza è assai complesso e Confindustria interviene sistematicamente per proporre la rivisitazione in chiave di semplicità ed efficacia. Per questo, occorre individuare gli strumenti che consentono di gestire la sicurezza con semplicità ed efficacia.

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
		<p>- La distribuzione degli obblighi e le sfere di gestione del rischio</p> <p>- L'identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo.</p>	<p>Confindustria sottolinea l'importanza di governare il quadro normativo anche sulla scorta della giurisprudenza, come leva di competitività: la compliance non è un vincolo se diviene garanzia di sostenibilità e reputazione, anche nella tutela della libertà d'impresa.</p> <p>Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante" è il soggetto che lo gestisce e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale (Cass., 4 aprile 2025, n. 13146).</p> <p>Prima ancora di avviare il percorso formativo è necessario individuare chi in azienda ricopre la funzione di datore di lavoro. Questa indagine di natura organizzativa assume un ruolo decisivo. Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
			<p>soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 81 del 2008, riprende il D.lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b), 1 periodo, così come modificato dal D.lgs. n. 242 del 1996, che considerava datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita dalla lett. i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa". Con l'avverbio "comunque" il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Quindi, in virtù della modifica operata dal D.lgs. n. 242 del 1996, nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione dell'azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest'ultimo che dovranno attribuirsi le connesse responsabilità. Il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzione. È evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze di sicurezza. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se avrà o gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
			<p>ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.</p> <p>L'interpretazione dell'art. 2, citato, nei termini ora esposti, trova conferma in plurime decisioni della giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 18200/2016, che affronta il tema di chi debba essere considerato "datore di lavoro" in relazione ai poteri di gestione dell'intera unità organizzativa.</p> <p>Una ancor più chiara lettura del dato normativo riferita a organizzazioni complesse e articolate su più unità organizzative si rinviene nella sentenza Sez. 4, n. 32899 dell'8/1/2021, secondo cui "la previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull'intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all'interno di una più ampia organizzazione per effetto dell'articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l'unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa - e solo nell'ambito di essa - datore di lavoro. In realtà organizzative che presentano simile connotazioni si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell'intera organizzazione - che pertanto potrebbe dirsi "apicale" - e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi "sottordinati".</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
			<p>Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro "apicale"; la particolarità è che tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell'unità produttiva. Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di lavoro subordinato, profilandosi piuttosto un dirigente. "Il datore di lavoro subordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro in funzione della gestione della sicurezza nell'ambito dell'unità organizzativa affidatagli. Esemplificando, egli sarà tenuto ad eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte nell'unità; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione che lo stesso disposto normativo pone fa sì che la valutazione dei rischi non possa attenersi a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (per esempio quelli ai quali è stata affidata altra unità produttiva fornita di analoga autonomia; ma anche quello che resta vertice dell'organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unità produttive autonome)". (Cass., 16 giugno 2025, n. 22584).</p> <p>L'evoluzione della disciplina posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è orientata verso la prevenzione mediante organizzazione. La giurisprudenza ha colto questa evoluzione, enfatizzando la priorità della pretesa ordinamentale ad una efficiente organizzazione prevenzionistica. È ormai consolidato il principio secondo il quale è generalmente riconducibile alla sfera di</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
		<p>- In particolare: l'organizzazione come obbligo di fondo del datore di lavoro</p> <p>- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.</p>	<p>responsabilità del preposto l'infortunio cagionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.</p> <p>La relazione istituita tra le fondamentali scelte organizzative e l'evento chiarisce che principalmente nella colpa per difettosa organizzazione si rinviene la ragione del rimprovero al datore di lavoro.</p> <p>Già da tempo questa Sezione ha valorizzato i riferimenti normativi contenuti nel decreto 81/2008 per identificare quale principale obbligo datoriale l'obbligo di predisporre un assetto organizzativo strumentale alla prevenzione del rischio lavorativo. Il legislatore ha perciò imposto al datore di lavoro di definire l'organizzazione per la produzione, in modo che essa sia al contempo un'organizzazione per la prevenzione dei rischi ai quali è esposto il lavoratore.</p> <p>Gli artt. 15, 17, 28 e 29 D.lgs. 81/2008 sono le principali disposizioni che si occupano della valutazione dei rischi, delineandone i profili più caratteristici, tra i quali qui è sufficiente rammentare la riserva in capo al datore di lavoro e la sua onnicomprensività: devono essere valutati tutti i rischi connessi all'attività lavorativa, ivi compresi quelli implicati dallo stesso modo di produzione. Di pari passo, l'attribuzione di responsabilità per il fatto colposo ha progressivamente spostato la propria attenzione dalla mancata adozione di singole misure di prevenzione alla mancata o inadeguata</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
		<p>- In particolare: il preposto</p>	<p>"progettazione" della sicurezza del lavoro. Il deficit organizzativo è divenuto il principale addebito mosso al datore di lavoro.</p> <p>Si pretende da questi la predisposizione di un sistema di gestione della prevenzione, articolato in termini congrui rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione produttiva, sia quanto alle figure soggettive chiamate a concorrere al funzionamento di tale sistema, sia quanto alle funzioni da assegnare ai diversi ruoli. In sintesi, accanto agli obblighi concernenti la valutazione del rischio, è stata progressivamente accentuata l'importanza data alla predisposizione di un'organizzazione funzionale all'attuazione delle misure adottate e alla garanzia di un controllo effettivo sulle prassi elusive delle prescrizioni prevenzionistiche (Cass., 28 febbraio 2025, n. 8289).</p> <p>La riforma del 2021 ha potenziato notevolmente il ruolo del preposto, soprattutto in una logica organizzativa: il nucleo centrale dell'addebito di responsabilità, nel caso di specie, risiede (Cass., 14 aprile 2025, n. 14443) nell'inosservanza dell'art. 19, comma 1, lettera f) del D.lgs. 81/2008, che impone al preposto l'obbligo specifico di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta". Il preposto assume una posizione di garanzia ed è debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori ma solo con riferimento all'area</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**

**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
			<p>di rischio che è chiamato a gestire in relazione alla natura e alla entità delle funzioni e dei poteri esercitati.</p> <p><b>Il preposto</b>, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi). Il preposto, pertanto, non ha soltanto il compito di vigilare sull'osservanza delle disposte misure antinfortunistiche, ma anche l'incombenza di rendere edotto delle deficienze delle misure protettive colui che ha l'obbligo di provvedere alla relativa adozione.</p> <p>Occorre ricordare che la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021).</p> <p>Va tuttavia evidenziato che l'Accordo Stato-Regioni offre al datore di lavoro la chiave di lettura della logica organizzativa e di controllo che consente di prevenire gli infortuni e distribuire correttamente le responsabilità, evitando forme di responsabilità oggettiva. Poiché la gran parte degli infortuni discende da comportamenti disattenti dei lavoratori, il datore di lavoro anche attraverso il percorso formativo ha la possibilità di prevenirli: sia, appunto, mediante l'erogazione di una formazione di qualità ed efficace, sia mediante il percorso di verifica in corso di esecuzione dell'attività lavorativa tramite il preposto. I due momenti della vigilanza e della verifica della formazione si saldano, avendo ad oggetto il medesimo elemento: la</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
	<p>- Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale.</p>	<p>- Delega di funzioni: condizioni e limiti.</p>	<p>verifica della correttezza dei comportamenti e la correzione degli stessi, anche fino alla sospensione dell'attività.</p> <p>La delega di funzioni è uno strumento fondamentale per la gestione della sicurezza per questo la portata e le condizioni per la sua efficacia vanno rettamente intese, in quanto con la delega il datore di lavoro trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto, che diviene garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante. In ossequio al principio per cui, al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la traslazione dei poteri deve essere presidiata con la previsione di regole formali e sostanziali, il legislatore ha previsto una serie di limiti e condizioni. La norma richiede che la delega, accettata per iscritto da soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, risulti da atto scritto recante data certa, attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (ex art. 16, comma 1, TUSL, il successivo comma 2 prevede la necessaria conoscibilità della delega mediante adeguata e tempestiva pubblicità). Permane in capo al datore di lavoro delegante grava l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30,</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
			<p>comma 4, TUSL (art. 16, comma 3, del medesimo Testo Unico). Non sono invece delegabili (art. 17 TUSL) alcuni obblighi che ineriscono l'essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contesto produttivo, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo. Trattasi della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (che resta nella responsabilità del datore di lavoro anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura, non essendo esonerato il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.</p> <p>In caso di delega ex art. 16 D.lgs. n. 81 del 2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, come già chiarito, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di colpa in eligendo o di colpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti. Peraltro, nell'individuazione della responsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nel rischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro che sarebbe in contrasto, fra l'altro, con la stessa previsione dell'istituto della delega, si è sostenuto nella giurisprudenza di legittimità che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**

**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
		<p>- Il coordinatore per la sicurezza e il datore di lavoro</p> <p>- Il datore di lavoro committente</p>	<p>complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato (Cass., 6 novembre 2024, n. 40682).</p> <p>Il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro e che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92 (Cass., 16 giugno 2025, n. 22461).</p> <p>È titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo. Il committente, dunque, nel caso di affidamento di lavori in economia, ha l'obbligo primario di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz'altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il D.lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26. Ai fini della configurabilità di una responsabilità</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
		<p>- Il datore di lavoro e il rischio da interferenza (art. 26 Dlgs 81/2008)</p>	<p>del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi. Alla posizione di garanzia in tal modo assunta è connesso anche, ai sensi dell'art. 26 D.lgs. n.81/2008, l'obbligo di fornire ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare (Cass., 11 giugno 2025, n. 22013).</p> <p>Il testo unico sulla sicurezza non offre una definizione di rischio interferenziale; un riferimento può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui si richiama la "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti". Ciò posto, affinché possa trovare applicazione il predetto art. 26 è necessario che in un medesimo ambiente si trovino ad operare stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi: l'esistenza o meno del rischio interferenziale, quindi, dipende innanzitutto dalla compresenza di più imprese l'interno dell'azienda del datore committente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, dovendo inoltre trattarsi di un contesto lavorativo nella</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
			<p>sua disponibilità giuridica (secondo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 26).</p> <p>La presenza di più imprese, facenti capo a distinte organizzazioni può infatti determinare un rischio aggiuntivo: ciò sia perché nello svolgimento dell'attività convergono operazioni facenti capo a diverse imprese (con i rispettivi rischi), sia perché, per effetto di tale presenza, i dipendenti di un'impresa possono venire a contatto con situazioni pericolose non conosciute e quindi senza essere in grado di affrontarle adeguatamente. La ratio della norma è infatti quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché ad individuare soluzioni comuni. Nel tentativo di delineare il concetto di interferenza, così circoscrivendo gli obblighi del datore committente, questa Sezione ha quindi chiarito che, ai fini di cui al predetto art. 26, il rischio interferenziale è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori. Si è, infatti, opportunamente precisato che, non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro. Pertanto, l'interferenza rilevante va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni,</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**

**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il rischio specifico dell'appaltatore</li>   <li>- Responsabilità civile e penale del datore di lavoro.</li>   <li>- L'obbligo di formazione e la colpa del lavoratore</li> </ul>	<p>ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (Cass., 16 maggio 2025, n. 18438).</p> <p>Il ruolo di garanzia del datore committente risulta, inoltre, definito "in negativo" sempre dall'art. 26, nella parte in cui esclude dal suo perimetro applicativo i rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, con previsione analoga a quella già contenuta nell'art. 7, comma 3 D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626: si tratta, infatti, di rischi connessi alle competenze proprie del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, in relazione al settore di appartenenza.</p> <p>Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è, infatti, legato "alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine" generalmente mancante in chi opera in settori diversi.</p> <p>Art. 2087 cc e Dlgs 81/2008.</p> <p>Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio del lavoratore, e ciò anche quando - contrariamente a quello che è stato accertato - derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
		<p>- La normale irrilevanza della colpa del lavoratore</p>	<p>edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021).</p> <p>La colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorché il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore, o comunque quando, all'interno dell'area di rischio considerata, la condotta del lavoratore sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Del resto, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro (Cass., 15 aprile 2025, n. 14801).</p> <p>In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto,</p>



**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
	<p>- Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza.</p>	<p>- La responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001 nel settore privato.</p> <p>- Prevenzione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro).</p>	<p>sul lavoro. Si consiglia la lettura di M. Faioli, Adeguatezza ex art. 2086 c.c. e obbligo di introdurre tecnologia avanzata per mitigare i rischi da lavoro. (sito internet federalismi.it, Focus lavoro, persona, tecnologia, 26 febbraio 2025).</p> <p>Si rinvia al commento all'art. 30 del D.lgs. 81/2008.</p> <p>Si rinvia all'Accordo Interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 12 dicembre 2018 e all'importanza della diffusione della politica aziendale in tema di sicurezza e, in particolare, di comportamenti che possono integrare gli estremi di molestia (o, peggio, di violenza)..</p> <p>La giurisprudenza civile conferma il rigoroso regime sanzionatorio disciplinare in relazione a fatti di violenza e molestie, collocate nella definizione del Dlgs 198/2006: Cass., 11 giugno 2025, n. 15549; 31 luglio 2023, n. 23295; 13 giugno 2022, n. 18992; 19 maggio 2010, n. 12318; 18 settembre 2009, n. 20272. Il carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondata sulla oggettività del comportamento tenuto e dell'effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa.</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
		<p>- Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 art.3. c.3 bis, DL76/2013 art.9, c.4-ter convertito con L.99/2013.</p>	<p>Integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà (Cass, 7993 del 09/12/2020).</p> <p>Premesso l'obbligo per il datore di rispettare gli obblighi della legge 68/1999, è ormai divenuto centrale il tema dell'accomodamento ragionevole che, laddove concretamente possibile, non può non garantire tutte le condizioni di sicurezza specifiche.</p> <p>E, quindi, è necessario avere chiarezza su cosa sia un accomodamento ragionevole, anche al fine di evitare improprie discriminazioni. La definizione di accomodamento ragionevole (D.lgs. 62/2024) attiene alla sostanziale eliminazione della disabilità come fattore di discriminazione alla piena partecipazione della persona a tutti i diversi profili della vita civile, compreso, ovviamente, il lavoro. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
			<p>necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.</p> <p>Per quanto riguarda la discriminazione, In linea generale, la tutela contro la discriminazione sulla base della disabilità si fonda, vuoi sulla della direttiva 2000/78/CE, attuata nell'ordinamento italiano, vuoi sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che include il motivo della disabilità nell'ambito dell'art. 21 (che sancisce il divieto generale di discriminazioni) e contiene anche una disposizione specifica (art. 26) che riconosce il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (azioni positive).</p> <p>È inoltre fondata sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). Detta Convenzione (CDPD) è stata altresì approvata dall'UE, nell'ambito delle proprie competenze, con Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE), con la conseguenza che per la Corte di giustizia UE le stesse direttive normative antidiscriminatorie vanno interpretate alla luce della Convenzione.</p> <p>La necessaria considerazione dell'interesse protetto dei lavoratori disabili, in bilanciamento con legittime finalità di politica</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
			<p>occupazionale, postula l'applicazione del principio dell'individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili, garantito dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, ovvero degli accomodamenti ragionevoli di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla cui luce vanno interpretate le direttive normative antidiscriminatorie UE (Cass. n. 9095/2023, n. 14316/2024, n. 24052/2024).</p> <p>Posto che, in tema di comportamenti datoriali discriminatori, nel caso di discriminazione diretta la disparità di trattamento è determinata dalla condotta e nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima (Cass. n. 20204/2019), il termine di paragone è rappresentato dalle modalità della prestazione per i lavoratori non portatori di gravi disabilità; la questione degli accomodamenti ragionevoli possibili e praticabili in concreto si sposta, pertanto, sul piano della prova; e su tale piano la sentenza impugnata è conforme al regime probatorio specifico e speciale vigente nel diritto antidiscriminatorio.</p> <p>Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. 216 del 2003, che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente (Cass. n. 1/2020, n. 6497/2021); per effetto dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta a seguito del recepimento delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
			<p>il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura litigiosa (cfr. Cass. n. 23338/2018, in tema di recesso). Si è proceduto, secondo tale regime probatorio e con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, a verificare l'effettiva praticabilità di ragionevoli accomodamenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile; specularmente, non ha giudicato che il datore di lavoro si trovasse in una situazione di impossibilità di adottare i suddetti accomodamenti organizzativi ragionevoli, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto (v. Cass. n. 5048/2024); il ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, è stato individuato nella soluzione dello smart working dall'abitazione, già utilizzata nel periodo pandemico. (Cass., 10 gennaio 2025, n. 605).</p> <p>Totalmente diverso è il profilo del possesso delle competenze per l'accesso al posto di lavoro, posto che si deve operare su un piano di parità.</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
		<p>I lavoratori delle ASL, INL, VVF e INAIL. Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.</p>	<p>Nel caso degli accomodamenti occorrerà soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; poi l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge (Cass. SS.UU. n. 7755/1998 cit.) e che la stessa direttiva 2000/78/CE, al suo considerando 17, "non prescrive ... il mantenimento dell'occupazione ... di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione" (Cass., 9 marzo 2021, n. 6497).</p> <p>L'importanza dello strumento della prescrizione obbligatoria secondo il D.lgs. 758 del 1994.</p>
<b>Organizzazione e gestione della SSL</b>	<p>- Far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale.</p>	<p>- La colpa da organizzazione</p>	<p>Nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la giurisprudenza ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

<b>Modulo</b>	<b>Obiettivi formativi</b>	<b>Contenuti del modulo</b>	<b>Messaggio di Confindustria</b>
	<p>- Illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al contesto per un'efficace interazione e relazione.</p>		<p>essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli.</p> <p>L'ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell'ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare (Sez. 4, n. 31665 del 25/06/2024; Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023).</p> <p>Il modello non deve solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato: carenza non certo colmata dalla nomina dell'organismo di vigilanza e che rende privo di rilievo anche il richiamo alla presunzione di conformità.</p> <p>La mancanza di un programma specifico degli interventi di manutenzione, in uno con la mancata previsione di effettive procedure di controllo, è indice di una carenza organizzativa che si è riverberata, sul piano causale, sulle garanzie per la sicurezza dei lavoratori. Il fatto che il reato presupposto fu commesso da un soggetto in posizione apicale dell'ente ed il tipo di illecito accertato, provano una scelta di fondo dell'ente, foriera di un risparmio di costi con evidenti ricadute in punto di sicurezza. Ne discende la violazione dell'obbligo organizzativo, connesso alla gestione del rischio - reato, ovvero la mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. In questo modo, si giunge a formulare per l'ente un rimprovero distinto da quello che riguarda l'autore del reato presupposto.</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**

**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
		<p>- Misure organizzative e gestionali di tutela (artt. 15 e 30 D.lgs. 81/2008):</p> <p>a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l'acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge.</p> <p>Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di</p>	<p>(Cass., 15 maggio 2025, n. 18410).</p> <p>Il sistema della sicurezza sul lavoro, alla luce della logica di matrice comunitaria che anima il Dlgs 81/2008, appare legato in modo indissolubile all'evoluzione del sistema di valutazione dei rischi verso un modello organizzato di gestione della sicurezza, spostandosi dal singolo adempimento alla gestione del sistema.</p> <p>Per questo, appare oggi fondamentale analizzare le logiche proprie del sistema declinato dall'art. 30 del Dlgs 81/2008, quale strumento di gestione e controllo di un sottostante sistema di sicurezza legato alla valutazione dei rischi, che con esso non si identifica.</p> <p>Obiettivo dei modelli non è tanto, o solo, l'esenzione da responsabilità dell'ente ma la presenza di un sistema a supporto dell'azione continua di prevenzione posta in essere dal datore di lavoro.</p>

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**
**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
		<p>lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età.</p> <p>La gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.</p> <p>c) organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza;</p> <p>d) sorveglianza sanitaria;</p>	

**Tabella ragionata conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 con una chiave di lettura generale**

**CORSO PER DATORE DI LAVORO (Durata minima 16 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
		<p>e) informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del d punto Lgs. 81/08;</p> <p>f) Vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario</li> <li>- costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza.</li> <li>- Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione.</li> </ul>	



**Modulo aggiuntivo “Cantieri” (Durata minima 6 h)**

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo	Messaggio di Confindustria
<p><b>Compiti specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili</b></p>	<p><b>Far conoscere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti.</li> <li>- I contenuti di PSC e POS</li> </ul> <p><b>Far acquisire le competenze in relazione a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;</li> <li>- applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;</li> <li>- coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.lgs. 81/2008;</li> <li>- verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I soggetti definiti dal Titolo IV capo I e relativi obblighi e responsabilità.</li> <li>- La redazione dei Piani di Sicurezza: finalità, tempi e contenuti.</li> <li>- Le misure generali di tutela (art. 95 D.lgs. 81/2008).</li> <li>- Obblighi di datore di lavoro, dirigenti e preposti (art. 96).</li> <li>- Cronoprogramma dei lavori</li> <li>- esempi ed analisi di un PSC</li> <li>- esempi ed analisi di un POS.</li> </ul>	

## PROPOSTA PIANO FORMATIVO PER LE ASSOCIAZIONI DEL SISTEMA RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (DL)

### AII. 2 PROGETTAZIONE DEL CORSO PER DATORI DI LAVORO DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA

#### 1. Premessa

Come evidenziato nella Nota di aggiornamento di Confindustria di maggio 2025, la formazione del datore di lavoro ha un ruolo centrale nella gestione in azienda della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per questo motivo Confindustria e SFC – Sistemi Formativi Confindustria hanno elaborato una proposta di piano formativo rivolta alle Associazioni del Sistema, che si fonda principalmente su tre pilastri:

- a) **Centralità del datore di lavoro:** dalla formazione obbligatoria nascono le competenze per assumere decisioni efficaci e sostenibili (ruolo organizzativo come vantaggio competitivo).
- b) **Formazione come atto culturale:** orientata al gesto lavorativo sicuro, non a semplici contenuti nozionistici, valorizzando l'esperienza e il saper fare attraverso momenti di riflessione attiva.
- c) **Partecipazione e dialogo:** sicurezza intesa come risultato di un ecosistema di collaborazione tra Datore di lavoro, RSPP, medico competente, Preposti e Lavoratori, in linea con il modello integrato Confindustria di responsabilità condivisa.

Con questa chiave di lettura, i contenuti minimi dell'Accordo Stato-Regioni 2025 diventano il punto di partenza per un percorso **tailor-made**, quindi di un programma di apprendimento personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di un'azienda. Una formazione di questo tipo è finalizzata a potenziare il capitale umano delle imprese associate e favorisce la costruzione di una **cultura della sicurezza partecipata e performante**.

Il corso risponde alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sui requisiti minimi per la formazione dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affiancando i principi di Confindustria descritti nella Nota di aggiornamento pubblicata nel mese di maggio 2025. Pertanto, per massimizzare l'efficacia della formazione sono previste tre **modalità** di erogazione: **in presenza (4h)**, **in videoconferenza sincrona (6h+6h per il modulo cantieri)** e **in e-learning (6h)**.

#### 2. Obiettivi formativi del corso

Con la presente iniziativa si intendono perseguire i seguenti obiettivi generali:

- Fornire le conoscenze e competenze necessarie per esercitare consapevolmente il ruolo di datore di lavoro.
- Conoscere obblighi e responsabilità (penali, civili, amministrative) e il sistema istituzionale di vigilanza.

- Saper progettare, implementare e monitorare un sistema di prevenzione e protezione conforme alla normativa e coerente con la strategia aziendale.
- Applicare tecniche di informazione, formazione e addestramento efficaci e partecipative.

### 3. Destinatari

I destinatari dell'intervento sono: i datori di lavoro di imprese manifatturiere, di servizi e cantieristiche associate a Confindustria, privi di specifico ruolo tecnico (RSPP esterno o interno) ma con ruolo decisionale e gestionale.

### 4. Termine per la conclusione della formazione per datori di lavoro

La formazione dei datori di lavoro deve concludersi entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni 2025.

## PROGRAMMA DIDATTICO - MACROPROGETTAZIONE

Il **Programma didattico** prevede un **percorso base di 16 ore** per i datori di lavoro, seguito da un **modulo aggiuntivo "Cantieri" di 6 ore**.

Con questa struttura, il percorso base di **16 ore** assicura il pieno rispetto dei requisiti minimi dell'Accordo Stato-Regioni, mentre il modulo aggiuntivo di **6 ore** "Cantieri" approfondisce le specificità delle attività temporanee e mobili in cantiere.

#### Corso base (16 h)

- **Incontri in presenza:** 4 h (distribuite nei moduli 1, 2 e 3)
- **Fad sincrona:** 6 h (Zoom o Teams per lavorare in breakout rooms, webinar)
- **Fad asincrona (e-learning):** 6 h (piattaforma LMS con slide, video e quiz interattivi)

**Modulo aggiuntivo "Cantieri" (6 h):** interamente online in Fad sincrona, con esercitazioni in gruppi ristretti, analisi di casi reali e fine-tuning delle procedure di cantiere.

#### STRUTTURA

Modulo	Durata	Modalità	Contenuti principali
<b>1. Giuridico-normativo</b>	6 h	<b>2 h</b> presenza	– Ruolo e responsabilità del Datore di lavoro (penali, civili, amministrative)
		<b>4 h</b> e-learning	– Quadro legislativo e sistema sanzionatorio (D.lgs. 81/2008, D.lgs. 231/2001)  – Organi di vigilanza (ASL, INL, VVF, INAIL)
		<b>1 h</b> presenza	– Misure organizzative e gestionali (artt. 15 e 30 D.lgs. 81/2008)

<b>2. Organizzazione e gestione della SSL</b>	6 h	<b>3 h</b> Fad sincrona	– Emergenze e primo soccorso – Sorveglianza sanitaria e partecipazione dei lavoratori
		<b>2h</b> e-learning	– Valutazione rischi e DUVRI – Modelli volontari (es. ISO 45001)
<b>3. Informazione, formazione e addestramento</b>	4 h	<b>1 h</b> presenza	– Verifica e registrazione delle attività formative
		<b>3 h</b> Fad sincrona	– Obblighi informativi e formativi per i diversi ruoli aziendali – Tecniche didattiche esperienziali (dimostrazioni, simulazioni)
			<b>Totale percorso base: 16 ore</b>

<b>Modulo aggiuntivo “Cantieri”</b>	6 h	Fad sincrona	– Soggetti del Titolo IV: obblighi e responsabilità – Redazione PSC/POS: finalità, tempi e contenuti – Misure generali di tutela (art. 95 D.lgs. 81/2008) – Applicazione PSC e verifica congruenza POS – Esempi pratici
			<b>Totale modulo aggiuntivo: 6 ore</b>

## **METODOLOGIA didattica blended e partecipativa**

### **1. Sessione in presenza**

- Ice-breaker, raccolta aspettative e case study normativo.
- Workshop pratici e debrief in plenaria.

### **2. Videoconferenze sincrone**

- **Webinar** frontali (60') con slide e Q&A in chat.
- **Breakout rooms** per esercitazioni guidate (45').
- **Learning journal**: riflessione scritta sui “take-away” di ciascun modulo.
- **Quiz interattivi** (Kahoot/Mentimeter) per la verifica formativa.
- **Tutoraggio live** via chat, con sondaggi rapidi di feedback.

### **3. Approccio learning by doing**

- Role-play Datore–RSPP–Lavoratori per sperimentare la comunicazione preventiva.
- Analisi di **video-casi** reali seguiti da discussione.
- Condivisione in plenaria dei mini-piani di miglioramento elaborati dai partecipanti.

## PROGRAMMA DIDATTICO – MICROPROGETTAZIONE

1. **Obiettivi specifici e risultati attesi** per ciascun modulo
2. **Unità didattiche dettagliate** con durata, strumenti e metodi
3. **Modulo aggiuntivo Cantieri**
4. **Profili di innovazione - Metodologia avanzata**
5. **Verifica e Certificazione**
6. **Piano di monitoraggio post-corso**
7. **Riesame e adozione misure e interventi correttivi/di miglioramento**
8. **Profili di competenza, ruoli e responsabilità per l'organizzazione della formazione**

### 1. Obiettivi Generali e Risultati Attesi

Obiettivo Generale	Risultato Atteso
Consolidare la conoscenza del quadro normativo e delle responsabilità del Datore di lavoro.	Capacità di interpretare e applicare autonomamente norme e sanzioni (D.lgs. 81/2008; D.lgs. 231/2001).
Sviluppare competenze organizzative per un sistema di SSL integrato con la strategia aziendale.	Definizione di un piano di prevenzione aziendale coerente con l'organizzazione e i rischi specifici.
Potenziare l'efficacia dei percorsi formativi interni, in termini di progettazione e delivery.	Progettazione di un modulo formativo interno con approccio esperienziale e verifica di apprendimento.
Approfondire la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei.	Redazione e validazione di PSC e POS, con verifica di congruenza e gestione interferenze.

### 2. Struttura Dettagliata del Percorso Base (16 h)

Il Corso proposto per i datori di lavoro del Sistema si compone di 3 moduli, di seguito descritti.

#### Modulo 1 – Giuridico-normativo (6 h)

**Obiettivo specifico:** Padroneggiare fonti, obblighi e responsabilità.

**Risultato atteso:** Redigere una checklist di conformità normativa.

**Messaggio Confindustria:** Conoscere gli obblighi normativi è premessa irrinunciabile per garantire la tutela dei lavoratori e, di conseguenza, evitare responsabilità personali.

Per Confindustria, la conoscenza del quadro normativo non è solo un obbligo da assolvere, ma una leva per rafforzare il ruolo decisionale del datore di lavoro. Governare la sicurezza significa presidiare consapevolmente le responsabilità, organizzare con visione e dialogare con le istituzioni in modo costruttivo.

Unità didattica	Durata	Metodo	Strumenti
1.1 Fonti e gerarchia delle norme	1h	Incontro in presenza, Lezione dialogata,	Slide, quiz Kahoot o simili.

1.2 Responsabilità D.d.L. e 231		Tavola rotonda con RSPP e legale	
1.2 Responsabilità D.d.L. e 231	2h	Piattaforma e-learning, Case study: analisi di sentenze	Documenti giudiziari, breakout
1.3 Organi di vigilanza e controllo	2h	Piattaforma e-learning	Video interviste, chat Q&A
1.4 Esercitazione checklist	1h	Incontro in presenza, Workshop in gruppi	Scheda checklist, flip-chart
<b>Totale Modulo 1</b>	<b>6 h</b>		

Confindustria interpreta il Modulo 1 giuridico-normativo secondo queste chiavi:

- L'introduzione dell'obbligo formativo per i datori di lavoro è una svolta culturale prima ancora che giuridica.
- La formazione deve rafforzare il ruolo politico-organizzativo del datore di lavoro, fornendo strumenti per **confrontarsi in modo attivo** con RSPP e medico competente, e non subirne passivamente le indicazioni.
- Comprendere il sistema delle responsabilità – anche penali e civili – serve a costruire modelli organizzativi efficaci e a prevenire la responsabilità d'impresa, non solo a “difendersi” da essa.
- Le recenti sentenze della Cassazione (es. n. 7489/2025; n. 6775/2025) confermano che non conoscere e non formare equivale a essere direttamente responsabili degli incidenti, anche quando l'errore è del lavoratore.
- La compliance normativa è vista come strumento strategico per costruire un sistema di prevenzione robusto e documentato, utile anche nei rapporti con gli organi di vigilanza.
- Oltre agli aspetti direttamente connessi con il tradizionale modello di prevenzione (tecnica e organizzativa), è fondamentale approcciare anche i temi relazionali, sociali e comportamentali afferenti all'ambiente di lavoro, con il fine di garantire il rispetto di principi cardine della società moderna quali la dignità della persona, la tutela da violenza e molestie, l'accomodamento ragionevole nell'inserimento dei disabili.

In sintesi, Confindustria spinge per un approccio attivo, consapevole e strategico alla normativa: il datore di lavoro non è semplice destinatario di regole, ma regista del sistema di prevenzione, capace di trasformare la legge in un vantaggio competitivo per l'impresa.

## **Modulo 2 – Organizzazione e gestione della SSL (6 h)**

**Obiettivo specifico:** Progettare processi integrati di prevenzione.

**Risultato atteso:** Elaborare il diagramma di flusso di un Sistema di Gestione SSL.

**Messaggio Confindustria:** Un datore formato è un datore più consapevole, capace di governare la prevenzione integrandola nella gestione aziendale.

L'organizzazione della sicurezza è parte integrante della governance aziendale. Per Confindustria, la prevenzione si costruisce nella capacità del datore di lavoro di pianificare, strutturare, responsabilizzare e dialogare con tutti gli attori del sistema, trasformando la sicurezza in cultura gestionale.

Unità didattica	Durata	Metodo	Strumenti
2.1 Analisi DVR e articoli 15–30 D.lgs. 81/20028	1h	Incontro in presenza	Slide, sondaggi Mentimeter in diretta
2.2 Valutazione dei rischi e DUVRI	1h	In e-learning Webinar Role-play appalti: datore di Lavoro vs. RSPP	Breakout rooms, modelli DUVRI
2.3 Gestione emergenze e primo soccorso	2h	In Fad sincrona Simulazione video + debrief	Video-case,
2.4 Modelli volontari (Uni ISO 45001)	1h	In e-learning Analisi comparativa dei modelli in uso	Documentazione Uni ISO, questionario
2.5 Workshop diagrammi di processo	1h	In Fad sincrona Laboratorio virtuale	Software diagrammi (Miro)
<b>Totale Modulo 2</b>	<b>6 h</b>		

Confindustria sottolinea che:

- Il datore di lavoro è sempre più riconosciuto, anche **in giurisprudenza**, come il centro organizzativo della sicurezza: la sua responsabilità non si limita alla firma, ma si estende alla capacità concreta di programmare e controllare.
- L'organizzazione della sicurezza deve riflettere l'organizzazione del lavoro reale: non un apparato formale di documenti, ma un **sistema operativo e adattivo**.
- La valutazione dei rischi (DVR) e il sistema di misure gestionali devono nascere da una lettura integrata dell'attività produttiva, dei processi e delle persone.
- Confindustria valorizza i modelli organizzativi volontari (es. UNI ISO 45001) come strumenti di gestione strategica e non meri "bollini".
- È centrale il tema della comunicazione organizzativa: la sicurezza richiede strutture, ma anche relazioni. Perciò va favorita la partecipazione consapevole dei lavoratori e dei preposti, derivante da una adeguata formazione e informazione, con riunioni, consultazioni e procedure condivise.

In sintesi, secondo Confindustria, la sicurezza aziendale non può essere delegata a figure tecniche esterne, ma deve essere integrata nella leadership del datore di lavoro. Organizzare la prevenzione significa strutturare ruoli, flussi informativi e sistemi decisionali coerenti con l'impresa. Solo così la sicurezza diventa valore, linguaggio comune e patrimonio aziendale.

### Modulo 3 – Informazione, formazione e addestramento (4 h)

**Obiettivo specifico:** Progettare e valutare un intervento formativo aziendale.

**Risultato atteso:** Creare un micro-modulo formativo "pillola" di 15'.

**Messaggio Confindustria:** La formazione deve uscire dal perimetro della trasmissione teorica per diventare strumento di consapevolezza operativa. Confindustria valorizza una formazione orientata al 'fare bene', ancorata al gesto lavorativo e alla vita professionale reale, fondata su metodologie attive, simulazioni, casi pratici e momenti di riflessione (break formativi).

Unità didattica	Durata	Metodo	Strumenti
3.1 Obblighi normativi di informazione /formazione /addestramento	1h	In Fad sincrona Lezione interattiva	Slide, chat live

3.2 Metodologie didattiche esperienziali	1h	Incontro in presenza Dimostrazione e simulazione	Esercizio role-play
3.3 Progettazione micro-modulo (15')	1h	Fad sincrona Laboratorio a coppie	Scheda progettazione, breakout
3.4 Verifica e registrazione: strumenti digitali	1h	Fad sincrona Demo pratica	LMS e foglio presenza digitale
<b>Totale Modulo 3</b>	<b>4 h</b>		

Confindustria sottolinea che:

- La formazione non può limitarsi a una “trasmissione verbale” o a gesti appresi sul campo: deve essere progettata, monitorata e documentata.
- Deve precedere l’inizio delle mansioni, essere specifica, legata ai rischi effettivi e alle attrezzature realmente utilizzate.
- Va basata su **metodologie attive**: simulazioni, gamification, realtà aumentata, esercitazioni pratiche.
- È fortemente sostenuto l’uso dei “break formativi” (15–30 minuti in reparto/postazione), con il coinvolgimento diretto di docenti qualificati e preposti, per aggiornamenti concreti e contestualizzati.
- La verifica dell’efficacia non si limita al test finale, ma si estende al comportamento osservato nel tempo, anche con checklist di controllo sul campo.

Questa impostazione del Modulo 3 sottolinea il messaggio chiave di Confindustria secondo cui la formazione non è un adempimento, ma uno **strumento organizzativo e culturale** per rendere efficace la prevenzione e rafforzare il ruolo gestionale del datore di lavoro.

### 3. Modulo Aggiuntivo “Cantieri” (6 h)

**Obiettivo specifico:** Gestire la sicurezza in cantiere secondo il Titolo IV.

**Risultato atteso:** Redigere un estratto di POS conforme e congruente al PSC..

**Messaggio Confindustria:** Il cantiere è un contesto complesso: il datore di lavoro deve saper dialogare con tutti gli attori per garantire sicurezza ed efficienza.

Nel contesto dei cantieri temporanei o mobili, Confindustria promuove un modello di gestione partecipata della sicurezza, dove la collaborazione tra imprese e committenti e la coerenza tra i piani (PSC e POS) sono strumenti essenziali per prevenire rischi, ridurre contenziosi e garantire efficienza operativa.

Unità didattica	Durata VCS	Metodologia in VCS	Strumenti in VCS
C1.1 Soggetti e responsabilità (Titolo IV)	1h	Webinar + Q&A	Slide, chat

C1.2 Redazione PSC: teoria e struttura, gestione interferenze	1h e 30 min	Caso pratico: redazione guidata	Template PSC, breakout
C1.3 Misure generali di tutela (art. 95) e obblighi dei datori di lavoro (art. 96)	1h	Analisi video e discussione	Video-case, schede
C1.4 Redazione di un POS quale piano complementare di dettaglio del PSC	1h e 30 min	Simulazione digitale di cantieri sovrapposti	Software di project management
C1.5 Verifica di congruenza dei POS delle imprese esecutrici	1h	Revisione peer-to-peer per valutare la validità, la qualità del lavoro svolto; feedback finale.	Documento collaborativo
<b>Totale Modulo Cantieri</b>	<b>6 h</b>		

Confindustria interpreta il modulo “Cantieri” secondo queste direttrici:

- La **complessità dei cantieri temporanei o mobili** (pluralità di imprese, lavorazioni sovrapposte, vincoli temporali) richiede un’**organizzazione integrata** della sicurezza, non frammentata.
- Il datore di lavoro dell’impresa affidataria assume un ruolo centrale nel coordinamento delle misure di prevenzione: la sua formazione deve renderlo capace di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e di valutare la congruenza dei piani operativi di sicurezza nonché di relazionarsi efficacemente con i coordinatori.
- L’Accordo sottolinea che non basta “avere” un POS o un PSC: occorre **verificarne l’effettiva applicazione**, promuovere il dialogo operativo tra imprese e committenti e costruire prassi condivise.
- Confindustria enfatizza l’importanza di un approccio pratico e realistico alla sicurezza in cantiere: per questo sostiene la formazione in videoconferenza sincrona basata su casi concreti, cronoprogrammi, analisi delle interferenze, simulazioni.
- In linea con le innovazioni contrattuali e la prassi giurisprudenziale, si punta sulla **collaborazione interaziendale** come fattore abilitante della prevenzione e come leva di efficienza nella gestione dei tempi e delle responsabilità.

In sintesi, Confindustria vede nel modulo “Cantieri” non solo un adempimento settoriale, ma un **laboratorio di cultura organizzativa**: nel cantiere, più che altrove, la sicurezza si realizza con il **coinvolgimento reciproco** tra imprese e committente, la **chiarezza dei ruoli** e l’effettiva integrazione dei piani. È qui che si misura la maturità di un’impresa nel **gestire la complessità con responsabilità condivisa**.

#### 4. Profili di innovazione del Progetto - Metodologia avanzata

Blended & Flipped Classroom

- **Pre-work**: materiali teorici (video, slide) disponibili in anticipo.

- **In presenza + online sincro:** focus su attività interattive e laboratoriali.

#### Active Learning

- **Role-play strutturati e case studies reali** per stimolare il problem solving. Lavori di gruppo, simulazioni e casi studio aziendali. Utilizzo di “break formativi” per l’applicazione diretta sul campo. Focus su esperienze concrete e situazioni aziendali reali.
- **Debrief facilitato:** domande guida per consolidare l’apprendimento.

#### Tecnologie e strumenti

- Piattaforma Zoom/Teams.
- Breakout rooms per laboratori e peer-review.
- Quiz dinamici (Kahoot/Menti) e sondaggio live (Mentimeter).
- Digital learning journal per riflessione individuale e follow-up.

#### Supporto e coaching

- **Tutor dedicato** per moderare chat, rispondere a quesiti e garantire l’engagement.
- **Sessioni one-to-one** (15’ ciascuna) per supporto personalizzato post-corso.

### 5. Verifica e Certificazione delle attività formative

- **Test finale** a risposta multipla, feedback immediato, riflessioni guidate previste nelle 16 ore di formazione.
- **Simulazioni** di casi critici da gestire in qualità di datore di lavoro.
- **Verbale finale** secondo i requisiti dell’Accordo.
- **Certificato:** al superamento, attestato Confindustria di “Datore di lavoro – Responsabile SSL” (valido ai sensi Accordo Stato-Regioni).

### 6. Monitoraggio Post-Corso

- **Follow-up a 30 giorni:** webinar di recap e condivisione best practice.
- **Community online:** forum riservato per confronto continuo tra Datori di lavoro.
- **Report di impatto:** analisi sull’implementazione dei piani di miglioramento, con KPI su riduzione infortuni e conformità.

### 7. Riesame e adozione misure e interventi correttivi/di miglioramento

Il riesame rappresenta una fase essenziale ai fini del miglioramento continuo del processo formativo. Il responsabile della progettazione effettua una revisione critica di quanto si rileva dal monitoraggio post-corso e, qualora emergano criticità, insoddisfazione, spunti di miglioramento, prevede misure

correttive che possono riguardare la revisione/riorganizzazione contenuti, valutazioni sui docenti, revisione dei materiali/strumenti didattici, tempi e modalità di erogazione degli argomenti.

## **8. Profili di competenza, ruoli e responsabilità per l'organizzazione della formazione**

Indicazioni in merito alle figure previste per la formazione (Responsabile progetti formativi, docenti, tutor, etc).